

**Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari ai sensi dell'Art. 18, c. 1 della L. 240/2010, Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12H1, s.s.d. IUS/18, bandita con D.R. 28/05/2020, prot. 72898, Rep. 815/2020 (avviso di indizione della procedura sulla G.U. n. 46 del 16/06/2020), e avviso di rettifica e riapertura dei termini con D.R. 09/07/2020, prot. 97303, Rep. 1033/2020 (Albo pretorio di Ateneo 09/07/2020).**

### **VERBALE N. 3**

Alle ore 9.30 del giorno 13 Gennaio 2021 ha avuto inizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre la riunione, in forma presenziata, tra i seguenti Professori:

- Prof. Santino Vincenzo MANNINO (Presidente)
- Prof. Laura Solidoro
- Prof. Patrizia Giunti (Segretario)

componenti della Commissione nominata con D.R. n. 1220/2020.

La Commissione, in base a quanto ha verificato nel corso della riunione del 26 Novembre, conferma che i candidati da valutare, a seguito del ritiro della domanda dei Proff. Giuseppe Valditara e Massimiliano Vinci comunicata dagli uffici, ai fini della procedura sono 3 (tre), e precisamente i proff.:

1. Ugo Bartocci
2. Tommaso Dalla Massara
3. Marco Urbano Sperandio

La Commissione ha proceduto, quindi, all'esame, secondo l'ordine alfabetico dei Candidati, solo delle pubblicazioni corrispondenti all'elenco delle stesse allegato.

Il Presidente ricorda che le eventuali pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Commissione e con terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri individuati nella prima riunione.

Vengono esaminate le pubblicazioni del Candidato Ugo BARTOCCI. Da parte di ciascun Commissario, si procede all'esame del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi Commissari; poi, ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale.

I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale, quale sua parte integrante (all. A).

Vengono esaminate le pubblicazioni del Candidato Tommaso DALLA

MASSARA. Da parte di ciascun Commissario, si procede all'esame del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi Commissari; poi, ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale.

I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale, quale sua parte integrante (all. A).

Vengono esaminate le pubblicazioni del Candidato Marco Urbano SPERANDIO. Da parte di ciascun Commissario, si procede all'esame del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi Commissari; poi, ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale.

I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale, quale sua parte integrante (all. A).

Terminata la valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, la Commissione, data l'ora tarda, precisamente alle 20.00, decide di aggiornare i propri lavori al giorno successivo, il 14 Gennaio 2021, alle ore 9.00.

\*\*

Il giorno 14 Gennaio 2021, alle ore 9.00, sempre presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre, si è riunita, in forma presenziata, proseguendo i propri lavori interrotti alle ore 20.00 del giorno precedente, la Commissione del concorso in epigrafe, composta dai seguenti Professori:

- Prof. Santino Vincenzo MANNINO (Presidente)
- Prof. Laura Solidoro
- Prof. Patrizia Giunti (Segretario).

Ai fini della formulazione del giudizio comparativo sui titoli e sui lavori scientifici prodotti dai Candidati, la Commissione esamina e discute collegialmente i giudizi individuali e collegiali già espressi sui Candidati.

La Commissione, dopo approfondita discussione, formula sulla base delle valutazioni individuali e collegiali già espresse (All. A) il giudizio comparativo sui titoli e i lavori scientifici esibiti dai Candidati. Il giudizio comparativo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte integrante (all. B).

Terminata la valutazione comparativa dei Candidati, il Presidente invita i Commissari a indicare il vincitore della procedura di chiamata.

Ciascun Commissario esprime un solo voto per un solo Candidato; è dichiarato vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti positivi.

I Commissari, all'unanimità, esprimono il loro voto a favore del Candidato Prof. Tommaso DALLA MASSARA. La Commissione, pertanto, all'unanimità, indica il Prof. Tommaso DALLA MASSARA vincitore della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario I fascia ai sensi dell'art. 18, co. 1 della L. 240/2010, Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12H1, s.s.d. IUS/18, bandita con D.R. 28/05/2020, prot. 72898, Rep. 815/2020 (avviso di indizione della procedura sulla G.U. n. 46 del 16/06/2020), e avviso di rettifica e riapertura dei termini con D.R. 09/07/2020, prot. 97303, Rep. 1033/2020 (Albo pretorio di Ateneo 09/07/2020).

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la relazione in merito alla proposta di chiamata, controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la relazione (all. C) viene, infine, riletta dal Presidente e approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono.

La Commissione conclude i suoi lavori e scioglie la riunione alle ore 16.00.

Roma, 14 Gennaio 2021

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione

F.to Prof. Santino Vincenzo MANNINO (Presidente)

F.to Prof. Laura SOLIDORO

F.to Prof. Patrizia GIUNTI (Segretario)

ALLEGATO A  
Giudizi sui titoli e sulle pubblicazioni

CANDIDATO: Ugo BARTOCCI

TITOLI

A seguito dell'analitica considerazione dell'intero curriculum del Candidato – che si tiene presente in tutte le sue articolazioni ai fini della valutazione –, si riporta quanto segue:

Professore associato per il settore scientifico-disciplinare N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano dal 22/12/2003 (D.R. 2009 del 1911212003, conferma nel ruolo Ius/18 Diritto romano e diritti dell'antichità, D.R. 8997 del 1/08/2007 (con decorrenza 22/12/2006).

Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 12/H1 Diritto romano e diritti dell'antichità, come Professore di I fascia (2014).

Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 12/H1 Diritto romano e diritti dell'antichità, come Professore di I fascia (2018).

È Socio della Società Italiana di Storia del Diritto.

Fa parte del Comitato scientifico del "Centro di studi Concetto Marchesi".

Ha svolto attività di insegnamento, avendo, in particolare:

- la titolarità dell'insegnamento "Diritto romano, delle persone e della famiglia" presso l'Università degli Studi di Milano (2003 a oggi).
- la titolarità dell'insegnamento "Istituzioni di diritto romano" (lettere A-D) presso l'Università degli Studi di Milano (2010 a oggi).
- la titolarità dell'insegnamento "Esegesi delle fonti del diritto romano" presso l'Università degli Studi di Milano (2013 a oggi).

È stato Commissario di varie commissioni di concorso.

Ha organizzato, diretto e coordinato, come responsabile scientifico, progetti di ricerca.

È stato componente di gruppi per la realizzazione di progetti di ricerca.

È stato nel Comitato scientifico di Collana della Facoltà di Giurisprudenza (poi del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto), Università degli Studi di Milano (Milano, Giuffrè) (2005-2012).

Ha fatto parte del corpo docente del corso di perfezionamento in Oratoria forense (a.a. 2014-2015) presso il Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto dell'Università degli Studi di Milano.

Ha svolto attività di referaggio.

È componente del Collegio docenti della Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche (poi Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"), Curriculum di Diritto romano e diritti dell'Antichità dell'Università degli Studi di Milano (2010 a oggi).

Ha svolto e svolge incarichi istituzionali per conto delle Università presso cui presta servizio.

Presenta le seguenti pubblicazioni, tutte congruenti con il settore concorsuale:

1. U. Bartocci (1999). *Le species nuptiarum nell'esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti*. Roma, Il Cigno Galileo Galilei (Monografia)
2. U. Bartocci (2003). Un'annotazione giuridica sull'*alter exitus Andriae*, in *Iura*, 50 (1999, pubbl. 2003), pp. 173-187
3. U. Bartocci (2007). *I Comici e la dotis dictio*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, I, pp.413-442, Milano, Giuffrè.
4. U. Bartocci (2009). *Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori*, Torino, Giappichelli (Monografia)
5. U. Bartocci (2012). *Spondebatur pecunia aut filia. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo*. Torino, Giappichelli (Monografia)
6. U. Bartocci (2012). *Salvatore Riccobono, il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis*, Torino, Giappichelli (Monografia)
7. U. Bartocci (2016). *Salvatore Riccobono e le 'Sue colpe'*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'*, 109 (2015, pubbl. 2016), pp.363-383
8. U. Bartocci (2017). *Lo studio del diritto romano: continuità scientifica e orientamenti divergenti nelle politiche culturali dell'Asse*, in A. Albrecht, L. Danneberg, S. De Angelis (a cura di), *Die akademische "Achse Berlin-Rom"? Der wissenschaftlich-kulturelle Austausch zwischen Italien und Deutschland 1920 bis 1945*. Berlin – Boston, De Gruyter, pp. 49-70

9. U. Bartocci (2018). Monaldo Leopardi, il diritto romano e una «causa celebre», in L. Gagliardi (a cura di), *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, pp. 267-292
10. U. Bartocci (2018). "Dio mi scampi da Giustiniano e dal digesto": un severo giudizio di Giacomo Leopardi, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'*, 112 (2018), pp. 275-295
11. U. Bartocci (2019). Suum cuique reddere: paternità e proprietà letteraria. Alcune riflessioni sull'origine dei concetti, in *Il diritto di autore*, 87 (2019), pp. 109-132; 382-401
12. U. Bartocci (2019). Gli anni formativi di Ettore De Ruggiero in alcune testimonianze inedite, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'*, 113 (2019), pp. 115-136

#### Giudizi individuali:

Commissario: Santino Vincenzo Mannino

Il candidato Ugo Bartocci è Professore associato per il settore scientifico-disciplinare N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 12/H1 Diritto romano e diritti dell'antichità, come Professore di I fascia nel 2014 e nel 2018.

È Socio della Società Italiana di Storia del Diritto e componente del Comitato scientifico del "Centro di studi Concetto Marchesi". Ha svolto e svolge attività di insegnamento: in particolare, presso l'Università degli Studi di Milano.

È stato Commissario di commissioni di concorso e ha organizzato, diretto e coordinato, come responsabile scientifico, progetti di ricerca. È stato altresì componente di gruppi per la realizzazione di progetti di ricerca.

È stato nel Comitato scientifico di Collana della Facoltà di Giurisprudenza (poi del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto), Università degli Studi di Milano (Milano, Giuffrè) (2005-2012) e ha fatto parte del corpo docenti del corso di perfezionamento in Oratoria forense (a.a. 2014/2015) presso il Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto dell'Università degli Studi di Milano.

Ha svolto attività di referaggio ed è componente del Collegio docenti della Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche (poi Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria") Curriculum di Diritto romano e diritti dell'Antichità dell'Università degli Studi di Milano (2010 a oggi).

Ha svolto e svolge incarichi istituzionali nell'Università presso cui presta servizio.

\*\*



Il candidato Bartocci esibisce 12 pubblicazioni, congruenti con il settore concorsuale di riferimento. Esse spaziano entro un arco temporale di 20 anni: dal 2009 al 2019. Si tratta di 4 monografie:

1) U. Bartocci (1999). *Le species nuptiarum nell'esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti*. Roma, Il Cigno Galileo Galilei

2) U. Bartocci (2009). *Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori*, Torino, Giappichelli

3) U. Bartocci (2012). *Spondebatur pecunia aut filia. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo*. Torino, Giappichelli;

4) U. Bartocci (2012). *Salvatore Riccobono, il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis*, Torino, Giappichelli)

e di 8 'scritti minori':

1) U. Bartocci (2003). *Un'annotazione giuridica sull'alter exitus Andriae*, in *Iura*, 50 (1999, pubbl. 2003), pp. 173-187

2) U. Bartocci (2007). *I Comici e la dotis dictio*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, I, pp.413-442, Milano, Giuffrè

3) U. Bartocci (2016). *Salvatore Riccobono e le 'Sue colpe'*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'*, 109 (2015, pubbl. 2016), pp.363-383

4) U. Bartocci (2017). *Lo studio del diritto romano: continuità scientifica e orientamenti divergenti nelle politiche culturali dell'Asse*, in A. Albrecht, L. Danneberg, S. De Angelis (a cura di), *Die akademische "Achse Berlin-Rom"? Der wissenschaftlich-kulturelle Austausch zwischen Italien und Deutschland 1920 bis 1945*. Berlin – Boston, De Gruyter, pp. 49-70

5) U. Bartocci (2018). *Monaldo Leopardi, il diritto romano e una «causa celebre»*, in L. Gagliardi (a cura di), *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, Milano, Giuffrè Francis & Taylor, pp. 267-292

6) U. Bartocci (2018). *"Dio mi scampi da Giustiniano e dal digesto": un severo giudizio di Giacomo Leopardi*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'*, 112 (2018), pp. 275-295

7) U. Bartocci (2019). Suum cuique reddere: paternità e proprietà letteraria. Alcune riflessioni sull'origine dei concetti, in *Il diritto di autore*, 87 (2019), pp. 109-132; 382-401

8) U. Bartocci (2019). Gli anni formativi di Ettore De Ruggiero in alcune testimonianze inedite, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'*, 113 (2019), pp. 115-136.

Tutte le pubblicazioni si segnalano per la buona collocazione editoriale, che ne assicura la diffusione all'interno della comunità scientifica.

L'articolo «Un'annotazione giuridica sull'*alter exitus Andriae*» [in *Iura*, 50 (1999, pubbl. 2003), pp. 173-187] ha il suo focus sul c.d. *alter exitus*, considerato un caso unico del teatro di Terenzio. Il candidato rileva che esso è stato oggetto di studio prevalentemente da parte dei filologi e poco dei romanisti, i quali, quando l'hanno preso in considerazione, hanno privilegiato la 'lettura' del caso come testimonianza in materia di sponsio nell'attuazione delle promesse matrimoniali e delle disposizioni patrimoniali correlate. Il candidato, in particolare, rileva l'assenza di attenzione in merito al problema della paternità e della datazione della testimonianza, concentrandosi su un dato di natura filologica da cui sarebbe possibile cogliere indicazioni sul duplice aspetto, nonché un elemento giuridicamente di rilievo, idoneo a gettare luce sulla natura dell'atto negoziale connesso al respondere. Centrale nella ricostruzione sarebbe l'ipotesi della struttura non dialogica dell'atto negoziale come ricavabile dalla testimonianza, con conseguente individuazione di un importante punto di diversità rispetto al successivo sviluppo di esso, il cui punto di approdo sarà lo spondere nella conformazione descritta da Gaio nel suo manuale istituzionale. Bartocci, riallacciandosi anche agli esiti di suoi precedenti studi travasati nella monografia del 2012 «*Spondebatur pecunia aut filia. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo*», propone, in definitiva, una serie di ipotesi ricostruttive complessivamente plausibili e originali, supportate da adeguata analisi dei testi e conoscenza della letteratura.

«I Comici e la *dotis dictio*», in *Studi per Giovanni Nicosia*, I, pp.413-442, Milano, Giuffrè, 2007, mette in evidenza l'assenza nei Digesta giustiniane di indicazioni in termini generali sulle diverse forme costitutive della dote nel diritto romano, verosimilmente come conseguenza di interventi posti in essere dai compilatori giustiniane. Il candidato si sofferma su C.Th. 3.13.4, di Teodosio II, come indicatore del superamento delle formalità costitutive della *dotis dictio*, con conferimento di validità pure alla *pollicitatio dotis*. Il candidato, peraltro, osserva che in dottrina, a fini ricostruttivi, si è ritenuto di potere attingere alla tradizione letteraria, la quale, per essere sul punto priva di alterazioni, consentirebbe di concludere che la *dotis dictio*, nella sua



configurazione originaria, non sarebbe, in ogni caso, riconducibile all'inquadramento contrattuale posto in evidenza da Gaio con riguardo alle obbligazioni nate verbis. Il candidato, procedendo proprio alla rivisitazione puntuale delle fonti letterarie e, soprattutto, di quelle risalenti ai commediografi, a cominciare da Plauto, perviene sostanzialmente alla conclusione che una dotis dictio quale lex sponsalibus dicta non troverebbe un conforto testuale decisivo.

«Salvatore Riccobono e le 'Sue colpe', in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'*, 109 (2015, pubbl. 2016), pp.363-383, ha come riferimento la storia personale di Salvatore Riccobono, già membro della Reale Accademia dei Lincei e poi dell'Accademia Italiana. Il lavoro ricorda che nel 1944, successivamente alla caduta del fascismo, l'Accademia Italiana venne chiusa e che nella ricostruzione dell'Accademia dei Lincei molti degli accademici, tra cui Salvatore Riccobono, per essere stati considerati troppo compromessi con il regime fascista furono epurati. Il candidato, muovendo da questi dati storici, tenta nel suo lavoro, anche con il supporto di alcuni documenti inediti, di gettare luce sul punto di vista dello stesso Riccobono in merito ai reali termini della sua asserita compromissione e, in connessione, su alcuni importanti aspetti della storia del dopoguerra italiano.

«Lo studio del diritto romano: continuità scientifica e orientamenti divergenti nelle politiche culturali dell'Asse», muove dalla constatazione di Otto Lenel, nell'anno della pubblicazione della terza edizione del suo *Das Edictum perpetuum* (1927), che la I guerra mondiale aveva alimentato i nazionalismi, colpendo il dialogo tra gli studiosi dei paesi belligeranti, senza che la fine del conflitto avesse realmente prodotto un processo inverso. Il candidato, rispetto all'assunto, constata che la guerra, in verità, si era conclusa da tempo e che la Germania aveva già goduto di un periodo culturalmente intenso con la Repubblica di Weimar: il che lo spinge, al di là di quanto lamentato da Lenel, ad analizzare le ragioni più profonde della mancata ripresa delle antiche relazioni, le quali erano state favorite dalla centralità catalizzatrice di personaggi come Savigny e Mommsen. Perseguendo coerentemente il suo scopo, il candidato offre un affresco della dottrina tedesca e italiana, nonché dell'Asse accademico tra di esse durante gli anni del nazifascismo. Dalle sue riflessioni, in cui un ruolo tutt'altro che marginale finisce per essere riconosciuto alla figura di Riccobono, il candidato trae la conclusione che proprio quell'Asse avrebbe dato un forte contributo al superamento vittorioso della volontà distruttiva dello studio del diritto romano come conseguenza del programma del partito nazionalsocialista.

«Monaldo Leopardi, il diritto romano e una 'causa celebre'», del 2018, si sofferma su quanto scritto dal Conte Monaldo Leopardi, padre di Giacomo Leopardi, nel 1832, in merito a una complessa vicenda giudiziaria. Il caso

concerneva il riconoscimento e le pretese successorie di un figlio, un certo Filippo Montani, poi D. Lorenzo Sforza Cesarini, che la madre, Geltrude Conti Sforza Cesarini affermava essere il frutto di una relazione extraconiugale, avendo in precedenza reso noto, assieme al defunto marito D. Francesco Sforza Cesarini, la circostanza che la loro convivenza, da quattro anni prima del concepimento, non si era più accompagnata a rapporti fisici. Il dibattito giudiziale – rileva il candidato – era stato impostato con il richiamo ad alcuni testi dei Digesta di Giustiniano e a una costituzione di Diocleziano e Massimiano del 293 d.C., riportata in C. 4.19.14. L'episodio viene proposto dal candidato come esempio del modo di intendere e interpretare il diritto romano nel tempo cui risale la causa, sottolineandone l'approccio in chiave sostanzialmente priva di adeguata storicizzazione.

"Dio mi scampi da Giustiniano e dal digesto": un severo giudizio di Giacomo Leopardi, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* 'Vittorio Scialoja', 112 (2018), pp. 275-295, mette a fuoco il rapporto di Giacomo Leopardi con Niebuhr, il quale ne apprezzava profondamente le capacità filologiche e ne favorì la conoscenza da parte degli studiosi tedeschi dell'epoca, evidenziandone le doti e la sensibilità che allora sarebbero state estranee alla cultura italiana, a differenza di quanto avveniva nel resto di Europa. Il candidato sottolinea altresì che Leopardi non avrebbe volontariamente manifestato specifico interesse per le fonti giuridiche e certamente per la Compilazione di Giustiniano: il che, tuttavia, non sarebbe avvenuto per avversione nei confronti dell'opera in sé, quanto piuttosto per le professioni legate al suo studio, da cui voleva tenersi lontano nonostante le pressioni familiari. Traendo spunto dalla posizione di Leopardi, il candidato propone una riflessione sul problema della mancata storicizzazione al suo tempo del diritto romano, confermando quanto egli aveva già evidenziato a proposito di Monaldo Leopardi nello scritto «Monaldo Leopardi, il diritto romano e una 'causa celebre'».

«Suum cuique reddere: paternità e proprietà letteraria. Alcune riflessioni sull'origine dei concetti», in *Il diritto di autore*, 87 (2019), pp. 109-132; 382-401, è un lavoro diviso in due parti, inserite, a loro volta, in differenti fascicoli della rivista "Il diritto di autore" del 2019. Il candidato si sofferma diffusamente sul tema della tutela del prodotto letterario nel modo romano, sottolineando, attraverso l'analisi testuale, come la relazione fra autore e opera fosse presentata dal punto di vista giuridico in termini di appartenenza, senza un inquadramento chiaro nello schema proprietario. Emergerebbe un'assimilazione all'idea di 'parto' del prodotto culturale, rispetto a cui si affermava la relazione di paternità, come se fosse il risultato di un evento generativo. Entro questo orizzonte il candidato analizza la fattispecie per verificare se ed entro quali limiti si fosse, in definitiva, delineato almeno un principio di diritto d'autore, con la conseguente enucleazione di meccanismi

di tutela. Sostanzialmente, nel saggio, in merito all'emersione di un'idea riconducibile al c.d. diritto d'autore si perviene alla prospettazione di una risposta negativa.

«Gli anni formativi di Ettore De Ruggiero in alcune testimonianze inedite», in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'*, 113 (2019), pp. 115-136, propone una ricostruzione vivida degli anni berlinesi di Ettore De Ruggiero, il quale avrebbe goduto con tale profitto della frequentazione didattica e scientifica di Mommsen da giustificare pienamente il fatto che Santo Mazzarino l'abbia potuto definire un «mommсенiano di Napoli». Il candidato, nel saggio, sottolinea altresì la particolare sensibilità storica di De Ruggiero, il quale, anche grazie a essa, avrebbe visto esaltata la sua complessiva dimensione di studioso.

Al di là dei pregi complessivamente rilevabili nei 'lavori minori' del candidato, è nella ricerca monografica che si coglie con più precisione la sua dimensione scientifica.

La più risalente delle quattro monografie esibite è del 1999 ed è intitolata «Le species nuptiarum nell'esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti». Roma, Il Cigno Galileo Galilei. Primariamente, il candidato si sofferma sull'analisi dello status quaestionis sul tema sintetizzato nel titolo della ricerca esibita; quindi, ricostruisce la conformazione strutturale del matrimonio romano, utilizzando con buon senso critico sia le fonti giuridiche che quelle letterarie, di cui evidenzia l'importanza nell'approccio conoscitivo del tema. Il candidato analizza i modi di acquisto della manus, soffermandosi opportunamente sulla connessione esistita fra coniugium e condizione potestativa della donna nella familia, dove entrava nel caso di nuptiae cum manu, optando, in generale, per la prospettiva che vede in termini sostanzialmente unitari gli effetti della confarreatio, della coemptio e dell'usus. Bartocci introduce anche una sua riflessione sulla configurazione giuridica del matrimonio romano in rapporto con le costruzioni teoriche di età medievale, moderna e contemporanea, fornendo una rassegna dell'approccio al tema che mette via via in luce una sottostante 'logica' contrattualistica, possessoria, consensualistica. Il lavoro si lascia particolarmente apprezzare per coerenza narrativa, capacità esegetica, spinta all'allargamento dei confini della ricerca, innovatività.

La monografia del 2009 è intitolata «Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori», Torino, Giappichelli. Il tema analizzato può collegarsi alle argomentazioni sviluppate nell'articolo «Suum cuique reddere: paternità e proprietà letteraria. Alcune riflessioni sull'origine dei concetti», del 2019. La monografia affronta il tema dal punto di vista del diritto romano, estendendo la riflessione all'elaborazione sviluppatasi in età medioevale e moderna.

Questa apertura prospettica, sulla scia di quanto già rilevabile nella prima monografia esibita, conferma l'interesse del candidato ad allargare gli orizzonti entro cui situa la sua valutazione in merito agli argomenti trattati. Con riguardo all'età romana, Bartocci aderisce sostanzialmente alla posizione di chi ha negato la riconoscibilità di un vero e proprio diritto d'autore, ancorché ipotizzi che fosse praticabile il ricorso a forme di tutela di alcune facoltà divenute a esso di norma riconducibili. Entro questa prospettiva il candidato finisce per dare un certo rilievo alla posizione di Vittorio Scialoja, il quale riteneva che in Roma si praticasse il ricorso all'*actio iniuriarum aestimatoria* per tutelare il diritto morale dell'autore. Più nello specifico, Bartocci ritiene di potere individuare in Gai 2.77 la testimonianza di un'embrionale forma di tutela dell'autore letterario con riguardo all'appartenenza del testo scritto. La monografia si presenta ricca di spunti, ben condotta attraverso l'analisi delle fonti e l'adeguata considerazione della dottrina. Il rigore logico della narrazione rende plausibile la tesi sostenuta dal candidato.

La monografia «*Spondebatur pecunia aut filia. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo*. Torino, Giappichelli, del 2012, in un certo senso sviluppa il tema accennato nell'articolo «Un'annotazione giuridica sull'*alter exitus Andriae*» [in *Iura*, 50 (1999, pubbl. 2003)]. Il lavoro è dedicato all'analisi degli sponsali. Il candidato pone al centro della sua riflessione un testo di Varrone (l.l. 6.69-70), dove la filia viene vista quale oggetto dello *spondere*. Il candidato ritiene che questo testo, ancorché sia stato in dottrina posto in correlazione con la materia degli sponsalia prospettando ricostruzioni assai poco convincenti, esclude l'ipotesi e presuppone che lo *spondere filiam* non perfezionasse quella figura. In ogni caso, sarebbe inadeguato correlare la testimonianza ai più consistenti dati forniti da altre fonti, a cominciare da Gell. N.A. 4.4.1-4, dove, invece, verrebbe effettivamente richiamata la dinamica propria degli sponsalia, ossia della promessa di matrimonio e, quindi, del *dare-ducere uxorem*. Il lavoro è condotto con acribia, sia con riguardo all'esegesi delle fonti che alla valutazione della dottrina. Esso perviene a esiti sostanzialmente ben costruiti e attinge a complessiva originalità.

Sempre al 2012 risale l'ulteriore monografia intitolata «Salvatore Riccobono, il diritto romano e il valore politico degli *Studia Humanitatis*». Essa è una ricerca che vuole gettare nuova luce sulla figura di Salvatore Riccobono e la storia culturale europea nel corso del '900, utilizzando alcune testimonianze di archivio inedite. Il lavoro, che si lascia apprezzare per originalità tematica, si inserisce indubbiamente in un più ampio filone di indagine perseguito dal candidato e di cui sono testimonianza anche gli articoli sopra richiamati «Salvatore Riccobono e le 'Sue colpe'», in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'*, 109 (2015, pubbl. 2016) e «Lo studio del diritto romano: continuità scientifica e orientamenti divergenti nelle politiche culturali



dell'Asse», in A. Albrecht, L. Danneberg, S. De Angelis (a cura di), Die akademische "Achse Berlin-Rom"? Der wissenschaftlich-kulturelle Austausch zwischen Italien und Deutschland 1920 bis 1945. Berlin – Boston, De Gruyter, pp. 49-70, del 2017.

Giudizio complessivo individuale del Commissario prof. Vincenzo Mannino sul prof. Bartocci

Con riguardo ai titoli esibiti va detto che il candidato palesa complessivamente una buona esperienza nell'insegnamento e nella ricerca, nonché dal punto di vista della responsabilità e della partecipazione a vari progetti di ricerca, della direzione e condirezione di riviste giuridiche, del contributo alla vita dell'istituzione universitaria, avendo svolto in essa e per essa vari incarichi. Ha svolto attività di referaggio.

Con riguardo alle pubblicazioni, va sottolineato che sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e tutte qualificate dalla ottima collocazione editoriale, da cui discende la sicura la diffusione all'interno della comunità scientifica.

Nel complesso, i titoli e le pubblicazioni del candidato rivelano costanza nell'impegno didattico e scientifico, nonché un percorso nella ricerca romanistica che è giunto a risultati maturi e di sovente innovativi, grazie all'uso controllato delle fonti e adeguata sensibilità storica. Deve, comunque, rilevarsi una tendenza, a partire dalla monografia del 2012 intitolata «Salvatore Riccobono, il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis», alla polarizzazione della ricerca intorno alla ricostruzione biografica, facendo eccezione in senso contrario solo l'articolo «Suum cuique reddere: paternità e proprietà letteraria. Alcune riflessioni sull'origine dei concetti», del 2019, che, d'altro canto, ritorna su una tematica affrontata entro una prospettiva sicuramente più ampia dieci anni prima, nel 2009, con la monografia intitolata «Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori».

La produzione si palesa altresì improntata con costanza a buon livello per approccio esegetico, discussione della dottrina, capacità ricostruttiva degli istituti giuridici, inquadramento storico delle problematiche affrontate anche con il ricorso a una controllata interdisciplinarietà. Può concludersi che il candidato si lascia apprezzare per la sua attività di ricerca sotto diversi profili, in cui manifesta il raggiungimento di un livello complessivamente qualificabile buono. Più nello specifico, questa conclusione dipende dalla valutazione della continuità e consistenza quantitativa dell'attività di ricerca desumibile dai lavori esibiti, nonché dalla valutazione del grado di loro originalità e innovatività, nonché dal metodo adottato.

Commissario: Laura Solidoro

Il prof. Ugo Bartocci, Professore associato per il settore scientifico-disciplinare N 18X, Diritto Romano e Diritti dell'Antichità presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano dal 2003, presenta un buon curriculum e dodici pubblicazioni scientifiche, di cui quattro sono studi monografici, otto sono scritti minori.

## MONOGRAFIE

'Le species nuptiarum nell'esperienza romana arcaica', del 1999, è un'opera monografica dedicata allo studio della struttura del matrimonio romano dell'età classica, alla luce delle fonti giuridiche e letterarie analizzate con attento approccio filologico. Rilevata l'assai moderata attenzione riservata dai giuristi romani al tema del matrimonio (che trattano per lo più in connessione con altri istituti) e la conseguente assenza di una elaborazione sistematica, l'A. indica nella Novella XXII di Giustiniano il primo tentativo di costruire la materia in modo organico. Le fonti letterarie, dal canto loro, richiamano l'evento matrimoniale quale episodio di vita, offrendo spaccati del cerimoniale, ma pochi dati utili alla individuazione degli elementi essenziali alla struttura del rapporto ed alla sua costituzione. Dopo avere illustrato e discusso la nozione giuridica del matrimonio nell'elaborazione dottrina (medioevale, moderna e contemporanea) in materia, evidenziandone gli aspetti problematici, l'A. si propone di verificare l'effettivo valore degli atti di conventio in manum, tanto sotto l'aspetto strutturale, tanto sotto il profilo della portata degli effetti giuridici ad essi collegati (il semplice convenire in manum oppure la definizione di una relazione matrimoniale cui quell'effetto risultava connesso?). Analizza, perciò, i modi di acquisto della manus, il rapporto tra vir e uxor negli atti di conventio in manum, il ruolo (marginale) dei rispettivi patres familiarum, la condizione della mulier addivenuta a nuptiae cum manu (molti indizi lasciano vedere sulla donna conventa in manum un concorrente potere del pater). Bartocci tende ad escludere che, di per sé, gli atti di conventio in manum attuassero dinamiche traslative (o estintive-costitutive) dei poteri sulla donna, come invece intende la dottrina tradizionale, ed individua la funzione del convenire in manum piuttosto nella sola integrazione della donna nella famiglia del marito, filiae loco. Si sarebbero pertanto determinate relazioni potestative con la nuova famiglia - con conseguenze patrimoniali - ma inalterata sarebbe rimasta la posizione della filia nella famiglia di origine, a meno che i legami con questa non venissero estinti per altra via. L'A., discostandosi dagli orientamenti della romanistica più tradizionale, opta per una concezione unitaria di confarreatio, coemptio ed usus, forme che vengono presentate nelle fonti senza distinzioni di rilievo sul piano degli effetti.



Nella monografia 'Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica', del 2009, si illustra il lungo e tortuoso percorso, snodatosi tra l'esperienza giuridica romana e le configurazioni dell'età moderna, verso il riconoscimento dei diritti degli autori. L'indagine prende l'abbrivio dall'ordinamento giuridico romano e quindi dall'antica disciplina giuridica di *scriptura* e *satio*, in rapporto con l'accessione. Assumendo come corretto punto di partenza il pensiero di Scialoja, Bartocci sostiene che, pur non conoscendo il diritto d'autore, la *scientia iuris* romana assegnò all'*actio iniuriarum aestimatoria* la finalità di tutelare in diritto morale dell'autore. Centrale è la testimonianza di Gai 2.77, da cui emerge, seppure in forma embrionale, una forma di tutela dell'autore letterario, ancorché incentrata sul profilo dell'appartenenza del testo scritto. L'indagine si snoda lungo molteplici direzioni, tra cui: l'applicazione del principio '*litterae chartis cedunt*', nei rapporti tra autore, scriba e mercennarius e nella interpretazione di Glossatori, Commentatori, Culti; il passaggio dalle *litterae* all'opera letteraria, ovvero l'emersione della rilevanza giuridica dei contenuti nel pensiero di Jhering e Scialoja in relazione alle teorie che negano l'esistenza del diritto d'autore nell'esperienza giuridica romana e quelle che riconoscono l'esistenza del contenuto economico o del contenuto personale del diritto d'autore (distinzione di cui Bartocci asserisce l'inidoneità con riguardo alle concezioni romane, alla luce di Gai 2.77); la nozione di appartenenza e la commercializzazione delle opere teatrali, con riferimento alle relazioni tra autore e capocomico; la commercializzazione del testo scritto, con particolare attenzione per le attività editoriali di Attico, anche nei suoi profili giuridici, e la diffusione delle opere di Cicerone; rapporti tra autore ed editore in merito alla circolazione del testo scritto nelle testimonianze di Cicerone, Diodoro Siculo, Ovidio, Quintiliano, Galeno, Sant'Agostino, Sulpicio Severo.

'*Spondebatur pecunia aut filia*', lavoro monografico pubblicato come seconda edizione nel 2012, è dedicato allo studio degli sponsali e più in generale alla verifica della funzione e dell'efficacia arcaica del '*dicere spondeo*', soprattutto alla luce delle opere dedicate a questa figura giuridica dalla giurisprudenza classica. L'A. – avvalendosi anche dei risultati conseguiti attraverso i suoi precedenti studi sugli accordi prematrimoniali, sulla concezione romana del matrimonio e sul dubbio valore costitutivo delle *nuptiae* – sottolinea l'inquadramento degli sponsali nel negozio bilaterale fonte di obbligazioni e ne delinea la natura di promessa matrimoniale. Da questa sarebbero scaturiti vari effetti, ma non l'obbligo di contrarre matrimonio. Di particolare rilievo, nell'ambito di questo percorso di studio, risultano l'approfondita esegesi di Varro de L.L. 6.69-70 (testo che Bartocci ritiene estraneo al tema degli sponsali) e di Gell. N.A. 4.4.1-4, che inducono l'A. a discostarsi dalle conclusioni raggiunte in precedenza dagli studiosi del tema, pervenendo a alla conclusione, circa i caratteri originali dello *spondere*, che si trattasse di un *dicere a voluntate*, con effetti immediati sulla realtà giuridica cui di volta in

volta si riferiva, e che pertanto lo *spondere nuptiarum causa* fosse un atto estraneo agli *sponsalia* (promessa matrimoniale). I temi discussi nel corso dell'indagine sono soprattutto quelli legati ai vari orientamenti dottrinari circa il dubbio valore giuridico degli *sponsalia*, la *filia* e la *pecunia* quali oggetto dello *spondere* nelle concezioni più risalenti, il significato del passaggio dal *dicere* al *promittere*, il rapporto tra *spondere nuptiarum causa* e le *nuptiae*, i nessi tra *spondere filiam* e *sponsio internazionale* (della coincidenza tra relazioni matrimoniali e matrimonio vi è traccia in Liv. 1.9.2 e in Dion. Hal. 2.30), che rivelano un parallelismo tra *spondere filiam*, *spondere pecuniam* e *spondere pacem*.

Nello stesso anno, 2012, compare la monografia 'Salvatore Riccobono, il diritto romano e il valore politico degli *Studia Humanitatis*', intesa alla ricostruzione di una vicenda poco nota, legata alla fondazione e all'attività dell'Istituto *Studia Humanitatis*, la cui finalità fu quella di recuperare la dimensione scientifica degli studi classici, in quanto affermazione di una identità culturale peculiare, incompatibile con il germanesimo nazionalsocialista e con l'ottica del socialismo giuridico. Su questi aspetti ci informa un articolo pubblicato da Riccobono nel 1951, 'De fati iuris Romani' (testo che riproduceva una comunicazione detta il 7 dicembre 1942 nell'Università di Berlino, in occasione della inaugurazione dell'Istituto culturale italiano *Studia Humanitatis*), in cui –mette in luce Bartocci– vengono delineate le funzioni dello studio storico del diritto nella formazione culturale dei giuristi e nell'orientamento della società, pur senza affrontare per esplicito temi sensibili, quali il rapporto tra l'esperienza di Roma antica e le visuali proprie del fascismo, i rapporti tra l'Impero romano e il cristianesimo. Lo studio di Bartocci evidenzia innanzitutto presupposti ideologici e reali intenti culturali perseguiti dall'Istituto *Studia Humanitatis*, precisandone il significato e il valore politico nel contesto storico dei regimi totalitari, per poi affrontare il tema specifico del pensiero di Riccobono e del ruolo svolto da tale studioso nella difesa del diritto romano, quale simbolo del sapere, anche nell'ambito della polemica allora accesi tra romanisti e germanisti.

## ARTICOLI E CONTRIBUTI

'Un'annotazione giuridica sull'*alter exitus Andriae*' è un articolo del 1999 focalizzato sul secondo finale dell'*Andria* di Terenzio. Assai poco utilizzato dai romanisti, il testo è di difficile lettura e interpretazione – sottolinea l'A. – oltre ad essere di dubbia datazione e paternità. Tuttavia, se ne ricavano spunti di notevole interesse, rileva Bartocci, in materia di svolgimento degli accordi prematrimoniali, soprattutto per il ricorso alla *sponsio* nell'attuazione delle promesse matrimoniali e nelle disposizioni patrimoniali ad esso connesse.

Del 2007 è il contributo su 'I comici e la dotis dictio'. L'A. denuncia l'assenza di riferimenti espliciti alla dotis dictio nella casistica romana, forse a seguito di interventi da parte dei compilatori giustinianeî, ed esamina CTh. 3.13.4, di Teodosio II, che segna il superamento delle formalità costitutive della dotis dictio, conferendo validità pure alla pollicitatio dotis. Alla luce del pregresso dibattito dottrinale, Bartocci discute il carattere autonomo della dotis dictio attraverso le testimonianze dei comici: l'accurato esame di alcuni luoghi di Plauto e di Terenzio consente all'A. di concludere che l'ipotesi di una dotis dictio quale lex sponsalibus dicta non trova alcun conforto testuale.

'Salvatore Riccobono e le "Sue colpe"', comparso nel 2016, è un articolo dedicato alle ragioni della chiusura dell'Accademia d'Italia, verificatasi nel 1944, dopo la caduta del fascismo.

'Lo studio del diritto romano: continuità scientifica e orientamenti divergenti nelle politiche culturali dell'Asse' è un contributo del 2017, in cui l'A. prende le mosse dalla temperie politica e culturale in cui Otto Lenel aveva messo a punto la terza edizione dell'Edictum perpetuum, per poi ricostruire il tenore del dialogo intercorso tra gli studiosi dell'antichità nel periodo del conflitto mondiale e in quello immediatamente successivo. Bartocci sottolinea quindi come, grazie anche a Salvatore Riccobono, la comunità scientifica internazionale aveva superato gli anni dei regimi totalitari e gli anni della guerra, continuando ad arricchirsi degli studi e della ricerca rigorosa della Scuola tedesca.

Del 2018 è il contributo su 'Monaldo Leopardi, il diritto romano e una "causa celebre"'. Dopo avere illustrato la formazione culturale del conte Leopardi (uomo non di legge, ma avvezzo alle letture giuridiche e quindi abituato a confrontarsi con il diritto romano vigente), l'A. esamina con dovizia di particolari la complessa vicenda giudiziaria di cui, nel 1832, Monaldo si trovò ad essere protagonista. L'esame del caso, incentrato sulla richiesta di riconoscimento, e sulla conseguente pretesa ereditaria, promossa da un figlio che la madre asseriva frutto di una relazione extraconiugale, diviene per Bartocci occasione di osservare i metodi e le finalità di citazione delle fonti romane nel corso delle vertenze dell'epoca e per addurre un esempio di come, negli usi del Foro, veniva allora inteso lo studio del diritto romano, e cioè finalizzato ad un uso pratico e modellato su esigenze normative.

'Dio mi scampi da Giustiniano e dal Digesto: un severo giudizio di Giacomo Leopardi' è un articolo del 2018. Bartocci esamina la lettera inviata a Pietro Giordani, in cui il giovane Leopardi esprime la sua insoddisfazione per lo studio del Corpus Iuris. Il contrasto ravvisabile tra questa affermazione e l'amore di Giacomo per gli studi classici e per la filologia (che gli procurò la stima e l'appoggio di Niebuhr) induce l'A. a verificare le ragioni di questa disaffezione, che ritiene di potere individuare nell'avversione verso le

professioni collegate con l'uso dei Digesti giustiniane e verso il mos Italicus, piuttosto che verso l'opera in sé.

Nel 2019 vede la luce 'Suum cuique reddere: paternità e proprietà letteraria. Alcune riflessioni sull'origine dei concetti', corposo articolo con cui Bartocci torna sul tema dei diritti degli autori per esaminare il valore morale e giuridico della creazione letteraria –della paternità di essa– attraverso alcune locuzioni di Cicerone, Varrone, Petronio, Ovidio, Marziale, Catullo, Plinio, per poi valutare il significato tecnico e le ripercussioni pratiche del concetto del 'verba furari', nella testimonianza dei prologhi di Terenzio.

Dello stesso anno, 2019, è 'Gli anni formativi di Ettore De Ruggiero in alcune testimonianze inedite', articolo incentrato su quel 'mommseniano di Napoli' (così lo definiva Santo Mazzarino) che fu Ettore De Ruggiero, formatosi in larga parte agli insegnamenti della Scuola berlinese. Bartocci traccia un profilo preciso e assai ben documentato dello studioso italiano. Sensibile al pieno rilievo delle politiche culturali e universitarie per il futuro della nazione, originale e indipendente nel pensiero, alieno dal ricalcare pedissequamente le ricostruzioni storiche tradizionali, De Ruggiero rilesse le fonti con spiccato senso critico nel quadro di un suo personale metodo di ricerca, dando un contributo pregevole all'antichistica italiana.

Giudizio complessivo individuale del Commissario prof. Laura Solidoro sul prof. Bartocci

La vasta produzione scientifica del prof. Bartocci, complessivamente di buon livello, si caratterizza per matura capacità esegetica, originalità dei temi di studio scelti così come dell'impianto delle ricerche e delle conclusioni raggiunte, indipendenza di pensiero, particolare inclinazione per gli studi di storia della storiografia, piena coerenza con le materie del settore scientifico disciplinare IUS 18, ottima collocazione editoriale, costanza nell'impegno scientifico, didattico e accademico.

Commissario: Patrizia Giunti

Il candidato Ugo Bartocci è Professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 presso l'Università degli Studi di Milano. Ai fini della presente procedura esibisce un buon curriculum e dodici pubblicazioni scientifiche, articolate in quattro monografie e otto saggi pubblicati in volumi collettanei e riviste. Tutte le pubblicazioni esibite sono individuali.

In dettaglio, i lavori monografici sono:

Le species nuptiarum nell'esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti. Roma, Il Cigno Galileo Galilei 1999;

Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori, Torino, Giappichelli 2009;

Spondebatur pecunia aut filia. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo. Torino, Giappichelli 2012;

Salvatore Riccobono, il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis, Torino, Giappichelli 2012.

In dettaglio, i lavori qualificabili come articoli in volumi collettanei e riviste sono:

Un'annotazione giuridica sull'alter exitus Andriae, in Iura, 50 (1999, pubbl. 2003), pp. 173-187;

I Comici e la dotis dictio, in Studi per Giovanni Nicosia, I, pp.413-442, Milano, Giuffrè, 2007;

Salvatore Riccobono e le 'Sue colpe', in Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja', 109 (2015, pubbl. 2016), pp.363-383;

Lo studio del diritto romano: continuità scientifica e orientamenti divergenti nelle politiche culturali dell'Asse, in A. Albrecht, L. Danneberg, S. De Angelis (a cura di), Die akademische "Achse Berlin-Rom"? Der wissenschaftlich-kulturelle Austausch zwischen Italien und Deutschland 1920 bis 1945. Berlin – Boston, De Gruyter, 2017, pp. 49-70;

Monaldo Leopardi, il diritto romano e una «causa celebre», in L. Gagliardi (a cura di), Antologia giuridica romanistica ed antiquaria, II, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018, pp. 267-292;

"Dio mi scampi da Giustiniano e dal digesto": un severo giudizio di Giacomo Leopardi, in Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja', 112 (2018), pp. 275-295;

Suum cuique reddere: paternità e proprietà letteraria. Alcune riflessioni sull'origine dei concetti, in Il diritto di autore, 87 (2019), pp. 109-132; 382-401;



Gli anni formativi di Ettore De Ruggiero in alcune testimonianze inedite, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'*, 113 (2019), pp. 115-136.

## MONOGRAFIE

“Le species nuptiarum nell'esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti”, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1999. Nell'ambito del filone tematico concernente i rapporti tra matrimonio e *conventio in manum*, considerati in particolare alla luce del valore costitutivo delle *nuptiae*, la monografia di Ugo Bartocci, rispetto ai risultati della dottrina disponibile a riconoscere sia nella *confarreatio* che nella *coemptio* due forme matrimoniali, giunge a configurare anche l'*usus* in termini di *modus nuptiarum* parimenti costitutivo della *manus*. A fronte di questa conclusione l'Autore, esclusa la coincidenza tra lo status di *uxor in manu* e quello di *filia in potestate*, propone una diversa ricostruzione dei rapporti tra famiglia d'origine e *familia viri* in relazione ad una figlia *convenuta* nella *manus*. La monografia si articola in quattro capitoli, partendo dal rilievo della mancanza (tranne due sole indicazioni) di opere sistematiche, tra le evidenze pervenute ai moderni, dedicate dai giuristi romani al tema del matrimonio. Grazie all'apporto conoscitivo recato dalle fonti letterarie accanto alle fonti giuridiche, pertanto, l'Autore si sofferma nella ricostruzione dell'istituto matrimoniale: passa poi ad analizzare le singole modalità aventi ad effetto proprio la costituzione della *manus*, argomentando la conclusione della sostanziale uniformità della loro efficacia: il tutto nell'ottica di una lettura, in ultimo affrontata, delle dinamiche di potere endofamiliari.

“Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori”, Torino, Giappichelli 2009. La monografia affronta il tema, particolarmente complesso, dell'affermarsi già nel mondo antico della proprietà letteraria. Il lavoro si articola in due sezioni e sei capitoli che muovono dalla considerazione, fondata in primo luogo su valutazioni lessicali, del rapporto di natura 'generazionale' esistente tra l'opera e il suo autore. Dedicando peculiare attenzione alle concrete modalità di realizzazione di un'opera letteraria, attraverso il rapporto tra scriba ed autore, Bartocci argomenta la costruzione originaria del rapporto di appartenenza attraverso la disciplina dell'accessione e dunque in virtù del riferimento alla proprietà del supporto scritto per poi coinvolgere profili contrattuali legati alla figura della *locatio-conductio* in rapporto al contributo professionale del compositore del testo dettato. In un'ampia ricognizione delle testimonianze antiche, che abbraccia fonti giuridiche e letterarie, fonti di età repubblicana, proto-imperiale e tardo-imperiale, il fulcro argomentativo viene colto in Gai 2.77 sul quale a più riprese la monografia si sofferma per



riflettere sulle potenzialità argomentative. In un lungo sviluppo, che segue l'evolversi della prospettiva dei diritti degli autori sino alle soglie dell'età moderna - in particolare sottolineando il mutamento epocale connesso all'avvento della stampa - l'indagine distingue tra l'ideazione e la fruizione, ulteriormente distinguendo i profili della commercializzazione tra opere destinate alla lettura e opere destinate alla rappresentazione scenica; dedicando altresì puntuale attenzione alle elaborazioni concettuali maturate nell'ambito della dottrina moderna in ordine all'emersione del riconoscimento del diritto dell'autore sul prodotto della creatività.

"Spondebatur pecunia aut filia. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo". Torino, Giappichelli 2012. In quest'opera Bartocci riprende la tematica oggetto della prima monografia, ma spostando il focus su di un aspetto ivi non considerato. Il lavoro affronta i problemi relativi agli *sponsalia*, con particolare riguardo alla impegnativa testimonianza di Varr. De ling.lat. 6,70-71. La fonte varroniana viene analizzata da Bartocci in primo luogo sul piano etimologico, per approdare a conclusioni non di rado innovative in rapporto alle conclusioni prevalentemente maturate in dottrina sul tema, escludendo nel documento varroniano il riferimento agli sponsali in senso proprio. La monografia si articola in quattro capitoli, attraverso i quali l'Autore tiene conto del dibattito dottrinario sul valore degli sponsali, dell'evoluzione dello *spondere* nonché delle sue diverse applicazioni. In particolare si segnala la prospettiva che per un verso afferma l'estraneità dello *spondere nuptiarum causa* alla promessa matrimoniale, per altro verso tende ad assimilare il sistema dei rapporti matrimoniali al sistema delle relazioni internazionali tra comunità, in linea con l'elaborazione teorica della dottrina più attenta nel sottolineare il carattere esogamico delle unioni coniugali.

"Salvatore Riccobono, il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis", Torino, Giappichelli 2012. La monografia, che si pone in un'ottica di storia della storiografia resa possibile anche dall'impiego di materiali di archivio, focalizza lo sguardo sulla figura di Salvatore Riccobono, figura cruciale nella storia del pensiero giuridico italiano nella prima metà del Novecento. In particolare, l'Autore muove le sue riflessioni, articolate lungo due capitoli, dal saggio di Riccobono apparso nel 1951 su BIDR – ma risalente ad una comunicazione tenuta nel 1942 a Berlino – intitolato De fati iuris Romani: testo nel quale si dà conto della fondazione dell'Istituto Studia Humanitatis, inteso a recuperare la dimensione scientifica degli studi classici, in pari tempo offrendo una prospettiva 'identitaria' legata alla valorizzazione della cultura classica, e del diritto romano in particolare, di contro al dilagante generalizzato germanesimo. In un contesto di cui l'Autore sottolinea già la non agevolezza, in un momento storico a rilevanza sicuramente epocale, Riccobono si pone quale difensore del ruolo del diritto romano sul piano scientifico, quale modello autentico di sapere, e sul piano culturale, quale

autentico paradigma identitario. La ricostruzione degli eventi legati all'inaugurazione dell'Istituto Studia Humanitatis e al suo precoce declino, in una con il sempre più drammatico evolversi delle vicende politiche e militari tra il 1942 e il 1943, offre all'Autore un angolo visuale per gettare lo sguardo sulla sofferta questione del ruolo del diritto romano in rapporto ai soggetti politici che abitarono i territori europei nella prima metà del Novecento.

## ARTICOLI E CONTRIBUTI

“Un'annotazione giuridica sull'*alter exitus Andriae*, in Iura, 50 (1999, pubbl. 2003), pp. 173-187”. Il saggio prende in esame un testo particolarmente complesso, di difficile lettura e di incerta attribuzione – profili sui quali l'Autore si sofferma con considerazioni di natura filologica – rappresentato dal finale alternativo dell'Andria, un vero unicum nell'ambito del teatro terenziano. L'indagine offre spunto a Bartocci per riflettere intorno all'ipotesi critica sulla natura non dialogica ma unoloquente della *sponsio* e per muovere considerazioni su *sponsalia* e promesse matrimoniali, anche alla luce di Varr. De ling.lat. 6.69-70: in tal modo prefigurando profili di ricerca che avranno sviluppi ulteriori, segnatamente nella monografia “*Spondebatur pecunia aut filia. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo*”.

“I Comici e la dotis dictio”, in Studi per Giovanni Nicosia, I, pp.413-442, Milano, Giuffrè, 2007. Il saggio muove dal rilievo sul superamento della dotis dictio in età giustiniana, anche a seguito della riforma di Teodosio II in punto di pollicitatio dotis, e sulla espunzione, ad opera dei commissari, dei riferimenti casistici nell'ambito della compilazione. Accanto al riscontro offerto da fonti giuridiche pre-giustiniane, Bartocci segnala il supporto offerto dalla documentazione letteraria sulla quale, in particolare, si è cimentata la dottrina presa in esame, incline a configurare una connessione originaria tra sponsalia e dotis dictio in forma di pactum adiectum. Sulle fonti letterarie, e in particolare le opere teatrali, si sofferma pertanto l'indagine di Bartocci per arrivare ad escludere la configurazione della dotis dictio in termini di lex sponsalibus dicta, impregiudicata la validità metodologica del ricorso alle opere dei commediografi per lo studio dell'esperienza giuridica di età preclassica.

“Salvatore Riccobono e le 'Sue colpe'”, Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja', 109 (2015, pubbl. 2016), pp.363-383. Il saggio evidenzia ulteriormente l'interesse di Bartocci per il biografismo romanistico, di cui dà più ampio conto la monografia “Salvatore Riccobono, il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis”. L'articolo offre una ricognizione delle vicende che coinvolsero intellettuali ed esponenti dell'Università all'indomani della caduta del fascismo, in particolare attorno alla ricostituenda Accademia

dei Lincei sulle ceneri dell'Accademia Italiana e all'epurazione decretata nei confronti di Salvatore Riccobono.

“Lo studio del diritto romano: continuità scientifica e orientamenti divergenti nelle politiche culturali dell'Asse”, 2017. Il saggio, riprendendo precedenti spunti dell'Autore e confermando il suo interesse per le riflessioni di storia della storiografia, muove nell'indagine dall'interno della cultura romanistica tedesca dei primi decenni del Novecento, in particolare dalla figura di Otto Lenel, dal cui profilo e dalle cui considerazioni si prendono le mosse per riflettere sui rapporti sempre più sofferti fra tradizione romanistica e Germanesimo, ma anche sui legami fra la comunità scientifica tedesca e quella italiana, capaci di recuperare –anche grazie al contributo fattivo di Salvatore Riccobono - l'importanza dello studio del diritto romano di contro alle posizioni distruttrici programmaticamente assunte già a partire dal 1920.

“Monaldo Leopardi, il diritto romano e una «causa celebre»”, in L. Gagliardi (a cura di), *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018. Il saggio ha ad oggetto la ricostruzione attenta, di ambiente e personaggi, di una vicenda svoltasi nel 1832 e divenuta un celebre caso giudiziario, vuoi per la notorietà dei personaggi coinvolti –gli Sforza Cesarini da un lato, i Torlonia dall'altro - vuoi per la delicatezza della questione controversa: un riconoscimento di paternità, e conseguente aspettativa ereditaria, reclamato da parte di un sedicente figlio di Sforza Cesarini la cui madre si era fatta testimone di tale nascita illegittima, evidenziando precocemente la pluriennale mancanza di rapporti con il proprio coniuge. Il dibattito processuale, in cui interviene il conte Leopardi richiesto di un parere a dispetto del quale la domanda sarà in ultimo accolta, si sviluppa attorno a fonti giuridiche tardoclassiche e giustinianee che, argomenta Bartocci, documentano ancora nella prima metà dell'Ottocento l'uso a fini normativi dei materiali antichi, impiegati in termini dogmatici e del tutto privi di contestualizzazione storica.

“Dio mi scampi da Giustiniano e dal digesto”: un severo giudizio di Giacomo Leopardi, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'*, 112 (2018). Il saggio mostra di ritornare sul tema della visione antistorica e attualistica del diritto romano in Italia nella prima metà dell'Ottocento: visione presente anche nelle riflessioni delle personalità più intellettualmente dotate e più sensibili alla cultura classica. L'analisi di alcune espressioni usate da Giacomo Leopardi in una sua lettera offre l'occasione per argomentare intorno a questa conclusione, valutando il rifiuto espresso, tuttavia, quale conseguenza della avversione per gli studi giuridici e la pratica forense e non per la testimonianza antica in quanto tale.

Suum cuique reddere: paternità e proprietà letteraria. Alcune riflessioni sull'origine dei concetti, in *Il diritto di autore*, 87 (2019). Pubblicato in due parti distinte, apparse in due diversi fascicoli della stessa rivista, il saggio muove dallo sviluppo di una considerazione emersa sinteticamente nella monografia "Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori", relativamente alla assimilazione del rapporto esistente tra l'opera ed il suo autore ad un rapporto fisico di natura generazionale. È in questa assimilazione che viene colto il presupposto storico della definizione della paternità letteraria il cui riconoscimento e la cui tutela sono oggetto di indagine, sulla base essenzialmente di fonti letterarie di età repubblicana e proto-imperiale.

Gli anni formativi di Ettore De Ruggiero in alcune testimonianze inedite, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'*, 113 (2019), pp. 115-136. Ancora all'interno del filone di ricerca rappresentato dal biografismo romanistico, il saggio delinea un profilo nitido e molto suggestivo di Ettore De Ruggiero e del suo percorso formativo, in particolare nell'alveo dell'insegnamento mommseniano e della Scuola berlinese: insegnamento dal quale De Ruggiero avrebbe mutuato quella capacità d'indagine e quella autonomia di giudizio che avrebbero rafforzato la sua già evidente natura di studioso aperto e consapevole. Ne scaturisce il ritratto di un ingegno fertile e originale, protagonista di una stagione virtuosa e propositiva di rinnovamento degli studi storico giuridici, in una con il rafforzamento della sensibilità per l'antichità classica nelle sue diverse manifestazioni.

Giudizio complessivo individuale del Commissario prof. Patrizia Giunti sul prof. Bartocci

Il prof. Bartocci esibisce un curriculum di buona qualificazione dal quale si evince un impegno di buon livello nell'ambito delle attività didattiche ed accademiche. Le pubblicazioni che sono state presentate ai fini della procedura, complessivamente di buon livello, evidenziano il rigore metodologico dello studioso, la sua padronanza della letteratura, la sua capacità esegetica, il suo continuativo impegno, la capacità di proporre soluzioni non di rado di controllata originalità e l'apprezzabile sensibilità per la storia della storiografia. Si segnala altresì la piena pertinenza della sua produzione scientifica alle discipline ricomprese nel settore IUS/18 e la ottima collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate.

Giudizio collegiale:

Preliminarmente la Commissione rileva che il Candidato Ugo Bartocci ha conseguito la ASN di I fascia nel settore concorsuale 12H1, s.s.d. IUS/18 e ciò gli dà pieno titolo per partecipare – come previsto dal Bando – alla presente procedura avente a oggetto la selezione di un professore di I fascia nel settore concorsuale 12H1, s.s.d. IUS/18.

#### Lavori scientifici

a) *Originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore nella metodologia*

Il Candidato affronta una serie di temi relativi al diritto romano, fornendo con i suoi lavori un buon contributo, significativo e innovativo. La metodologia utilizzata appare adeguata.

b) *Apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione*

Il Candidato non presenta lavori in collaborazione.

c) *Congruenza dell'attività del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche interdisciplinari*

Tutta la produzione del Candidato è congruente con il settore disciplinare per cui è indetta la procedura concorsuale. Inoltre, si presenta supportata da attenzione verso l'interdisciplinarietà con altri saperi.

d) *Valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica*  
Ottimo.

e) *Continuità temporale della produzione scientifica, e suo grado di aggiornamento rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico-disciplinare*

La produzione scientifica è adeguatamente aggiornata e innovativa; è altresì continua, ancorché i lavori classificati nel genere monografico si arrestino al 2012.

#### Titoli:

a) *L'attività didattica svolta e, in particolare, nelle valutazioni comparative relative a posti di professore, l'attività didattica svolta a livello universitario*

Adeguate e continua

b) *I servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri*

Intensi e prevalentemente in ambito nazionale



- c) *L'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri*  
Significativa e, in particolare, svolta in Italia
- d) *La fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati a attività di ricerca*  
Presente
- e) *L'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca*  
Presente e costante
- f) *Il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale*  
Presente, ma limitata all'Italia

CANDIDATO: Tommaso DALLA MASSARA

#### TITOLI

A seguito dell'analitica considerazione dell'intero curriculum del Candidato, – che si tiene presente in tutte le sue articolazioni ai fini della valutazione –, si riporta quanto segue:

Professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona dal 2014.

È componente di varie società scientifiche e membro del Comitato scientifico di numerose riviste sia nazionali che internazionali. È Direttore scientifico della Collana 'Bebelplatz' (Pacini editore) e della Collana 'Atlante delle idee' (Il Mulino editore).

Dal 2005 al 2012 è stato componente del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Giurisprudenza dell'Università di Padova; è stato ed è componente, coordinatore, vicario e direttore-vicario di Dottorati attivi nell'Università di Verona.

Dal 2001 è avvocato. Ha svolto e svolge attività di consulenza presso studi legali nazionali e internazionali.

Dal 2017 è editorialista del Corriere della Sera per le edizioni del Triveneto e dell'Emilia e Romagna.



Ha trascorso periodi di ricerca anche con finanziamenti connessi a progetti di ricerca presso le Università di Salisburgo, Buenos Aires, Austral e Mendoza, New York University, Paris I Panthéon-Sorbonne, Berlin-Humboldt.

È stato 'Mitarbeiter' presso il Max-Plank Institut di Francoforte e di Amburgo (2004), presso il Leopold Wenger Institut dell'Università Ludwig Maximilians di Monaco di Baviera, 'Visiting' presso l'Università di Heidelberg, 'Visiting' presso l'Università di Paris I Panthéon-Sorbonne.

Ha tenuto numerose lezioni e conferenze nel corso di convegni nazionali e internazionali.

Fin dal 2001 ha svolto e svolge attività di insegnamento, avendo, in particolare, la titolarità di corsi romanistici presso l'Università di Padova e di Verona.

Ha organizzato, diretto e coordinato, come responsabile scientifico, numerosi progetti di ricerca con finanziamento nazionale e internazionale.

È stato ed è componente di numerosi gruppi per la realizzazione di progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Ha svolto e svolge numerosi incarichi istituzionali per conto delle Università presso cui ha prestato servizio e al di fuori di esse.

Presenta le seguenti pubblicazioni, tutte congruenti con il settore concorsuale:

#### Monografie

1. Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica, Padova, 2004
2. La domanda parziale nel processo civile romano, Padova 2005
3. Studio sui rapporti tra 'sententia iudicis' e decisione arbitrale, Napoli 2012
4. Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta, Padova, 2012
5. Fondamenti e modelli nel diritto della vendita, Napoli 2020

#### Contributi in volumi collettanei

6. Garanzia per evizione e interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita romana, in La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, a cura di L. Garofalo, Padova, 2007, 277 ss.

7. L'adempimento parziale, in Trattato delle obbligazioni, diretto da L. Garofalo e M. Talamanca. La struttura e l'adempimento, V, La liberazione del debitore, a cura di M. Talamanca e M. Maggiolo, Padova, 2010, 211 ss.
8. Tra regole di validità e regole di correttezza: la sanzione processuale del dolo incidente, in Actio in rem e actio in personam. In ricordo di M. Talamanca, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011, 609 ss.
9. Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un'esemplificazione, in Diritto, Storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico, a cura di M. Brutti e A. Somma, Francoforte sul Meno, 2018, 111 ss.

#### Contributi in Riviste di fascia A

10. La causa del contratto nel pensiero di Aristone: della necessità di un concetto, in Seminarios Complutenses de derecho romano, 2009, 251 ss.
11. In tema di 'exceptio rei residualae': commisurazione dell'area dell'accertamento e funzione di concentrazione processuale, in Annali del Seminario Giuridico (AUPA), LX, 2017, 273 ss.
12. The Law and the Line: The Literary Mirroring of a Paradigme, in Polemos, 2018, 233 ss.

#### Giudizi individuali:

Commissario: Santino Vincenzo Mannino

Il candidato Tommaso Dalla Massara è Professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona dal 2014.

È componente di varie società scientifiche e membro del Comitato scientifico di numerose riviste nazionali e internazionali.

È Direttore scientifico della Collana 'Bebelplatz' (Pacini editore) e della Collana 'Atlante delle idee' (Il Mulino editore).

È stato componente del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Giurisprudenza dell'Università di Padova.

È stato ed è componente, coordinatore, vicario e direttore-vicario di Dottorati attivi nell'Università di Verona.

È avvocato dal 2001 e ha svolto e svolge attività di consulenza presso studi legali nazionali e internazionali.

Dal 2017 è editorialista del Corriere della Sera per le edizioni del Triveneto e dell'Emilia e Romagna.

Ha trascorso periodi di ricerca anche con finanziamenti connessi a progetti di ricerca presso le Università di Salisburgo, Buenos Aires, Austral e Mendoza, New York University, Paris I Panthéon-Sorbonne, Berlin-Humboldt.

È stato 'Mitarbeiter' presso il Max-Plank Institut di Francoforte (2003) e di Amburgo (2004), presso il Leopold Wenger Institut dell'Università Ludwig Maximilians di Monaco di Baviera (2008), 'Visiting' presso l'Università di Heidelberg (2007), 'Visiting' presso l'Università di Paris I Panthéon-Sorbonne (2013).

Ha tenuto numerose lezioni e conferenze in convegni sia nazionali che internazionali.

Fin dal 2001 ha svolto e svolge attività di insegnamento, avendo, in particolare, la titolarità di corsi romanistici presso l'Università di Padova e di Verona.

Ha organizzato, diretto e coordinato, come responsabile scientifico, numerosi progetti di ricerca con finanziamento nazionale e internazionale.

È stato ed è componente di numerosi gruppi per la realizzazione di progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Ha svolto e svolge numerosi incarichi istituzionali per conto delle Università presso cui ha prestato servizio e al di fuori di esse.

Il candidato Dalla Massara esibisce le seguenti pubblicazioni, che spaziano entro un arco temporale di 16 anni e precisamente dal 2004 al 2020:

cinque monografie

1. Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica, Padova, 2004
2. La domanda parziale nel processo civile romano, Padova 2005
3. Studio sui rapporti tra 'sententia iudicis' e decisione arbitrale, Napoli 2012
4. Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta, Padova, 2012
5. Fondamenti e modelli nel diritto della vendita, Napoli 2020

quattro contributi in volumi collettanei

1. Garanzia per evizione e interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita romana, in La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, a cura di L. Garofalo, Padova, 2007, 277 ss.
2. L'adempimento parziale, in Trattato delle obbligazioni, diretto da L. Garofalo e M. Talamanca. La struttura e l'adempimento, V, La liberazione del debitore, a cura di M. Talamanca e M. Maggiolo, Padova, 2010, 211 ss.

3. Tra regole di validità e regole di correttezza: la sanzione processuale del dolo incidente, in *Actio in rem e actio in personam*. In ricordo di M. Talamanca, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011, 609 ss.
4. Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un'esemplificazione, in *Diritto, Storia e comparazione*. Nuovi propositi per un binomio antico, a cura di M. Brutti e A. Somma, Francoforte sul Meno, 2018, 111 ss.

tre articoli in riviste

1. La causa del contratto nel pensiero di Aristone: della necessità di un concetto, in *Seminarios Complutenses de derecho romano*, 2009, 251 ss.
2. In tema di 'exceptio rei residuae': commisurazione dell'area dell'accertamento e funzione di concentrazione processuale, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, LX, 2017, 273 ss.
3. The Law and the Line: The Literary Mirroring of a Paradigme, in *Polemos*, 2018, 233 ss.

Le 12 pubblicazioni sono tutte congruenti con il settore concorsuale di riferimento.

Procedendo in ordine temporale crescente di pubblicazione, il primo articolo, intitolato «La causa del contratto nel pensiero di Aristone: della necessità di un concetto», del 2009, è dedicato alla ricerca delle origini del concetto di causa contractus nel diritto romano. Specifica attenzione è riservata al pensiero di Aristone, il quale, sfruttando spunti offerti dalla filosofia greca e, soprattutto, da quella aristotelica, si sofferma sulle potenzialità della causa finalis con privilegio per l'esplorazione dei limiti di applicabilità in riferimento ai contratti innominati, in cui il giurista scorge un'idea generale di contratto per il perseguimento di un affare. Il lavoro appare condotto con buona padronanza delle fonti utilizzate e della letteratura.

Il secondo articolo, intitolato «In tema di 'exceptio rei residuae': commisurazione dell'area dell'accertamento e funzione di concentrazione processuale», del 2017, conferma il giudizio sul primo articolo. Il lavoro propone alcune notazioni sui presupposti per l'applicabilità dell'exceptio rei residuae e sulla sua funzione. Il candidato delinea i profili della fattispecie rispetto a cui sarebbe stata opponibile l'eccezione rei residuae, insistendo sull'unitarietà della situazione giuridica che costituiva l'oggetto precipuo dell'accertamento del giudice nonché sulla necessità che le plures lites fossero tra loro interconnesse al punto da configurare una situazione sostanzialmente unitaria. Il candidato sostiene che la scelta dell'attore di delimitare l'accertamento del giudice facendosi riferimento a un 'valore' inferiore rispetto alla piena consistenza della controversia fosse una

modalità di esercizio della domanda giudiziale solo proibita, con la conseguenza che il convenuto poteva opporre l'*exceptio rei residuae* (dilatatoria) per realizzare la concentrazione processuale.

Il terzo articolo, in lingua inglese, è intitolato «The Law and the Line: The Literary Mirroring of a Paradigme», del 2018. Esso è un saggio ben sviluppato, che approfondisce il tema del 'confine' alla luce del legame concettuale ed etimologico tra l'idea di legge e quella di linea. Partendo dalla considerazione degli spunti riconducibili alle origini di Roma e passando per Kafka, Shakespeare, Defoe e Dostoyevsky, la ricerca, in modo senz'altro originale e acuto, tende a evidenziare sia la multiforme e ancestrale esigenza di definire linee giuridiche, sia le conseguenze derivanti dal loro eventuale superamento. La linea, cioè, si farebbe strada come confine fisico e metaforico, come confine tra 'ciò che è mio' e 'ciò che è tuo', come separazione tra ciò che è consentito e ciò che non lo è: il che finisce per introdurre all'idea di un 'segno' ben individuabile, che ricorda i dipinti di Kandinsky, ma anche a un'idea più sfumata, come, per esempio, quella che oggi può intravedersi nel rapporto di proprietà tra una persona e il suo corpo.

Sempre seguendo un ordine temporale crescente, il primo dei contributi in volume è intitolato «Garanzia per evizione e interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita romana», del 2007. Il lavoro analizza il tema della garanzia per evizione. Il candidato lo affronta con padronanza di mezzi, districandosi con perizia rispetto ad una tematica complessa e oggetto di una letteratura stratificatasi nel tempo. Il tema risulta trattato nell'ambito di un Seminario dedicato al problema dell'interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita e fornisce inizialmente una rappresentazione di sintesi rispetto alle molteplici questioni connesse all'evizione. Il saggio si snoda, quindi, sull'asse di una narrazione fondata evidentemente su solide conoscenze dogmatiche, finendo per delineare un quadro ricostruttivo ordinato, idoneo a fornire chiare indicazioni in merito al tema del collegamento dell'evizione a una struttura negoziale sinallagmatica, là ove per sinallagma si intende un vincolo di scambio a livello di obbligazioni. Il candidato, nel complesso, ricostruisce in modo controllato lo sviluppo fra l'età decemvirale e quella classica di un diverso approccio al tema, da cui sarebbe derivata l'individuazione nel tempo di una serie di 'strumenti' di tutela vari per garantire dall'evizione. Il candidato riesce a dimostrare che la giurisprudenza romana, al termine di un lungo sviluppo teorico, sarebbe giunta a costruire il regime della garanzia per l'evizione nel contesto dell'*emptio-venditio*, grazie alla valorizzazione di un proficuo rapporto dialogico e articolato fra il principio della buona fede e la struttura del sinallagma.

Il secondo contributo in volume, è intitolato «L'adempimento parziale». Esso, all'interno di una chiara prospettiva ricostruttiva storico-teorica all'interno della



tradizione romanistica, muove dagli sviluppi in età moderna e contemporanea del tema relativo all'adempimento parziale. Più nello specifico, il saggio si sofferma sull'interesse tutelato dall'art. 1181 c.c. it., aprendosi alla considerazione della riferibilità di siffatta norma sia al debitore che al creditore, dell'adempimento parziale con riserva di saldo, dell'adempimento parziale ritenuto estintivo, dell'adempimento parziale per iniziativa del creditore; il candidato caratterizza altresì la sua analisi per l'attenzione riservata alla ricerca degli indirizzi giurisprudenziali e all'esplorazione del ruolo giocato in materia dalla buona fede oggettiva. La ricerca si rivela apprezzabile per l'approccio problematico suffragato dal continuo confronto con la letteratura in materia, sempre assunta come essenziale referente in tutta la sua profondità, e per gli esiti dell'argomentazione complessivamente proposta.

Il contributo in volume intitolato «Tra regole di validità e regole di correttezza: la sanzione processuale del dolo incidente», del 2011, aderisce convintamente alla proposta metodologica sviluppata nei Seminari di Bressanone, alla cui preparazione ha contribuito un Maestro come Mario Talamanca, proponendosi l'obiettivo di sviluppare le diverse problematiche giuridiche connesse alle strutture dogmatiche elaborate dalla Pandettistica, sulla base del diritto romano, con inevitabili riflessi sull'esperienza di civil law: tutto ciò al fine precipuo di verificare, attraverso un'approfondita rilettura critica fondata sull'analisi puntuale dell'apporto dei prudentes romani, la 'tenuta concettuale' nel tempo delle prospettive da essi aperte. Il tema analizzato dal candidato nel contributo esibito è la figura del dolo incidente e della sua sanzione processuale, nello scenario segnato dalla bipartizione tra regole di validità e regole di correttezza. La ricerca si presenta condotta con la solita acribia mostrata dal candidato, il quale conferma la sua particolare sensibilità nell'approccio diacronico alle problematiche giuridiche e, nella specie, a un tema senz'altro complesso, pervenendo a esiti largamente condivisibili.

«Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un'esemplificazione», del 2018, è un contributo che si pone sulla scia di quello intitolato «Tra regole di validità e regole di correttezza: la sanzione processuale del dolo incidente, in Actio in rem e actio in personam. In ricordo di M. Talamanca» del 2011. Il candidato, nel più nuovo contributo, dà una convincente dimostrazione del rilievo che assume la ricerca romanistica, non solo per la ricostruzione dell'originaria vicenda del diritto romano in sé, ma anche per la comparazione diacronica all'interno di un quadro storico di riferimento più ampio, ai cui poli estremi si pongono lo stesso diritto espresso in Roma e la giuridicità moderna. Il lavoro, nello specifico, si lascia apprezzare per le acute argomentazioni nell'indicata prospettiva in merito al tema polarizzabile tra abuso del diritto e dolo generale. Il candidato riesce a



offrire un vivido affresco delle tappe fondamentali che consentono di individuare l'itinerario a ritroso che dalla moderna figura dell'abuso del diritto riporta al modello del dolo generale. Più nello specifico, il candidato, palesando doti sviluppate proprie dello storico-comparatista, riesce a leggere in stratigrafia il modello del dolo romano, gettando luce sulle linee sottili e altrimenti illeggibili, che caratterizzano il significato e la valenza delle singole figure in cui si estrinseca l'odierno abuso del diritto.

Intensa e continua appare l'attività monografica del candidato, il quale esibisce ben cinque libri, l'ultimo dei quali risulta pubblicato nel 2020.

La prima monografia in ordine temporale crescente è intitolata «Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica». Il lavoro risale al 2004 ed è diviso in nove intensi capitoli. Il I capitolo è dedicato a una riflessione generale sul tema, all'indicazione del metodo che verrà adottato e degli scopi, rispettivamente, prescelti e perseguiti, all'analisi dello status quaestionis, a un'apertura prospettica verso l'attuale dottrina civilistica. Il II capitolo ruota intorno alla polisemia di 'causa'. Il capitolo III si sofferma sulla genesi del concetto di causa nel mondo giuridico romano e sullo specifico approccio al tema da parte del giurista Aristone, mentre il capitolo IV allarga l'analisi agli sviluppi nell'epoca che va dallo stesso Aristone a Ulpiano: in particolare, il candidato analizza il rilievo della causa e del sinallagma in D. 2.14.7.2 e in altre testimonianze, nonché gli sviluppi giurisprudenziali della costruzione aristoniana. I capitoli V e VI sono, rispettivamente, dedicati all'approfondimento della valenza riconoscibile nella causa e nel sinallagma come presupposti in quella stessa costruzione teorica. Nel capitolo VII, riprendendo e sviluppando un precedente accenno, la ricerca approfondisce l'accezione della causa come parametro di valutazione della liceità contrattuale. Il capitolo VIII si riallaccia a uno spunto presente nel capitolo III: precisamente, al fatto che Aristone, in merito alla questione della riconoscibilità dei contratti innominati, parrebbe avere indicato una via differente rispetto a quella battuta da Labeone, nel senso che quest'ultimo giurista, sulla base di un modello improntato alla reciprocità delle obbligazioni, ricavato dall'*emptio-venditio*, dalla *locatio-conductio* e dalla *societas*, ne avrebbe esplorato analogicamente l'estensibilità a fattispecie atipiche ritenute affini a quei modelli contrattuali, mentre Aristone avrebbe prospettato una soluzione autonoma rispetto agli esiti dell'analogia. L'ultimo capitolo, il IX, propone una riflessione di sintesi sugli esiti della ricerca complessivamente intesa. Dalla lettura del libro risulta di tutta evidenza la solidità metodologica, la sensibilità esegetica e la capacità ricostruttiva del candidato, il quale affronta un tema complesso con accortezza ed esaltando il suo particolare approccio ricostruttivo fondato sulla comparazione diacronica, senza per di più cadere in improprie e facili sovrapposizioni di piani storici: in altri termini, risulta sempre nitido un

percorso narrativo che distingue la specificità del diritto romano dai suoi concreti apporti, quando riconoscibili, nella giuridicità successiva.

Nella seconda monografia, intitolata «La domanda parziale nel processo civile romano», del 2005, il candidato si cimenta con il problema posto dall'azionamento di una pretesa parziale, tanto "in rem" quanto "in personam", nel contesto del processo civile romano, muovendo specificamente da Gaio. Lo studio, successivamente, si sofferma sul profilo rimediale rappresentato dall'*exceptio litis dividuae* opponibile a una domanda parziale. In particolare, rileva, per l'appunto, il fenomeno della 'domanda parziale': una terminologia, questa, che non trova corrispondenza nelle fonti romane, ancorché esprima un concetto sostanzialmente equivalente al *minus petere* o alla *minoris petitio* nel processo formulare. Dalle fonti emerge che i giuristi romani dell'età classica discussero il *minus petere*: primariamente, con riguardo alle modalità idonee a limitare il *petere* espresso nell'*intentio* su iniziativa dell'attore in connessione con una *praescriptio*. Dalla ricerca emerge che il fenomeno, tuttavia, avrebbe assunto rilievo pure per il *convenuto*: il che pone in evidenza il problema di stabilire se e come il *convenuto* avesse la facoltà di contrastare una domanda con cui si richiedeva solo una parte di quanto l'attore avrebbe potuto astrattamente pretendere. Il candidato, al riguardo, esplora la valenza dell'*exceptio litis dividuae*, che ci è nota per il tramite delle *Istitutiones* di Gaio e che sappiamo essersi originata nel processo formulare, con riflessi nella *cognitio extra ordinem imperiale*. Senz'altro originale deve ritenersi la scelta del candidato di analizzare il tema della domanda parziale nel sistema processuale romano dal punto di vista del *convenuto*, offrendo un contributo per la ricostruzione dell'esperienza giuridica romana, ma anche per dare un contributo al superamento delle difficoltà degli studiosi e degli operatori del diritto tout court a fronte di una domanda parziale, quando manchino disposizioni specifiche. Il fenomeno finisce, quindi, per essere osservato in una prospettiva storica assai ampia, toccandosi le sue sfaccettature sostanziali e processuali. In particolare, il lavoro si snoda lungo l'asse che parte da Gai 4.56, 122, affronta il significato di 'pars', analizza la domanda parziale con riguardo ai diritti reali e ai diritti di credito, ritorna all'*exceptio litis dividuae*, di cui il candidato asserisce l'estraneità rispetto al principio 'ne bis in idem', e sfocia nello studio della domanda parziale in riferimento sia alle *formulae in factum* che alle *cognitiones extra ordinem*. Questo ampio excursus consente al candidato di ipotizzare in modo del tutto plausibile che da Gaio dovrebbe desumersi la non illiceità del frazionamento della domanda, ancorché nel sistema del processo formulare la domanda non potesse frazionarsi, derivando in caso contrario la perdita della lite. Entro questo quadro di fondo l'*exceptio litis dividuae* si delinea come un'eccezione dilatoria e serviva a determinare certo comportamento dell'attore: nel senso che la protezione assicurata nella specie al *convenuto* dallo *ius praetorium* sarebbe comunque venuta meno

alla cessazione del magistrato dalla carica magistratuale. Con lo sviluppo della *cognitio extra ordinem*, poi, la particolarità tecnica propria dell'*exceptio* nel processo formulare si disperse e i provvedimenti imperiali consentiranno una gestione più fluida della domanda attrice, allargando il campo di azione del giudice. La ricerca si presenta approfondita, costantemente supportata da adeguata analisi testuale e considerazione della dottrina, pervenendo a esiti oggettivamente innovativi.

La più breve, ma non per questo meno intensa monografia intitolata «Studio sui rapporti tra 'sententia iudicis' e decisione arbitrale», del 2012, si articola in tre capitoli, dove il candidato, dove avere analizzato nel primo di essi alcuni profili generali del tema sintetizzato nel titolo e assunto come campo di indagine, si concentra su taluni passi di giuristi dai quali sarebbe possibile desumere una loro riflessione teorica con al centro i problemi connessi nel diritto romano alle relazioni intercorrenti tra la sentenza emessa dal *iudex* e la decisione pronunciata in sede di arbitrato. Il candidato muove da una specifica riflessione in merito a conformazione strutturale del *compromissum* e dalla considerazione della mancata derivazione degli effetti del giudicato dalla decisione arbitrale, per procedere quindi all'analisi dei passi giurisprudenziali dove risulta affrontata la questione del coordinamento o dell'integrazione *sententia iudicis*/esito dell'arbitrato. Lungo questa strada si mettono in luce diversi profili, quali quello dell'effetto conformativo dell'accordo compromissorio, dell'esecutività di una decisione arbitrale, dei diversi gradi di integrazione di un giudizio e un arbitrato, dei confini della *necessitas iurisdictionis*. La ricerca è sviluppata in modo da rendere evidente il panorama di soluzioni variamente articolate in materia, come desumibili dalle fonti, più in generale fornendo un significativo contributo alla ricostruzione della nozione di *iurisdictio*.

L'ulteriore monografia «Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta», sempre del 2012, concerne l'approfondimento della struttura e della disciplina dei debiti di valuta. Il candidato sviluppa la sua ricerca entro la logica dei fondamenti del diritto europeo, proponendo, quindi, la propria ipotesi ricostruttiva con privilegio per il tipico approccio della comparazione diacronica. Lungo questa strada, la narrazione del candidato ricostruisce lo sviluppo dell'elaborazione delle idee con riguardo a tali debiti senza improprie decapitazioni storiche, focalizzandosi sul pensiero dei giuristi *tout court*. Il candidato dipana la sua narrazione attraverso un'analisi che tiene conto della distinzione fra debiti di valuta e di valore, concentrandosi successivamente sul principio nominalistico e sui suoi temperamenti. La ricerca muove dalla riflessione entro una prospettiva storica in merito alla funzione della moneta per giungere, sotto questo punto di vista alla considerazione del fenomeno della c.d. smaterializzazione del denaro, con la connessa disciplina giuridica. Si analizza altresì il regime del pagamento anche alla luce del particolare

caso di una prestazione rivelatasi impossibile e la modalità di adeguamento convenzionale, giudiziale e legale della prestazione pecuniaria: il che viene realizzato attraverso la valutazione degli orientamenti giurisprudenziali alla luce della dialettica fra diritto nazionale e diritto europeo, della clausola rebus sic stantibus, dei principi di correttezza, buona fede e ragionevolezza. Il candidato si sofferma anche sul tema degli interessi nelle fonti romane e nella società mercantile, degli interessi corrispettivi, moratori e compensativi, del maggiore danno derivante da svalutazione. Il lavoro si conclude con un capitolo dedicato alla sintesi della ricerca e dei suoi esiti. La monografia, nel suo complesso, si lascia apprezzare per la sua strutturazione originale: sia nello sviluppo che negli esiti, per il metodo utilizzato e per l'evidente adeguatezza rispetto a un approccio inquadrabile nella ricerca dei fondamenti del diritto europeo.

L'ultima e recentissima monografia intitolata «Fondamenti e modelli nel diritto della vendita», del 2020, si situa a metà strada fra contributo a valenza più immediatamente didattica (anche mettendo a frutto l'esperienza maturata negli anni impartendo le lezioni per un corso di Fondamenti e modelli nel diritto della vendita) e riflessione scientifica avanzata. Il lavoro vuole approfondire diacronicamente i profili più significativi dei modelli concettuali in tema di contratto di vendita, a partire dalla considerazione dei fondamenti di tale figura nel diritto romano. In particolare, l'indagine si snoda lungo l'asse che comprende il tema della responsabilità del venditore, delle garanzie in riferimento alla vendita, delle tutele spettanti al compratore, per approdare alla rivisitazione delle diverse costruzioni dogmatiche rappresentate dalla vendita obbligatoria e dalla vendita traslativa nella tradizione romanistica. Lo scopo evidente del lavoro è quello di dotare gli studenti della capacità di formulare, autonomamente e criticamente, giudizi e argomentazioni complessi sui principali temi concernenti la materia analizzata. Questo scopo didattico può dirsi pienamente riuscito, ma, in verità, il candidato propone ancor di più una ricostruzione scientifica di alto contenuto e valore, per la capacità di integrare dialetticamente le soluzioni proprie della giuridicità moderna con l'individuazione delle loro possibili radici romane, fornendo in tal modo una significativa dimostrazione dei frutti derivanti dallo sviluppo della ricerca lungo l'asse dei Fondamenti romanistici del diritto europeo.

Giudizio complessivo individuale del Commissario prof. Vincenzo Mannino sul prof. Dalla Massara.

Con riguardo ai titoli esibiti va detto che da tutti si evince un'eccellente esperienza nell'insegnamento e nella ricerca in Italia e all'estero. Eccellente va pure qualificato l'impegno continuo nella responsabilità e nella partecipazione a vari progetti di ricerca, nella direzione e condirezione di



riviste giuridiche, nel contributo alla vita dell'istituzione universitaria, dove il candidato ha svolto importanti e numerosi incarichi. Eccellente è anche l'impegno del candidato in varie attività esterne all'università di cui appare protagonista con continuità.

Con riguardo alle pubblicazioni, va sottolineato che sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e tutte qualificate dalla ottima sede editoriale delle pubblicazioni da cui discende la sicura la diffusione all'interno della comunità scientifica.

Il candidato si lascia apprezzare sotto diversi profili, rispetto ai quali manifesta complessivamente il raggiungimento di un livello di eccellenza.

Innanzitutto, questo giudizio discende dalla valutazione della maturità scientifica raggiunta, come testimoniata dalla varietà e ampiezza sia dei temi che delle problematiche trattati, nonché dalla continuità e consistenza quantitativa dell'attività di ricerca svolta costantemente lungo un arco temporale che giunge fino al 2020. Degno di particolare menzione è il fatto che l'impegno scientifico e la capacità di tradurlo in contributi sempre caratterizzati dal raggiungimento di un livello di eccellenza trova espressione di per sé significativa nella pubblicazione di ben cinque monografie, la cui stampa si snoda lungo 16 anni, ossia secondo una media senz'altro notevole di quasi una monografia ogni 3 anni. Tutto ciò, a sua volta, evidenzia una spiccata capacità di lavoro, supportata da originalità e innovatività nei risultati raggiunti, grazie al ricorso costante a una metodologia rigorosa. La produzione, particolarmente incentrata sul diritto privato romano è spesso improntata allo sviluppo dei fondamenti del diritto europeo, offrendo sotto quest'ultimo punto di vista un importante contributo delle discipline romanistiche al dialogo scientifico entro una prospettiva internazionale e del dialogo a tutto campo con i giuristi impegnati nello studio e nella pratica del diritto vigente. La produzione esibita dal candidato si lascia altresì apprezzare per costante valorizzazione dell'esegesi dei testi, per fruttuosa e approfondita discussione con la dottrina, per raffinata capacità ricostruttiva degli istituti giuridici, supportata da un solido impianto dogmatico e da un sempre misurato ricorso all'interdisciplinarietà, all'interno di un eccellente inquadramento storico dei temi trattati, visti sempre in senso diacronico.

Commissario: Laura Solidoro

Il prof. Tommaso Dalla Massara, già professore associato, idoneato alla prima fascia nel 2012 per il settore IUS 18, è Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona dal 2014. Esibisce un eccellente curriculum e dodici pubblicazioni scientifiche. Di queste, cinque sono studi monografici e sette sono scritti minori.

MONOGRAFIE



‘Alle origini della causa del contratto’ è uno lavoro monografico del 2004, inteso a indagare l’elaborazione del concetto romano di causa da parte della giurisprudenza del periodo classico, periodo in cui appunto la causa del contratto ricevette la sua prima elaborazione. Dopo una premessa sul metodo seguito nell’impostazione dell’indagine (l’intento è quello di non ricercare a tutti i costi un’assoluta univocità semantica del vocabolo causa, pur senza rinunciare al tentativo di approdare ad una ricostruzione generale dei concetti) e nella selezione dei materiali di studio, l’A. rivolge la sua attenzione allo stato della dottrina, romanistica e civilistica, registrando notevoli dissonanze nelle impostazioni generali del tema e forti sbilanciamenti nelle trattazioni della materia, oltre alle disparità di opinioni. Ciò posto, l’A. si dedica allo studio del pensiero giurisprudenziale romano sul tema, indicando come punto di osservazione privilegiato il responso di Aristone – riferito da Ulpiano – in ordine alla tutelabilità delle convenzioni obbligatorie non rientranti nei *nomina* edittali, a noi noto grazie a D. 2.14.7.2, testo in cui l’idea di causa del contratto – intesa come scopo negoziale – sembra assumere per la prima volta pieno e autonomo rilievo. Allo svolgimento di puntuali osservazioni sulla polisemia di ‘causa’ nella lingua latina, fa seguito l’esame complessivo del titolo De pactis (D. 2.14), che consente a Dalla Massara di individuare nella testimonianza in D. 2.14.7pr.-2 il fulcro dei problemi della causa: la *res* (l’affare, non riconducibile ai tipi edittali) diviene contratto (innominato) allorché sussistano causa (in concreto, funzione riconoscibile) e sinallagma ed allora, secondo l’opinione aristoniana, cui si contrappone quella di Celso, sorgono effetti civili. Per l’esplicita menzione del sinallagma all’interno del responso di Aristone, come riferito da Ulpiano (a fronte di un contratto atipico si richiede la sussistenza della causa e il ricorrere del sinallagma), l’indagine si estende a questo punto, inevitabilmente, ai nessi tra causa e sinallagma (elementi posti in relazione con la tutelabilità di una convenzione atipica) nel pensiero di Labeone (D. 50.16.19), Aristone e Mauriciano. Entrambi i concetti risultano fondamentali – rileva l’A. – perciò, per Aristone, al di fuori della tipicità non ogni funzione sarebbe idonea a ricevere tutela. Lo sarebbe la funzione di scambio (che si attua con il sinallagma). Così, sinallagma e causa, pur essendo elementi distinti, si trasfondono necessariamente l’uno nell’altra. L’A. si propone tuttavia di porre al centro dell’attenzione anche gli aspetti estranei alla questione dei contratti innominati, analizzando la causa nei suoi differenti profili di rilevanza. Nel complesso, vengono pertanto all’esame: la considerazione della causa in relazione alla funzione ovvero alla struttura del contratto; la causa in concreto e in astratto; la causa intesa come fondamento di riconoscibilità di effetti civili per i contratti innominati; il problema delle convenzioni atipiche sotto il profilo della tutela mediante processo formulare; la causa come criterio di individuazione di una disciplina giuridica; la causa quale parametro di valutazione della liceità contrattuale. L’analisi delle fonti giuridiche da cui trapela l’idea aristoniana di causa

consente all'A. di riflettere anche sugli influssi esercitati sul pensiero giuridico dall'elaborazione filosofica di 'causa', soffermandosi quindi sull'arricchimento semantico di 'causa' prodotto dal contributo di Cicerone e di Seneca. L'indagine si conclude con una articolata disamina della nozione di causa affermatasi tra Aristone e Ulpiano.

Nel 2005 viene pubblicata la monografia 'La domanda parziale nel processo civile romano'. Il fenomeno della *Teilklage*, indicata in Italia come 'domanda parziale', con terminologia che non trova esatto riscontro nelle fonti romane, corrisponde al concetto romano di *minus petere* o *minoris petitio* nel processo formulare. Ben conosciuto dai giuristi romani dell'età classica, il *minus petere* venne discusso soprattutto per quanto concerneva i modi attraverso i quali fosse realizzabile l'espressa limitazione del *petere* (in relazione a quanto indicato nell'*intentio*) per iniziativa dell'attore, in connessione con la *praescriptio* formulare. Ma il fenomeno rilevava al tempo stesso pure dall'angolo visuale del convenuto, sollevando una questione: al di fuori del caso in cui l'attore si fosse avvalso dell'esplicita limitazione contenuta nella *praescriptio*, il convenuto aveva facoltà di contrastare una domanda nella quale fosse stata richiesta soltanto una parte di ciò che l'attore avrebbe potuto pretendere? L'indagine si incentra, al riguardo, sulla *exceptio litis dividuae*, strumento – in precedenza poco studiato dalla romanistica – a noi noto grazie alle Istituzioni giurine e le cui origini è dato ravvisare nel processo formulare, sebbene ce ne risulti la sopravvivenza nell'ambito delle *cognitiones extra ordinem*. Dalla Massara sceglie di studiare il tema della domanda parziale nel sistema processuale romano osservandolo dal punto di vista del convenuto, sia in quanto terreno sul quale sono più ampie le aree inesplorate dalla letteratura tradizionale, sia perché la figura della *exceptio litis dividuae* appare degna di una specifica indagine, anche in considerazione delle gravi difficoltà incontrate oggi dagli studiosi e dagli operatori del diritto quando si prospetti il caso di una domanda parziale: in assenza di disposizioni che disciplinino espressamente la *fattispecie*, ci si adopera per trovare soluzioni plausibili ed eque, lavorando sulla interpretazione dei dati legislativi. Le argomentazioni attualmente suggerite al fine di rigettare il frazionamento della domanda da un lato fanno leva sulla considerazione che gli effetti del giudicato formatosi sulla prima porzione precludano i successivi giudizi in ordine al residuo; dall'altro lato, si richiama talora il principio di buona fede oggettiva (artt. 1175 e 1375 c.c. it.), su cui si baserebbe l'opponibilità dell'eccezione di dolo (filiazione dell'*exceptio doli generalis seu praesentis*). Una soluzione, quest'ultima, che opera un passaggio dal piano del diritto sostanziale al piano del diritto processuale, prevedendo peraltro l'applicazione di un rimedio di cui il nostro ordinamento non fa menzione. Dalla Massara si propone di osservare il fenomeno in prospettiva storica, nelle sue implicazioni sostanziali e processuali. Dopo avere riepilogato i dati ricavabili dalla testimonianza giurina

(Gai 4.56, 122), l'A. approfondisce la nozione di 'pars' alla luce di D. 44.2., 7, 21.2 e D. 50.16.25.1. Sottopone quindi ad esame la domanda parziale inerente ai diritti reali e ai diritti di credito, per tornare sull'*exceptio litis dividuae*, di cui sostiene l'estraneità rispetto al principio 'ne bis in idem', e procede quindi allo studio della domanda parziale nelle formule in factum e infine nelle *cognitiones extra ordinem*. Dalla Massara traccia così le conclusioni del suo percorso esegetico: da Gaio si evince l'idea della non illiceità del frazionamento della domanda, anche se 'non permittitur' il 'minus intendere', soluzione coerente nel quadro della tipicità del sistema classico delle azioni. Di norma, dunque, nel sistema del processo formulare la domanda non poteva essere frazionata, pena la soccombenza in giudizio. Ma l'*exceptio litis dividuae*, cui era affidato il compito di disciplinare il fenomeno della domanda parziale, era una eccezione dilatoria: potendo essere in qualche caso evitata (D. 12.1.13.1), essa induceva l'attore a un certo comportamento. Soprattutto, la protezione che lo *ius praetorium* riservava al convenuto veniva meno scaduto l'anno della carica magistratuale e sarebbe allora prevalsa la tutela degli interessi dell'attore. Con il prevalere delle *cognitiones* queste peculiarità si persero, in concomitanza con la promulgazione di provvedimenti imperiali che consentirono una maggiore elasticità nella gestione della domanda, rimettendo però ogni decisione al giudice.

'Obbligazioni pecuniarie' è un lavoro monografico del 2012, dedicato allo studio della struttura e della disciplina dei debiti di valuta. La ricerca si inquadra nei Fondamenti romanistici del diritto europeo. Dopo un'accurata disamina della categoria dei debiti di valuta, l'A. si dedica all'impatto sistematico della distinzione tra debiti di valuta e di valore per affrontare poi la discussione del principio nominalistico e dei suoi temperamenti. La parte più storica della ricerca si incentra sulla funzione del denaro (la moneta quale mezzo convenzionale di scambio in Grecia e a Roma) ed approda al fenomeno di smaterializzazione del denaro e relativa disciplina giuridica. Viene quindi all'esame il regime del pagamento anche in connessione con il problema della impossibilità della prestazione. Le forme di adeguamento convenzionale, giudiziale e legale della prestazione pecuniaria sono passate in rassegna con particolare attenzione per gli orientamenti giurisprudenziali interni e per le prospettive di diritto europeo, per la clausola *rebus sic stantibus*, per i principi di correttezza, buona fede e ragionevolezza. Il fenomeno degli interessi viene discusso dall'A. sulla base di un impianto storico che include i temi della specificità del denaro e della natura fruttifera del capitale, nonché del limite delle *usurae* nelle fonti romane e poi nella società mercantile. Segue l'articolata trattazione degli interessi corrispettivi, moratori (al cui riguardo spiccano le riflessioni in ordine al superamento della regola in *illiquidis non fit mora*), compensativi. In ordine ai diversi tipi di interessi, Dalla Massara discute poi i problemi sistematici. Il tema del maggior

danno da svalutazione viene trattato prendendo le mosse dal comma 2 dell'art. 1224 c.c.it., e se ne discutono la compatibilità con il principio nominalistico e i profili probatori alla luce degli orientamenti giurisprudenziali. Il riepilogo dei risultati raggiunti e alcune valutazioni conclusive completano il volume.

Nello stesso anno, 2012, è pubblicato lo 'Studio sui rapporti tra sententia iudicis e decisione arbitrale'. Finalità dell'indagine è l'approfondimento del ruolo del giudice nel processo formulare romano attraverso l'esegesi dei testi giurisprudenziali del periodo classico, idonei a lumeggiare i problemi posti dalle relazioni intercorrenti tra la sentenza emessa dallo iudex e la decisione pronunciata in sede di arbitrato. A tal fine, si rende necessario – avverte l'A. – meditare sulla struttura del *compromissum* (costruito sull'assunzione di impegni, riversati dalle parti in apposite stipulationes) e tenere presente che dalla decisione arbitrale non derivano gli effetti del giudicato: interessante, perciò, è la lettura dei brani in cui i prudentes discutono e sperimentano la possibilità di un coordinamento o, in casi particolari, addirittura di una integrazione tra sententia iudicis e lodo arbitrale. È appunto in questa prospettiva, di strumento di soluzione della controversia a carattere decisorio, che Dalla Massara guarda all'arbitrato e alla sua funzione, indicata da Paolo nella conduzione della lite a definizione. I rapporti tra sententia iudicis e decisione arbitrale e quindi la considerazione del lodo alla stregua di decisione giudiziale vengono indagati attraverso l'esegesi e il raffronto di D. 4.8.1, 11, 13, 30, 43; D. 4.8.43, D. 44.4.4.3. In ordine alla integrabilità tra sententia iudicis e decisione arbitrale sono esaminati svariati profili: l'effetto conformativo dell'accordo compromissorio, l'esecutività della decisione arbitrale, i livelli di integrabilità tra arbitrato e iudicium, il discrimine della necessitas iurisdictionis.

'Fondamenti e modelli nel diritto della vendita' è una monografia del 2020, con cui l'A. si propone un confronto tra i modelli giuridici della vendita e della sua tutela processuale, antichi e contemporanei, nazionali e transnazionali. Nel primo capitolo del libro Dalla Massara va alla ricerca delle matrici romane del sistema italiano vigente in materia di evizione e di circolazione della proprietà, mentre dedica il secondo capitolo al raffronto tra la vendita della tradizione romanistica e la vendita internazionale. Viene poi all'esame, nel terzo capitolo, il tema dell'onere della prova dei vizi del bene venduto, con particolare attenzione per resistenza e resilienza del modello della garanzia. Il quarto capitolo è interamente dedicato alle ricadute sugli assetti del sistema, provocate dalle due pronunce della Cassazione a sezioni unite del 2019 in tema di vendita. L'interruzione del termine di prescrizione e i vizi del bene venduto sono i temi studiati nel quinto capitolo. La ricostruzione storica e concettuale del sistema delle garanzie convenzionali in tema di cessione di partecipazioni è il tema al centro del sesto capitolo. Infine, il settimo capitolo consiste in un saggio in lingua inglese sui modelli giuridici antichi e moderni



di protezione del compratore di beni affetti da vizi di fatto. La trattazione, nel suo complesso, è quasi interamente intessuta di richiami e riferimenti alle radici romane delle soluzioni moderne e contemporanee e si inserisce pertanto nel solco dei Fondamenti romanistici del diritto europeo.

## ARTICOLI E CONTRIBUTI

‘Garanzia per evizione e interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita romana’ è un contributo del 2007 in cui l’A. affronta, alla luce delle fonti, le incerte e complesse tematiche legate alla nozione di evizione, all’origine della tutela per l’evizione nel contesto della *mancipatio*, alla tutela per l’evizione di *res nec mancipi*, alla *stipulatio habere licere*, *stipulatio duplae*, *stipulatio simplae*. Lo studio prosegue con l’analisi della tutela per l’evizione nell’ambito dell’*actio empti* e dell’impiego di essa in funzione di garanzia. L’A. mette dunque in evidenza una stratificazione di tutele diversamente strutturate, poi sfociata nella costruzione di un regime della garanzia per evizione, nel contesto dell’*actio venditi*, facente leva sulla interazione tra il principio della buona fede e la struttura del *sinallagma*.

Nel 2009 compare l’articolo ‘La causa del contratto nel pensiero di Aristone’: della necessità di un concetto’. Lo studio, che si presenta come una messa a punto ed una riflessione a posteriori, rispetto al lavoro monografico del 2004, focalizza, approfondisce e precisa alcune tematiche già toccate dall’A., con l’apporto di qualche nuovo spunto di riflessione. Circa la nozione di causa del contratto in Aristone, Dalla Massara discute l’opinione che la identifica con la *datio*, inserendo questa visuale nel contesto dei problemi della *condictio*. Dopo avere argomentato le ragioni che ostano alla identificazione della causa del contratto con la *datio*, l’A. esamina i presupposti del richiamo al *sinallagma*. Nell’inquadramento di Aristone, infatti, spicca il ruolo della *datio* nel contesto del *sinallagma* e chiari risultano anche all’A. gli influssi esercitati al riguardo dal pensiero filosofico greco, che determinato la trasposizione giuridica della causa *finalis aristotelica*.

Del 2010 è il contributo ‘L’adempimento parziale’, inteso a ripercorrere in prospettiva storico-teorica gli sviluppi dell’età moderna e contemporanea del tema in oggetto, approfondendo l’interesse tutelato dall’art. 1181 c.c.it., la riferibilità della norma al debitore (il dovere di adempiere per intero) e al creditore (facoltà di rifiuto dell’adempimento parziale), l’adempimento parziale con riserva di saldo, l’adempimento parziale ritenuto estintivo, l’adempimento parziale per iniziativa del creditore (questione della frazionabilità della domanda), gli indirizzi giurisprudenziali e il ruolo della buona fede oggettiva.

Nel 2011 compare il robusto contributo ‘Tra regole di validità e regole di correttezza: la sanzione processuale del dolo incidente’, con cui l’A., si propone di trattare dell’origine e della definizione della figura del dolo incidente e della sua sanzione processuale, nel particolare contesto della



bipartizione (sulla cui fondatezza ed operatività peraltro molto si discute, come opportunamente sottolinea Dalla Massara) tra regole di validità (regole 'formali' in quanto poste dal legislatore, la cui violazione espone il negozio alle conseguenze della invalidità) e regole di correttezza (regole 'virtuali' in quanto desumibili dall'ordinamento, la cui violazione genera invece una responsabilità risarcitoria). Nel risalire alle origini del dolo incidente, l'A. discute soprattutto la lettura di D. 4.3.7pr. e la tesi (facente capo a Biondi) che nega la configurabilità della distinzione tra *dolus incidens* e *causam dans* nel diritto romano classico, dal momento che l'*actio doli* avrebbe sempre e comunque condotto ad una condanna pecuniaria nell'*id quod interest*, e dunque a conseguenze invariabilmente risarcitorie (sarebbe stato ignoto al diritto romano classico il dolo implicante conseguenze caducatorie). Attraverso un lungo percorso esegetico, L'A. perviene alla conclusione che nel diritto romano il dolo si identificava nel dolo 'incidente' e, da questa visuale, nell'art. 1440 c.c.it. sarebbe ravvisabile una preziosa eredità dell'*actio doli*.

Nel 2017 Dalla Massara pubblica un articolo 'In tema di *exceptio rei residuae*: commisurazione dell'area di accertamento e funzione di concentrazione processuale'. Nella cornice generale del *minus intendere*, illustrato in Gai 4.56, si inserisce la problematica processuale legata all'*exceptio rei residuae*, su cui ci informa Gai 4.122. L'A., nel tracciare i profili della *fattispecie* in presenza della quale era opponibile l'eccezione *rei residuae*, si sofferma sull'unitarietà della situazione giuridica oggetto di accertamento da parte del giudice e sulla necessità che le *plures lites* siano tra loro interconnesse fino a costituire una situazione unitaria. L'A. perviene alla conclusione che la scelta dell'attore di commisurare un'area dell'accertamento inferiore rispetto alla integrale perimetrazione della controversia costituisse (analogamente a quanto risulta da Gaio con riguardo all'*exceptio litis divisae*) una modalità di esercizio della domanda giudiziale non illecita (*licet*), ma soltanto proibita (non *permittitur*): il convenuto poteva pertanto opporre l'*exceptio rei residuae* (dilatatoria), la cui funzione era quella di indurre a una certa concentrazione processuale.

'The Law and the Line: The Literary Mirroring of a Paradigm' è un articolo in lingua inglese pubblicato nel 2018 ed incentrato sulla nozione di 'confine' tra diritto e 'linea'. L'A. prende le mosse dalle mitiche origini di Roma per poi passare in rassegna passaggi di Kafka, Shakespeare, Defoe e Dostoevski al fine di ricostruire il significato della 'linea' quale confine sia territoriale sia metaforico, l'ancestrale esigenza umana di tracciare 'linee' giuridiche, di distinguere ciò che è proprio da ciò che è altrui, ciò che è lecito da ciò che non lo è. Anche l'arte – sottolinea l'A., richiamando le opere di Kandinsky – è istruttiva al riguardo. Lo studio si conclude con una riflessione sulla tendenza contemporanea alla 'indistinzione' ed alla resistenza ai tracciati netti, ravvisabile in tutti i campi del sapere e delle arti (queste ultime perfettamente

rappresentate, in tale senso, dalla tecnica del drip painting praticata da Pollock e dall'effetto visivo dei celebri 'punti', derivanti dalla sgocciolatura del colore).

Nello stesso anno, 2018, compare il contributo 'Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un'esemplificazione'. Si tratta di uno studio metodologico, avente ad oggetto i presupposti e i modi con cui siano sperimentabili – a giudizio dell'A. – nuove prospettive di ricerca orientate alla comparazione giuridica in chiave storica, nell'ambito dei Fondamenti del diritto europeo. Uno degli obiettivi essenziali è quello di non spezzare il filo del dialogo con la più ampia comunità dei giuristi e a questo fine urge – ammonisce Dalla Massara- mettere a punto nuove metodologie della ricerca, la quale si rivela frustrante se circoscritta ad un mero confronto tra le esperienze pregresse e gli assetti attuali. L'A. esemplifica la sua proposta di metodo di studio attraverso riflessioni sulla eccezione di dolo speciale o passato, sulla mappa semantica del dolo (e la sua natura delittuale), sull'abuso del diritto, sul frazionamento della domanda nella prospettiva diacronica.

Giudizio complessivo individuale del Commissario prof. Laura Solidoro sul prof. Dalla Massara

Il prof. Dalla Massara dimostra ampia esperienza didattica e intensa partecipazione alle attività di ricerca, in prospettiva interdisciplinare. Tutte le pubblicazioni del prof. Dalla Massara, di livello eccellente, si distinguono per rigore del metodo, profondità di pensiero, originalità del taglio della ricerca e delle conclusioni raggiunte, piena padronanza degli strumenti esegetici, coerenza dell'argomentazione (sempre stringente), chiarezza espositiva, assoluta continuità nella produzione, ottima collocazione editoriale. Nel complesso, l'attività didattica ed accademica e la vastissima produzione scientifica del prof. Tommaso Dalla Massara danno conto di una capacità di spaziare su tematiche disparate, sempre coerenti con il settore scientifico-disciplinare IUS/18. Gli interessi del prof. Dalla Massara paiono particolarmente incentrati sul diritto privato romano e sui fondamenti del diritto europeo, nell'ottica della internazionalizzazione e del dialogo con i giuristi dediti allo studio e alla pratica del diritto vigente. La costante e intensa partecipazione attiva alla vita della comunità scientifica, pure sul piano delle attività formative e professionalizzanti collegate con le materie di IUS/18, manifesta l'attitudine del prof. Dalla Massara a fornire un cospicuo contributo all'avanzamento delle discipline romanistiche anche nell'ambito più vasto delle scienze giuridiche contemporanee, nazionali e transnazionali.

Commissario: Patrizia Giunti

Il candidato Tommaso Dalla Massara è Professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona. Ai fini della presente procedura esibisce un curriculum eccellente e dodici pubblicazioni scientifiche, articolate in cinque monografie e sette saggi pubblicati in volumi collettanei e riviste. Tutte le pubblicazioni esibite sono individuali.

In dettaglio, i lavori monografici sono:

Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica, Cedam, Padova, 2004;

La domanda parziale nel processo civile romano, Cedam, Padova 2005;

Studio sui rapporti tra 'sententia iudicis' e decisione arbitrale, Jovene, Napoli 2012;

Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta, Cedam, Padova, 2012;

Fondamenti e modelli nel diritto della vendita, Jovene, Napoli 2020.

In dettaglio, i lavori qualificabili come articoli in volumi collettanei e riviste sono:

Garanzia per evizione e interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita romana, in La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, a cura di L. Garofalo, Cedam Padova, 2007, 277 ss.;

L'adempimento parziale, in Trattato delle obbligazioni, diretto da L. Garofalo e M. Talamanca. La struttura e l'adempimento, V, La liberazione del debitore, a cura di M. Talamanca e M. Maggiolo, Cedam Padova, 2010, 211 ss.;

Tra regole di validità e regole di correttezza: la sanzione processuale del dolo incidente, in Actio in rem e actio in personam. In ricordo di M. Talamanca, a cura di L. Garofalo, Cedam Padova, 2011, 609 ss.;

Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un'esemplificazione, in Diritto, Storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico, a cura di M. Brutti e A. Somma, Max Planck Institute Francoforte sul Meno, 2018, 111 ss.;

La causa del contratto nel pensiero di Aristone: della necessità di un concetto, in *Seminarios Complutenses de derecho romano*, 2009, 251 ss.;

In tema di 'exceptio rei residuae': commisurazione dell'area dell'accertamento e funzione di concentrazione processuale, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, LX, 2017, 273 ss.;

The Law and the Line: The Literary Mirroring of a Paradigme, in *Polemos*, 2018, 233 ss.

## MONOGRAFIE

“Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica”, Cedam, Padova, 2004. Corposa monografia articolata in nove capitoli, l'opera si apre con una serie di considerazioni di presentazione tematica, prospettazione metodologica e ricognizione sullo stato della dottrina, in cui fin da subito emerge l'attenzione dell'Autore per sviluppi e teorizzazioni paralleli a quelli propriamente romanistici e svolti dalla civilistica italiana del Novecento, esaminata –a fronte della celeberrima formulazione bettiana in termini 'funzionali'- nella valutazione della causa secondo i parametri di quella linea critica di 'costituzionalizzazione' del diritto civile emersa in particolare a partire dagli anni '60 del secolo scorso. Dopo una riflessione proiettata sul terreno propriamente lessicale e filologico per esplorare la multiforme portata semantica del termine causa, l'indagine si incanala, a partire dal terzo capitolo, nella *pars construens* propriamente romanistica attraverso la lettura esegetica del titolo *De pactis* del Digesto (D. 2.14) dal quale emerge D. 2.14.7 pr.-2, 'fulcro dei problemi della causa' alla luce in primo luogo del *responsum aristoniano*: sulla scorta del quale l'indagine relativa alla causa, generativa del *vinculum* in una relazione atipica, si estende ad abbracciare quella relativa al sinallagma che con la causa entra in una relazione funzionale di tutela del rapporto. Nel quadro di una rappresentazione polifonica, che nel successivo capitolo apre alle voci di Africano, Pomponio, Celso, Paolo e Ulpiano, l'indagine sulla causa si dispone ad affrontare, nel progredire della trattazione, profili ulteriori quali la considerazione per la causa in astratto e in concreto, la tutela in chiave formulare delle convenzioni atipiche, l'emergere della *condictio* e la configurazione della causa in rapporto alla misura della liceità del contratto: valutazioni la cui cifra tecnica si corrobora nel riscontro dei contributi recati dalla riflessione filosofica, vuoi nelle elaborazioni del pensiero greco, vuoi alla luce della vicinanza –che l'Autore non ritiene tuttavia determinante a questi fini- alle posizioni stoiche da parte di Cicerone e Seneca. In una lettura sintetica conclusiva, sostenuta dal riconoscimento del delinearsi dell'idea generale di contratto, anche in prospettiva del suo superamento, l'indagine si

chiude su una riflessione interna al sistema codicistico vigente e al prospettato abbandono della causa –anche a fronte dei progetti di codificazione europea attivi nel momento in cui la monografia vide la luce– nonché al ruolo della *consideration* nelle sue diverse declinazioni nell’ambito della *common law*.

“La domanda parziale nel processo civile romano”, Cedam, Padova 2005. Dal taglio più agile, ma non meno densa sul piano delle categorie concettuali coinvolte, la monografia apparsa nel 2005 affronta il tema della cosiddetta domanda parziale, ipotesi di domanda giudiziale avanzata per un valore inferiore rispetto a quanto legittimato dalla fattispecie generatrice della pretesa per la quale si agisce: ipotesi che la moderna processualciviltà affronta anche sotto il profilo dei limiti oggettivi del giudicato e che, nell’ambito dell’esperienza romanistica trova spazio nella rappresentazione del *minus petere*. Rispetto alla prevalente attenzione per la posizione dell’attore che consapevolmente limiti l’esposizione della propria pretesa mediante lo strumento della *praescriptio* nell’ambito della formula, Dalla Massara si propone di esaminare la posizione del convenuto: una scelta dichiaratamente motivata sulla base delle difficoltà presenti nell’esperienza attuale, sul piano pratico e teorico, in assenza di precise regole disciplinanti la fattispecie e di fronte alla necessità di procedere in via di ricostruzioni interpretative nelle quali prevalentemente soccorre il richiamo alla buona fede in senso oggettivo e dunque alla eccezione di dolo generale. La prospettiva storica che il lavoro offre si pone dunque come un momento di confronto diacronico e di dialogo tra esperienze, anche al fine di rafforzare la consapevolezza del moderno decisore. Alla luce della puntuale esegesi delle testimonianze delle fonti e di una ricognizione processuale complessiva tra *formulae in factum* e *cognitio extra ordinem*, l’Autore orienta la sua conclusione nel senso della non illiceità del *minus petere* che pure ‘*non permittitur*’: decisiva risulta dunque la funzione della *exceptio litis dividuae* per paralizzare la pretesa attorea, pur con i limiti offerti dalla annualità dell’editto e che trovarono una diversa definizione in seguito all’affermarsi delle *cognitiones*.

“Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta”, Cedam, Padova, 2012. Alla disciplina dei debiti di valuta, nella loro distinzione sistematica dai debiti di valore, è dedicata la ponderosa monografia del 2012, articolata in ben tredici capitoli, nella quale trova spazio un’accurata riflessione sulla portata del principio nominalistico. Muovendo dalla ricostruzione sul valore della moneta coniata nell’esperienza antica, greca e romana, e sulla funzione del denaro in sistemi economici a complessità progressivamente crescente, l’indagine arriva a prendere in esame le problematiche connesse alla smaterializzazione del denaro e ai connotati di fondo della prestazione pecuniaria. La connessa questione della rilevanza



degli interessi –che vengono declinati nelle loro molteplici tipologie- viene esaminata, e con puntuale acribia, sia sul piano storico che in relazione ai diversi profili di rilevanza economica e giuridica: ora in base alla natura fruttifera del denaro, ora alla luce dei limiti normativi imposti al tasso usurario. Grazie ad una riflessione maturata nell’ambito dei fondamenti del diritto europeo, l’indagine si offre ad una considerazione dei rapporti fra diritto nazionale e diritto europeo, dei principi di correttezza, buona fede e ragionevolezza, della clausola rebus sic stantibus.

“Studio sui rapporti tra ‘sententia iudicis’ e decisione arbitrale”, Jovene, Napoli 2012. Apparsa egualmente nel 2012, ma con un taglio ben più agile, la monografia si sofferma sulle dinamiche decisorie interne al processo formulare, alla luce della molteplicità degli ‘attori’ che convergono nella costruzione della vicenda processuale di età classica. In particolare l’indagine mette a fuoco –questione solo in apparenza marginale- il ruolo del *iudex* visto in un rapporto dialettico, alternativo ma anche sinergico, con il ruolo rivestito dall’*arbiter*. Muovendo da una considerazione sulla struttura del *compromissum* e dall’analisi delle testimonianze giurisprudenziali in tema, l’Autore lascia emergere la funzione decisoria riconducibile alla decisione arbitrale, di per sé priva degli effetti del giudicato, al contempo delineandosi la prospettiva di una possibile interazione con la *sententia iudicis*. La convergenza tra *sententia iudicis* e decisione arbitrale offre spunto per riflessioni ulteriori interne alla nozione stessa di *iurisdictio*.

“Fondamenti e modelli nel diritto della vendita”, Jovene, Napoli 2020. Frutto dell’insegnamento decennale di un corso monografico dedicato a questi temi, la pubblicazione del 2020 affronta con taglio diacronico gli snodi concettuali più significativi in rapporto al modello contrattuale compravendita, con particolare riferimento al sistema strutturato degli strumenti a garanzia del compratore. Pressoché interamente sostenuta dallo spirito di un dialogo tra modelli e sistemi ordinamentali, l’obiettivo della ricostruzione si focalizza sulla considerazione per le matrici romane delle soluzioni moderne. Appunto in questa chiave si pone l’indagine del primo capitolo, dedicata al tema ‘classico’ dell’evizione e della circolazione della proprietà considerate dal punto di vista delle matrici romane del sistema italiano vigente. Il raffronto tra modelli occupa anche il secondo capitolo, dedicato al confronto tra la vendita di tradizione romanistica e la vendita internazionale, mentre all’onere della prova e all’interruzione del termine di prescrizione in rapporto alla garanzia per i vizi del bene venduto sono dedicati i successivi capitoli dell’opera, sempre nello spirito inteso a cogliere gli ‘archetipi’ della tradizione giuridica continentale. La monografia si chiude con una riflessione di sintesi, svolta in lingua inglese, sul confronto tra modelli antichi e modelli moderni di protezione del compratore e conferma in modo ultimativo il senso di un

approccio metodologico inteso a far dialogare “antichi problemi dogmatici e nuovi scenari giurisprudenziali”.

#### ARTICOLI E CONTRIBUTI

“Garanzia per evizione e interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita romana”, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, Cedam Padova, 2007. Il saggio affronta, con puntuale attenzione rivolta alla interpretazione delle fonti e alla valutazione del complesso patrimonio bibliografico di riferimento, il tema della garanzia per evizione della quale viene esaminata l'origine nel quadro della *mancipatio*, il ruolo della *auctoritas*, l'affermarsi della *stipulatio duplae* e della *stipulatio di habere licere*: una pluralità di strumenti, che si sviluppano richiamandosi al loro interno entro un assetto stratificato di tutele che appaiono destinate a sfociare nel regime previsto in relazione alla *actio venditi*.

“L'adempimento parziale”, in *Trattato delle obbligazioni*, Cedam Padova, 2010. Il contributo affronta il tema dell'adempimento parziale, in prospettiva storico-teorica, focalizzando in particolare l'attenzione sull'art. 1181 c.c., del quale viene preso in considerazione l'interesse tutelato, valutata la riferibilità sia al creditore che al debitore, misurata la efficacia estintiva dell'obbligazione. L'attenzione riservata agli indirizzi giurisprudenziali qualifica ulteriormente la ricerca, in particolare nel richiamo operato dalla Suprema Corte alla categoria dell'abuso del processo, configurata in caso di disarticolazione della domanda giudiziale rispetto al suo unitario fondamento sostanziale.

“Tra regole di validità e regole di correttezza: la sanzione processuale del dolo incidente”, in *Actio in rem e actio in personam*. In ricordo di M. Talamanca, Cedam Padova, 2011. Il saggio, sviluppando l'indicazione metodologica intesa a focalizzare, problematizzandole, le strutture dogmatiche elaborate dalla Pandettistica nel raffronto con il sistema del diritto romano, affronta l'analisi della figura del dolo ‘*incidens*’ e della sua sanzione processuale nello scenario occupato dalla bipartizione tra regole di validità (che determinano l'attivazione di conseguenze demolitorie) e regole di correttezza (che determinano l'attivazione di conseguenze risarcitorie ma conservative del rapporto instauratosi tra le parti). In particolare l'Autore si interroga sull'origine del dolo *incidens* alla luce della testimonianza ulpiana in D. 4.3.7 pr ed in rapporto alla opinione dottrina che escluderebbe, almeno sino all'età giustiniana, la proponibilità di una distinzione tra dolo incidente e dolo determinante sulla base della natura unitaria dell'*actio doli*. Attraverso la puntuale esegesi delle opinioni dei *prudentes* ed il riscontro di

una letteratura amplissima sul tema l'Autore conclude in favore della esclusiva configurazione del dolo incidente.

Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un'esemplificazione, in *Diritto, Storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Max Planck Institute Francoforte sul Meno, 2018. Il saggio si pone come una riflessione di natura essenzialmente metodologica, intesa a ribadire l'importanza della comparazione diacronica e la necessità per gli studiosi del diritto romano di coltivare il filo del dialogo con i cultori di altri saperi giuridici. La proposta metodologica, riccamente argomentata, viene poi declinata, in via esemplificativa, nella prospettazione di un'indagine sulle categorie del dolo generale 'seu praesentis' e dell'abuso del diritto.

"La causa del contratto nel pensiero di Aristone: della necessità di un concetto", in *Seminarios Complutenses de derecho romano*, 2009. Il saggio riprende, ulteriormente approfondendole, alcune delle linee tematiche emerse nell'indagine monografica del 2004. In particolare, l'attenzione si concentra sulla nozione di causa presente all'elaborazione concettuale svolta da Aristone, rispetto alla quale si analizza con ulteriori approfondimenti l'influenza esercitata dal pensiero filosofico greco, essenzialmente nella forma della causa finalis aristotelica sulla quale si strutturava l'idea di funzione contrattuale.

"In tema di 'exceptio rei residuae': commisurazione dell'area dell'accertamento e funzione di concentrazione processuale", in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, LX, 2017. In rapporto alla tematica qualificabile in termini di 'domanda parziale' il saggio focalizza l'attenzione sulla struttura processuale dell'*exceptio rei residuae*, sottolineando la necessità di una considerazione in termini unitari delle *plures lites*, in vista di un accertamento altrettanto unitario da parte del *iudex*. In tale prospettiva si spiega il ruolo dell'*exceptio rei residuae* che interveniva di fronte alla restrizione processuale operata dall'attore rispetto alla latitudine della situazione sostanziale, ancora una volta prospettiva non illecita la quale, tuttavia, 'non permittitur'.

"The Law and the Line: The Literary Mirroring of a Paradigme", in *Polemos*, 2018. Il saggio in lingua inglese si pone nell'ottica di quella riconduzione, oggi sempre più diffusa, del sapere giuridico ai termini di un dialogo con altre forme espressive rappresentate, in primo luogo, dalla letteratura e dalle arti figurative. In questa prospettiva il saggio riflette sulla nozione di 'linea' intesa come definizione di limite o confine, sia materiale che metaforico: nozione in sé coesistente alla esistenza di un ordinamento che traccia i confini di liceità o illiceità delle azioni, accessibilità o inaccessibilità di spazi e tutele e che trova riflessi nelle soluzioni pittoriche e nelle rappresentazioni letterarie prese in considerazione dall'Autore.

Giudizio complessivo individuale del Commissario prof. Patrizia Giunti sul prof. Dalla Massara

Il prof. Dalla Massara esibisce un curriculum di eccellente qualificazione dal quale si evince una presenza di particolare risalto nell'ambito delle attività didattiche ed accademiche. Le pubblicazioni presentate ai fini della procedura, complessivamente considerate, si segnalano per un livello di qualificazione eccellente. Si lasciano apprezzare l'assoluto rigore metodologico, il pieno controllo della letteratura tematica, attinta anche nell'ambito di saperi giuridici ulteriori, la varietà degli obiettivi di ricerca, la ricchezza e coerenza delle argomentazioni, la densità delle riflessioni pur nella chiarezza dell'esposizione. L'evidente continuità dell'impegno scientifico si coniuga alla vocazione al dialogo interdisciplinare nell'ambito della scienza giuridica ed all'attenzione per i profili di contiguità con i cultori delle discipline positive.

#### Giudizio collegiale:

Preliminarmente la Commissione rileva che il Candidato Tommaso Dalla Massara è Professore di I fascia nel settore concorsuale 12H1, s.s.d. IUS/18 presso l'Università degli Studi di Verona, dove presta servizio come Professore ordinario dal 2014 e ciò gli dà pieno titolo per partecipare – come previsto dal Bando – alla presente procedura avente a oggetto la selezione di un professore di I fascia nel settore concorsuale 12H1, s.s.d. IUS/18.

#### Lavori scientifici

*a) Originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore nella metodologia*

Assai ampia varietà di temi trattati, sia classici che innovativi, attingendo a originalità nelle ricostruzioni proposte. Piena padronanza della metodologia e rigore nel suo utilizzo, con matura attenzione verso la ricostruzione storica e dogmatica. Complessivamente eccellente.

*b) Apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione*

Il candidato non esibisce lavori in collaborazione.

*c) Congruenza dell'attività del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche interdisciplinari*

Tutti i lavori sono pienamente congruenti con il settore disciplinare per cui è bandita la procedura. Nei lavori, sia monografici che riconducibili

ad altri generi, vi è una diffusa interdisciplinarietà sia con altri settori del diritto che con altri saperi.

d) *Valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica*

Ottimo.

e) *Continuità temporale della produzione scientifica, e suo grado di aggiornamento rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico-disciplinare*

La produzione scientifica è eccellente e continua. È inoltre pienamente aggiornata e significativamente innovativa.

Titoli:

a) *L'attività didattica svolta e, in particolare, nelle valutazioni comparative relative a posti di Professore universitario, l'attività didattica svolta a livello universitario*

Particolarmente intensa, ricca e continua.

b) *I servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri*

Numerosi e svolti anche in atenei stranieri.

c) *L'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri*

Assai intensa e svolta anche in prestigiosi istituti stranieri

d) *La fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati a attività di ricerca*

Il Candidato ha usufruito di assegni e di borse di studio finalizzati alla ricerca.

e) *L'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca*

Numerosa, continua e intensa.

f) *Il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale*

Si segnala il coordinamento di iniziative in campo didattico e la partecipazione a comitati di direzione di riviste e collane editoriali.

CANDIDATO: Marco Urbano SPERANDIO



## TITOLI

A seguito dell'analitica considerazione dell'intero curriculum del Candidato – che si tiene presente in tutte le sue articolazioni ai fini della valutazione –, si riporta quanto segue:

Professore associato per il settore scientifico-disciplinare N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre dal 2010.

Ha insegnato materie romanistiche come professore associato, dal 2007 al 2011, presso l'Università 'Mediterranea' di Reggio Calabria.

È avvocato iscritto nell'albo speciale dei professori universitari.

Ha conseguito nel mese di Ottobre 2014 l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 12/H1 Diritto romano e diritti dell'antichità, come professore di I fascia (2014).

Ha tenuto lezioni e conferenze nel corso di convegni nazionali e internazionali.

Ha coordinato nel 2015 il XIII Colloquio italo-francese Roma Tre-Poitiers e ha contribuito all'organizzazione a Roma Tre del seminario 'Diritto e natura nella storia del pensiero giuridico'.

Ha svolto attività di insegnamento, avendo, in particolare:

- la titolarità dell'insegnamento "Storia del diritto privato romano" presso l'Università degli Studi Roma Tre
- la titolarità dell'insegnamento "Esegesi delle fonti del diritto romano" presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Negli a.a. 1996/1997 e 1997/1998 è stato titolare di un contratto per lo svolgimento di un insegnamento integrativo del corso ufficiale di Storia del diritto romano presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Nel 2011 ha tenuto lezioni videoregistrate di Storia del diritto romano per l'Università telematica internazionale non statale 'Uninettuno'.

È stato componente di gruppi per la realizzazione di progetti di ricerca.

È membro del comitato scientifico e del comitato di redazione degli Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana.

È membro del comitato scientifico dell'Istituto 'Emilio Betti'.

È componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in discipline giuridiche del Dipartimento di Roma Tre.

Ha svolto e svolge incarichi istituzionali per conto delle Università presso cui presta servizio.

Vincitore di una borsa di studio del CNR per i mesi agosto-settembre 1999, goduta presso l'Institut für Rechtsgeschichte und geschichtliche Rechtsvergleichung dell'Università di Freiburg im Breisgau (Germania)

Visiting Professor presso la Faculté de droit et des Sciences Sociales de Poitiers (5-30 giugno 2019)

Presenta le seguenti pubblicazioni, tutte congruenti con il settore concorsuale: 1. 'Dolus pro facto'. Alle radici del problema giuridico del tentativo, Napoli, Jovene, 1998

2. 'Codex Gregorianus'. Origini e vicende, Napoli, Jovene, 2005

3. 'Nomen Christianum'. I. La persecuzione come guerra al nome cristiano, Torino, Giappichelli, 2009

4. Sullo scopo delle codificazioni tardoantiche, I: i 'codices' dell'età diocleziana, in «Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana», XVII/2, Roma, Aracne, 2010, 975-997

5. 'Incip(iunt) Tituli ex corpore Ulpiani'. Il 'liber singularis regularum' pseudoulpiano e il 'Codex Vaticanus Reginae 1128', in «Revue Internationale des Droits de l'Antiquité», Bruxelles, Service des Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 58 (2011), 357-392

6. Diocleziano e i cristiani. Diritto, religione, politica nell'era dei martiri, Napoli, Jovene, 2013

7. 'Gai scripta universa'. Note su Gaio e la 'legge delle citazioni', in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», Romae, Apollinaris, 79 (2013), 153-189

8. Costantino 'vescovo universale', in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 7 (2015), 1-17

9. L'impero e la 'ripa Gothica': vicende belliche, 'foedus' costantiniano, consacrazione ed esilio del 'vescovo dei cristiani in terra getica' (322-348 d.C.), in «Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana», XXI, Roma, Aracne, 2016, 539-570

10. Formalismo e antiformalismo in alcune costituzioni dell'imperatore Costantino, in M. BOUDOT – M. FAURE-ABBADE – M.U. SPERANDIO – D. VEILLON (éds.), Formalisme et néoformalisme, Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers / LGDJ, 2017, 5-24

11. Une règle de Papinien sur le ius publicum et son histoire (D. 2,14,38: 'ius publicum privatorum pactis mutari non potest'), in P. ALVAZZI DEL FRATE – S. BLOQUET – A. VERGNE (éds.), La 'summa divisio' droit publique/droit

privé dans l'histoire des systèmes juridiques en Europe (XIX<sup>e</sup> – XXI<sup>e</sup> siècles), Paris, Institut Universitaire Varenne, 2018, 71-92

12. Il 'Digesto Antegustiniano'. Osservazioni sui 'Fragmenta iuris' del 'Codex Vaticanus Latinus' n. 5766, in «Historia et ius. Rivista di Storia giuridica dell'età medievale e moderna», Roma, 15 (2019), 1-25

#### Giudizi individuali:

Commissario: Santino Vincenzo Mannino

Il candidato Marco Urbano Sperandio è Professore associato per il settore scientifico-disciplinare N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre dal 2010.

Ha conseguito nel mese di Ottobre 2014 l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 12/H1 Diritto romano e diritti dell'antichità, come professore di I fascia (2014).

Ha insegnato materie romanistiche come professore associato, dal 2007 al 2011, presso l'Università 'Mediterranea' di Reggio Calabria.

Negli a.a. 1996/1997 e 1997/1998 è stato titolare di un contratto per lo svolgimento di un insegnamento integrativo del corso ufficiale di Storia del diritto romano presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Nel 2011 ha tenuto lezioni videoregistrate di Storia del diritto romano per l'Università telematica internazionale non statale 'Uninettuno'.

È avvocato iscritto nell'albo speciale dei professori universitari.

Ha tenuto lezioni e conferenze nel corso di convegni nazionali e internazionali.

Ha coordinato nel 2015 il XIII Colloquio italo-francese Roma Tre-Poitiers e ha contribuito all'organizzazione a Roma Tre del seminario 'Diritto e natura nella storia del pensiero giuridico'.

È stato componente di gruppi per la realizzazione di progetti di ricerca.

È membro del comitato scientifico e del comitato di redazione degli Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, nonché membro del comitato scientifico dell'Istituto 'Emilio Betti'.

È componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in discipline giuridiche del Dipartimento di Roma Tre.

Vincitore di una borsa di studio del CNR per i mesi agosto-settembre 1999, goduta presso l'Institut für Rechtsgeschichte und geschichtliche Rechtsvergleichung dell'Università di Freiburg im Breisgau (Germania)

Visiting Professor presso la Faculté de droit et des Sciences Sociales de Poitiers (5-30 giugno 2019)

Ha svolto e svolge incarichi istituzionali per conto delle Università presso cui presta servizio.

Il candidato Sperandio esibisce le seguenti pubblicazioni, che spaziano entro un arco temporale di 21 anni e precisamente dal 1998 al 2019:

#### 4 monografie

1. 'Dolus pro facto'. Alle radici del problema giuridico del tentativo, Napoli, Jovene, 1998
2. 'Codex Gregorianus'. Origini e vicende, Napoli, Jovene, 2005
3. 'Nomen Christianum'. I. La persecuzione come guerra al nome cristiano, Torino, Giappichelli, 2009
4. Diocleziano e i cristiani. Diritto, religione, politica nell'era dei martiri, Napoli, Jovene, 2013

#### 4 contributi in volumi collettanei

1. Sullo scopo delle codificazioni tardoantiche. I: i 'codices' dell'età diocleziana, in «Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana», XVII/2, Roma, Aracne, 2010, 975-997
2. L'impero e la 'ripa Gothica': vicende belliche, 'foedus' costantiniano, consacrazione ed esilio del 'vescovo dei cristiani in terra getica' (322-348 d.C.), in «Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana», XXI, Roma, Aracne, 2016, 539-570
3. Formalismo e antiformalismo in alcune costituzioni dell'imperatore Costantino, in M. BOUDOT – M. FAURE-ABBADE – M.U. SPERANDIO – D. VEILLON (éds.), Formalisme et néoformalisme, Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers / LGDJ, 2017, 5-24
4. Une règle de Papinien sur le ius publicum et son histoire (D. 2,14,38: 'ius publicum privatorum pactis mutari non potest'), in P. ALVAZZI DEL FRATE – S. BLOQUET – A. VERGNE (éds.), La 'summa divisio' droit publique/droit privé dans l'histoire des systèmes juridiques en Europe (XIX<sup>e</sup> – XXI<sup>e</sup> siècles), Paris, Institut Universitaire Varenne, 2018, 71-92

#### 4 articoli in riviste

1. 'Incip(iunt) Tituli ex corpore Ulpiani'. Il 'liber singularis regularum' pseudoulpiano e il 'Codex Vaticanus Reginae 1128', in «Revue Internationale des Droits de l'Antiquité», Bruxelles, Service des Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 58 (2011), 357-392
2. 'Gai scripta universa'. Note su Gaio e la 'legge delle citazioni', in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», Romae, Apollinaris, 79 (2013), 153-189
3. Costantino 'vescovo universale', in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 7 (2015), 1-17

4. Il 'Digesto Antegiustiniano'. Osservazioni sui 'Fragmenta iuris' del 'Codex Vaticanus Latinus' n. 5766, in «Historia et ius. Rivista di Storia giuridica dell'età medievale e moderna», Roma, 15 (2019), 1-25.

Le 12 pubblicazioni sono tutte congruenti con il settore concorsuale di riferimento.

Dei 4 articoli esibiti, procedendo in ordine temporale di pubblicazione, il primo, intitolato «'Incip(iunt) Tituli ex corpore Ulpiani'. Il 'liber singularis regularum' pseudoulpiano e il 'Codex Vaticanus Reginae 1128'», risale al 2011. Esso propone una riflessione approfondita sul manoscritto attualmente classificato come Codex Vaticanus Reginae 1128 contenente, nei fogli 190bb-202ba fino alla riga 7, una breve trattazione di diritto romano, ordinata sistematicamente in ventinove titoli. Il candidato, osservando la quasi generale svalutazione oggi riservata all'indicazione Incipiunt Tituli ex corpore Ulpiani del Codex Vaticanus Reginae 1128, a prescindere di quale ne sia l'origine e chiunque ne sia stato l'autore, sottolinea che essa si rivelerebbe estremamente preziosa per il fatto di attestare che l'opera attribuita a Ulpiano era un corpus diviso in titoli. Il candidato si domanda altresì se la stessa indicazione, anziché individuare un semplice 'sommario' dell'opera, non costituisca un preciso riferimento a due caratteristiche essenziali dell'opera circolante in età tardo-antica sotto il nome di Ulpiano. Il lavoro è condotto con acribia e perviene a risultati senz'altro plausibili, palesando buona attitudine del candidato per la ricerca volta alla ricostruzione delle vicende che riguardano fonti essenziali per la conoscenza del diritto romano.

L'indicata attitudine emerge anche nei due articoli «'Gai scripta universa'. Note su Gaio e la 'legge delle citazioni'», e «Il 'Digesto Antegiustiniano'. Osservazioni sui 'Fragmenta iuris' del 'Codex Vaticanus Latinus' n. 5766».

Il primo lavoro, del 2013, ruota intorno al giurista Gaio e alla c.d. legge delle citazioni, muovendo dalla constatazione che il nome di Gaio ricorrerebbe per la prima volta in CTh. 1.4.3, la cd. 'legge delle citazioni', emanata da Valentiniano III nel 426 d. C.: fino ad allora, il personaggio parrebbe essere ignoto. Il candidato rileva che le ragioni di ciò sarebbero oscure, ma, spingendosi al di là di questo limite, attraverso un'attenta, approfondita e dotta analisi delle fonti, offre un affascinante percorso ricostruttivo, in cui la figura di Gaio esce dalle tenebre e assume in controluce contorni più precisi, fino a spiegare il motivo della scelta imperiale del 426 d.C. di dare particolare risalto alla sua opera nei processi, assieme a quella di tutti gli scritti di Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino.

Il secondo lavoro, intitolato «Il 'Digesto Antegiustiniano'. Osservazioni sui 'Fragmenta iuris' del 'Codex Vaticanus Latinus' n. 5766», è del 2019. Il



candidato mostra di essere consapevole che al 1820 risale la scoperta da parte del cardinale Angelo Mai di un manoscritto vaticano (Codex Vaticanus Latinus N. 5766), caratterizzato dal fatto di presentarsi come una vasta raccolta di estratti di scritti giuridici e di costituzioni imperiali. Nel saggio si rileva che gli attendibili calcoli di Wilhelm Felgenträger, renderebbero plausibile ritenere che la consistenza originaria dell'opera fosse di circa quattromila frammenti, finendo, quindi, per equivalere, sotto l'aspetto quantitativo, più o meno alla metà dei Digesta giustinianeî. Il candidato evidenzia altresì che il compilatore della raccolta e il titolo di quest'ultima, assieme al suo scopo, resterebbero comunque ignoti, mentre il tempo cui risalirebbe è controverso. In ogni caso, attraverso una sempre attenta ed efficace ricostruzione realizzata sul filo di una sempre prudente valutazione delle testimonianze disponibili, il candidato riesce a ricostruire i percorsi essenziali del manoscritto, ossia le sue vicende editoriali, fino al suo approdo finale.

Nel quarto articolo, intitolato «Costantino 'vescovo universale'», del 2015, il candidato si sofferma sulla presentazione dell'imperatore Costantino, da parte dello scrittore ecclesiastico Eusebio di Cesarea, nella sua Vita di Costantino, come 'vescovo universale nominato da Dio', sottolineando che quell'imperatore, ancorché si fosse occupato personalmente della chiesa cristiana e avesse convocato concili generali, si sarebbe limitato a delineare una visione in cui l'impero di Roma era sostenuto da un dio cristiano e si fondava sulla fede, con la conseguenza che dio, nel dargli il potere sovrano, gli avrebbe affidato il compito di proteggere i cristiani e di convertire tutti gli uomini alla vera fede. In definitiva, Costantino sarebbe stato un 'vescovo universale', investito di questa funzione e proprio a questa funzione complessiva avrebbe fatto riferimento quando, intrattenendo a cena i vescovi, avrebbe osservato di essere un vescovo di ciò che si trovava fuori dalla Chiesa: nel senso che egli aveva il compito di adoperarsi per eliminare il politeismo e promuovere il cristianesimo al di fuori delle frontiere dell'impero di Roma, oltreché ovviamente al suo interno. Il candidato entro questo quadro ricostruttivo di fondo, finisce per presupporre che Costantino si fosse compenetrato in un ruolo che lo vedeva come una sorta di missionario all'interno di una Chiesa e impero universali, trovando conferma dell'assunto in alcuni squarci di conoscenza desumibili dalla narrazione di Eusebio con riguardo alle concrete misure prese da Costantino, di cui si avrebbe sostanziale riscontro nel Codex Theodosianus. La ricerca propone spunti significativi. Appare condotta con attenzione verso le fonti e con buona valutazione della letteratura.

Dei quattro contributi in volumi collettanei, sempre procedendo in ordine temporale crescente, il primo, del 2010, è intitolato «Sullo scopo delle codificazioni tardoantiche, I: i 'codices' dell'età diocleziana». Il contributo si

sofferma sul significato di 'codificazione', guardando più specificamente al suo riferimento al mondo antico e, quindi, anche al mondo romano. Il candidato, quindi, muovendo dalla più precisa valenza attribuibile a codificazione, si sofferma sugli scopi delle quattro codificazioni realizzate nel mondo romano e, più specificamente, sulla presunta assimilabilità del Codex Gregorianus e del Codex Heromogenianus. Le problematiche legate a queste due codificazioni vengono esaminate con puntualità, tenendo conto della cospicua letteratura accumulatasi nel tempo. Dei vari autori richiamati nella monografia vengono esaminate le proposte ricostruttive in un gioco di distinguo e di adesioni, da cui scaturisce un quadro vivido, accompagnato dalla prospettazione della personale e sempre equilibrata lettura dei problemi, a cominciare da quello in merito all'individuazione degli autori dei due codici, della loro datazione e del luogo di pubblicazione, ma anche dal livello di loro elaborazione, dalla loro conformazione strutturale, dalla loro finalità. Significativo, in particolare, appare lo sforzo dispiegato dal candidato per tentare un chiarimento in riferimento alla differenza rilevabile fra il metodo di citazione delle costituzioni imperiali da parte dei giuristi classici e quello degli autori dei codices di età diocleziana, i quali, al contrario, si segnalano per la tendenziale conservazione del testo citato e per il loro richiamo senza commento.

Il secondo contributo in volume, del 2016, è intitolato «L'impero e la 'ripa Gothica': vicende belliche, 'foedus' costantiniano, consacrazione ed esilio del 'vescovo dei cristiani in terra getica' (322-348 d.C.)». Il lavoro analizza il trattato concluso fra Romani e Goti nel 332 d.C. e le problematiche ruotanti intorno a esso, con nello sfondo il ruolo specifico e più generale riconducibile a Costantino. Il candidato tiene conto della difficoltà poste dalla definizione del trattato nelle fonti come foedus o come pax firmata, oscillandosi, al riguardo, fra l'idea che sia stato un atto di sottomissione dei barbari oppure un atto che avrebbe segnato l'inizio della cristianizzazione dei Goti. Attraverso la rivisitazione delle fonti e dell'abbondante letteratura in materia, il candidato, facendo leva sul ruolo riconoscibile nella figura e nell'opera del vescovo Ulfila in relazione alla pax firmata dai Romani nel 332 d.C, finisce per ipotizzare che quest'ultima vada ricondotta all'interno di un lucido progetto egemonico, ispirato all'universalismo cristiano, teso a superare le tradizionali visioni delle relazioni internazionali.

Il terzo contributo in volume è intitolato «Formalismo e antiformalismo in alcune costituzioni dell'imperatore Costantino» e risale al 2017. Il lavoro, muovendo dalle riflessioni di Jhering in merito a un'asserita stretta interdipendenza fra due idee fondamentali alla base del diritto romano, ossia la libertà e la forma, considerate fra di loro in contraddizione soltanto apparente, si sofferma sul presunto offuscamento del formalismo nel corso dell'età imperiale di Roma, essendosi addirittura arrivati all'epoca di

Costantino ad affermare una vera e propria avversione/disprezzo nei suoi confronti. Il candidato, attraverso uno specifico excursus storiografico approfondisce il concetto di formalismo nell'esperienza romana attraverso, per soffermarsi quindi su alcune norme imperiali in tema di testamento dell'epoca di Costantino, in cui si è voluta vedere una conferma dell'assunto. Il candidato, ancorché nella consapevolezza di una persistente mancanza di testimonianze univoche, parrebbe propendere, in forza di una particolare lettura delle fonti, per l'idea di una certa contraddittorietà di Costantino in punto di formalismo testamentario.

Il quarto contributo, in lingua francese, risale al 2018 e si intitola «Une règle de Papinien sur le ius publicum et son histoire (D. 2,14,38: 'ius publicum privatorum pactis mutari non potest')». La ricerca ha come suo focus l'approfondimento del significato della regola richiamata in D. 2,14,38: 'ius publicum privatorum pactis mutari non potest' e risalente al giurista Papiniano. Il candidato, muovendo dal suo riflesso a margine di dibattiti particolarmente vivaci a ridosso della rivoluzione francese, ne propone la rivisitazione del significato nell'esperienza giuridica romana, gettando altresì uno sguardo sulle ricadute nel diritto intermedio. In particolare, la ricerca muove dal discorso di Portalis risalente al 14 Dicembre 1801 e dall'illustrazione dell'art. 8 del progetto di Code civil, con riferimento all'inderogabilità delle leggi sull'ordine pubblico e sul buon costume. Il tribuno Andrieux, nei giorni precedenti, l'aveva definito un dogma del diritto, che appariva la traduzione dal latino dei passaggi 'Privatorum pactio iuri publico non derogat' in Ulp. D. 50.17.45.1 e 'Ius publicum privatorum pactis mutari non potest' in Pap. D. 2.14.38, contestando al 'traduttore' di avere travisato l'originaria valenza di ius publicum. Il candidato propone rispetto a tutto ciò una particolare ricostruzione, cercando di mettere in rilievo i motivi a fondamento di questa mutata accezione.

Delle quattro monografie esibite, procedendo in ordine cronologico crescente, la prima risale al 1998. Essa è intitolata «'Dolus pro facto'. Alle radici del problema giuridico del tentativo» e ruota intorno al problema del tentativo nel diritto penale romano: il che, ovviamente, ha significato fare i conti con il giudizio tranchant di Mommsen, per il quale il diritto romano non avrebbe elaborato la nozione di tentativo e, di conseguenza, neppure una terminologia tecnica ad hoc. Il candidato, innanzi tutto, analizza la storiografia sul tema, rilevando correttamente la decrescente utilizzazione presso i romanisti dell'uso del termine 'tentativo' proprio dopo la pubblicazione dello Strafrecht di Mommsen, cosa, questa, cui si è accompagnato lo sviluppo del convincimento secondo cui sarebbero stati i giuristi medioevali ad elaborare la teoria del tentativo punibile. Quindi, la ricerca si concentra più direttamente sul materiale romano, da cui risulta confermata l'assenza anche di riferimenti al concetto di iter criminis, nonché

l'uso per una sola volta nel Digesto di Giustiniano del termine conatus. D'altro canto, non è dato rilevare neppure l'uso del verbo conari in riferimento alla materia criminale, mentre il verbo temptare si trova nel Codice Teodosiano per individuare il caso del delitto consumato. Nonostante la rilevazione di questo quadro, il candidato procede nello sforzo teso a verificare se risulti possibile enucleare dalle fonti un 'pensiero latente' dei giuristi romani riconducibile a un'idea incognita di tentativo. Al riguardo, proprio l'analisi della casistica giurisprudenziale renderebbe comunque evidente l'esistenza di oscillazioni e di apparenti incongruenze. Volendo andare oltre questa conclusione, il candidato guarda perciò all'espressione inire consilia rilevabile in Cicerone, cercando di verificarne il significato tecnico: questa riflessione lo porta a concludere che l'espressione consilia non avrebbe indicato in specifici contesti una semplice manifestazione di volontà antiggiuridica, quanto piuttosto il complotto, la cui sostanza imponeva la repressione proprio facendo riferimento alla fase preparatoria di una certa azione criminosa; tanto è vero che la conclusione trova conferma, ancorché in un'epoca tarda, al livello del Codex Theodosianus e precisamente in CTh. 9.14.3, con riguardo ai complotti orditi contro la vita di magistrati e senatori. Sulla base di questi convincimenti, il candidato, tuttavia, non ritiene di potere abbracciare la c.d. teoria soggettivistica, ossia la prospettiva che ammette l'enucleazione nel diritto criminale tardo-repubblicano di una regola generale in merito all'incriminabilità del consilium criminoso concretizzatosi in atti univoci e percepibili, prescindendo dal loro esito. Altrettanto inaccettabile appare al candidato ricorrere più specificamente alla figura del 'delitto tentato' al fine di interpretare l'antitesi ciceroniana exitus-consilia, riecheggiata da alcuni rescritti di Adriano in tema di omicidio. Infatti, l'analisi del primo caput della lex Cornelia de sicariis renderebbe evidente che i concetti di animus e di voluntas ricorrevano prima dell'età cui risalgono i rescritti adrianei, avendo trovato circolazione a margine dell'interpretazione del caso dell'ambulare cum telo. Il candidato ritiene, pertanto, di non escludere che la lex Cornelia de sicariis potesse essere applicata, ben prima dell'età adrianea, al 'tentato omicidio'. D'altro canto, neppure il rescritto adrianeo in D. 48.8.1.3 e Coll. 1.6.1-4 ricondurrebbe al tentativo, facendo piuttosto riferimento alla figura dell'omicidio 'preterintenzionale' nella misura in cui avrebbe stabilito che l'omicidio perpetrato senza voluntas occidendi nel corso di una rissa si potesse punire con una pena meno severa, concludendosi così uno percorso interpretativo della lex Cornelia de sicariis et veneficis iniziatosi nella tarda Repubblica. Il candidato si sofferma altresì sulla massima che il giurista Callistrato attribuisce ad Adriano (D. 48.8.14) «*in maleficiis voluntas spectatur, non exitus*», di norma interpretata come affermazione del primato della volontà sull'evento, rilevandone la sostanziale ambiguità. Infatti, facendo leva sulla rilettura di D. 48.19.16.8, il candidato sostiene che esso rafforzerebbe l'ipotesi che la distinzione concettuale tra voluntas e casus, mai superata dalla legislazione imperiale, implicasse il principio secondo cui si



poteva essere chiamati a rispondere solo di ciò che si era voluto commettere, e non di ciò che fosse accaduto: il che, concettualmente, troverebbe pendant nella massima richiamata da Callistrato, ispirata, a sua volta, alle idee di *humanitas* e di *clementia*. La monografia si conclude con la riflessione sul senso da attribuire all'*effectus sceleris* e alla *voluntas perniciosae libidinis* in tema di pudicitia e all'*effectus* e alla *voluntas sceleris* nelle fonti di età tardo-antica, da cui il candidato trae spunto per negare l'avvenuta generalizzazione del concetto di tentativo. Nelle considerazioni finali, il candidato si sofferma specificamente sull'idea che il frazionamento ideale dell'*iter criminis*, su cui trova terreno fertile un compiuto concetto di tentativo, debba collegarsi alla scienza criminalistica medioevale e moderna. Primariamente, all'approfondimento teorico di Jacques de Rèvigny, a seguito di una compiuta elaborazione della sequenza *actus proximus-actus remotus*, grazie alla quale si finiva per scomporre il comportamento dell'agente e per ammettere la punibilità del solo *actus proximus*. Ponendosi su questa linea di pensiero, Cino da Pistoia, Jacopo Butrigario, Baldo degli Ubaldi sosterranno la punibilità dell'*actus proximus* con la stessa pena del delitto consumato, ammettendo, però, una pena più lieve per l'*actus remotus* e la punibilità della *cogitatio* esclusivamente per i crimini di lesa maestà e di eresia. Si tratta, indubbiamente, di una ricerca seria, condotta con acribia, buon approccio esegetico e ampia valutazione della letteratura.

Relativamente più recenti sono le altre 3 monografie esibite dal candidato: «'Codex Gregorianus'. Origini e vicende», del 2005, «'Nomen Christianum'. I. La persecuzione come guerra al nome cristiano», del 2009, «Diocleziano e i cristiani. Diritto, religione, politica nell'era dei martiri», del 2013.

La monografia «'Codex Gregorianus'. Origini e vicende» analizza le origini e le vicende del *Codex Gregorianus*, muovendo dalla considerazione della valenza del termine *codex*, che, nel linguaggio giuridico del mondo tardoantico, indicherebbe la raccolta di costituzioni imperiali. Il candidato avvia la sua riflessione facendo riferimento all'incipit della costituzione con cui Teodosio II concepì il primo progetto del suo codice: «*ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis*» (di CTh. 1.1.5), sottolineando che la frase alluderebbe al modello indicato dall'imperatore ai propri commissari, corrispondente a quello del codice Gregoriano, oltreché del codice Ermogeniano. Rispetto a questo dato testuale, il candidato sviluppa la sua ricerca verso il tentativo di esplorare le origini e le vicende del *Codex Gregorianus*. La ricerca fa riferimento ai principali studi e tentativi palinogenetici, mettendo in evidenza vari aspetti oscuri della tradizione, tra i quali spiccano l'incertezza riguardo all'ambiente in cui prese vita il codice Gregoriano, al concreto rapporto con il *Codex Hermogeniano* e all'effettiva autonomia delle due raccolte, alle finalità antiquarie o pratiche di esse. Il tentativo di sciogliere questi dubbi resta parzialmente affidato all'analisi della *subscriptio* delle costituzioni dioclezianee, che nei due codici presenta rilevanti diversità, corroborando l'ipotesi di diverse provenienze e di



distinte modalità nella raccolta del materiale raccolto nei due codici. L'esame dei contenuti dell'opera rafforzerebbe l'ipotesi che le fonti del Gregoriano fossero variegata e non si limitassero a quanto si trovava negli archivi imperiali, circostanza, questa, che incide sull'ipotesi dell'appartenenza dell'autore del codice Gregorianus, come risulta da Int. CTh. 1.4.3 alla burocrazia diocleziana. Il candidato, quindi, sostiene che il Codex Gregorianus risalirebbe all'epoca diocleziana, essendone stato autore un personaggio che rimane sostanzialmente misterioso, ancorché in Int. CTh. 1.4.3 dove peraltro viene un Gregoriano viene definito iuriconsultor, assieme a Ermogeniano, Gaio, Papiniano, Paolo. Il codex Gregorianus avrebbe altresì costituito il prototipo di tutte le successive raccolte di costituzioni imperiali, fino al Codex di Giustiniano. Inoltre, la ricerca mette in luce che le disomogeneità rilevabili fra Codex Gregoriano e Codex Ermogeniano con riguardo al materiale in essi raccolto, alla struttura interna, alla cura nella redazione, inducono a ipotizzare la provenienza dei due codici da ambienti diversi e la finalità diversa delle due raccolte: quanto meno perché il codice Gregoriano, a differenza del codice Ermogeniano, presenta un'accentuazione scientifica, forse da attribuire al fatto che il suo autore potrebbe essere stato un antecessor beritese o un adessor del governatore di Siria. Anche l'articolazione interna del codice Gregoriano appare il riflesso di un elevato grado di capacità elaborativa da parte del suo autore, rifacendosi la sua sistematica sostanzialmente all'ordine editale e emergendo dai contenuti anche interessi di natura storica. Nella monografia, si ricorda poi l'opinione assai diffusa che vuole collegare l'origine del primo Codex Gregorianus alla 'rivoluzione editoriale' con cui si sarebbe sancita, fra la fine del III e l'inizio del IV sec. d.C., la definitiva affermazione del 'libro' (codex) sul 'rotolo' (volumen), sottolineando che il termine codex in riferimento al Gregorianus debba indurre a pensare che esso indichi piuttosto una raccolta di regole scritte e convalidate. Particolarmente apprezzabile si presenta la riflessione in merito all'oggettivo successo avuto dal Codex Gregorianus, come testimoniato dalle 'vicende' dell'opera, ossia dalle sue varie riedizioni, nonché dalla sua sicura circolazione in entrambe le parti dell'impero romano. In definitiva, questa monografia del candidato si segnala senz'altro per l'eccellenza dell'impianto e degli esiti cui perviene.

«'Nomen Christianum'. I. La persecuzione come guerra al nome cristiano», del 2009, è una breve monografia che si situa a metà strada, come segnalato dallo stesso autore, in una tendenziale linea di continuità fra precedenti ricerche e la più ampia monografia «Diocleziano e i cristiani. Diritto, religione, politica nell'era dei martiri», Napoli, Jovene, del 2013, da lui dedicata alla persecuzione diocleziana. Il lavoro si concentra sul problema del fondamento giuridico delle persecuzioni contro i cristiani, a partire da Nerone per giungere a Diocleziano. Il candidato contesta che possa definirsi un paradosso il fatto che nell'impero romano si qualificava il cristianesimo come un crimine solo a seguito di denuncia, evidenziando che anche la

caratterizzazione della coercitio magistratuale non chiarisce del tutto il paradosso in questione, se si guarda a quanto dice Tertulliano (apol. 1.4; 2.3) e cioè che solo ai cristiani era impedito di difendersi a fronte della vera finalità del processo contro di loro intentato: in definitiva, accertare con il processo e nel processo quanto desiderava l'odio pubblico e quindi la confessione del nomen cristiano e non l'esame delle accuse; il che conduceva alla condanna una volta che risultasse verificato il nomen. Ne discendeva che rispetto al crimine di cristianesimo era sufficiente la denuncia. Più in particolare, nella monografia, attraverso l'esame delle fonti letterarie, giuridiche e soprattutto dell'epistolario pliniano conferma l'ipotesi che almeno fino a Diocleziano il vero fondamento delle persecuzioni dei cristiani sarebbe stato il nome cristiano: in sostanza, solo la professione di fede. Il che, a sua volta, conduce lo stesso candidato a escludere che il vero fondamento dell'accusa e della condanna risiedesse nel sacrilegium e nella lesione della maiestas, ancorché essi fossero fattispecie criminose di norma imputate ai cristiani. Nella monografia, più in dettaglio si sostiene che i cristiani, intorno al 110 d.C., sarebbero già stati accusati e condannati per il nomen, cioè per la semplice appartenenza a una setta considerata sovversiva, mentre, quasi un secolo dopo, sempre Tertulliano, nell'Apologeticum, dirà con chiarezza che il destino dei cristiani era scritto, per l'appunto, nella loro professione di fede: «non scelus aliquod in causa esse, sed nomen».

La successiva monografia, intitolata «Diocleziano e i cristiani. Diritto, religione, politica nell'era dei martiri», Napoli, Jovene, del 2013, si pone in linea di continuità con la precedente monografia, intitolata «'Nomen Christianum'. I. La persecuzione come guerra al nome cristiano», il candidato approfondisce la politica religiosa di Diocleziano, quale artefice dell'ultima sfida lanciata da Roma ai cristiani: infatti, essi avrebbero successivamente ottenuto con la svolta costantiniana legittimità giuridica. Ponendosi sulla scia degli studi che hanno teso a esaltare i singoli fenomeni di persecuzione, accentuando l'aspetto della loro natura e della loro modalità di esplicazione, anche al di là delle specifiche convinzioni personali dei vari imperatori o funzionari, il candidato concentra la sua ricerca, per l'appunto, sulla persecuzione diocleziana attraverso l'analisi della sua genesi, del suo sviluppo e devoluzione e dei suoi esiti. In particolare, il candidato guarda alla persecuzione diocleziana, ripromettendosi di analizzarne le ragioni, non senza porsi il problema di spiegare le ragioni per cui l'imperatore avrebbe atteso 19 anni prima di lanciare la sua politica contro i cristiani. Il candidato mostra di essere consapevole delle incertezze che residuano in letteratura e del carattere tutt'altro che convergente delle fonti: ciò lo conduce a rivisitare le diverse ipotesi formulate dalla dottrina, dedicandosi, quindi, all'esame delle parole di Eusebio, nonché dei presumibili dissidi sorti all'interno della Chiesa, rispetto ai quali alcuni scrittori cristiani avrebbero preferito dare le responsabilità della reazione diocleziana a Galerio. Il candidato, poi,

concentra la sua ricerca sull'edictum diocleziano in materia e sulla grande persecuzione allora scatenata nelle sue diverse sfaccettature. Secondo il candidato, la distruzione del cristianesimo si sarebbe comunque potuta realizzare, a giudizio di Diocleziano, senza prevedere la pena di morte, grazie al ripristino dei provvedimenti di Valeriano contro il clero, gli honestiores e i Caesariani, ma anche con il ricorso alla tortura per indurre gli accusati all'apostasia: un'impostazione ricostruttiva, questa, che dovrebbe indurre nella conclusione secondo cui l'inasprimento delle misure persecutorie contro i cristiani sia da ricondurre a Galerio, potendosi ciò specificamente ricavare dalla lettura di un passaggio del c.d. "editto di tolleranza" risalente al 311. La ricerca è senz'altro ricca di spunti critici, sempre ben condotta e adeguatamente articolata lungo l'asse dei dati desumibili dalle fonti e sostenuta da adeguato dialogo con la dottrina. Nel complesso, il candidato analizza un vasto numero di fonti, la cui interpretazione è sintetizzata in un'esposizione di agevole lettura anche da parte di chi risulti essere relativamente a digiuno sul tema.

Giudizio complessivo individuale del Commissario prof. Vincenzo Mannino sul prof. Sperandio

Con riguardo ai titoli esibiti va sottolineato che il Candidato palesa una buona esperienza nell'insegnamento e nella ricerca in Italia e all'estero, nonché un buon impegno dal punto di vista della partecipazione a vari progetti di ricerca, del contributo alla vita dell'istituzione universitaria.

Con riguardo alle pubblicazioni, va sottolineato che sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e tutte qualificate dalla ottima collocazione editoriale da cui discende la sicura diffusione all'interno della comunità scientifica.

Nel complesso, le pubblicazioni del candidato rivelano un costante impegno scientifico. Risulta chiaramente un percorso nella ricerca romanistica che raggiunge di sovente risultati maturi, apprezzabili e ricorrentemente innovativi, grazie all'utilizzazione attenta delle fonti e un'adeguata sensibilità storica. La produzione del candidato Sperandio, conseguentemente, si lascia apprezzare per il raggiungimento di un livello complessivamente qualificabile come buono, attingendo a livelli di sicura eccellenza con la monografia 'Codex Gregorianus'. Origini e vicende, Napoli del 2005, che, sotto questo punto di vista, merita senz'altro specifica menzione. Più in generale, va sottolineato che la qualificazione sopra indicata dei prodotti della ricerca del candidato discende dalla loro continuità e consistenza quantitativa, nonché dal loro grado di originalità e innovatività, nonché dal metodo adottato. La produzione si palesa altresì sostenuta con costanza da controllato approccio esegetico, dalla buona discussione della dottrina, da adeguato inquadramento storico delle problematiche affrontate anche con il sostegno di un metodo improntato a misurata interdisciplinarietà.

Commissario: Laura Solidoro

Il prof. Marco Urbano Sperandio, Professore associato di IUS 18 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi Roma Tre dal 2011 (ma già in servizio dal 2007 come Professore associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria) ed idoneato alla I fascia docente nell'ottobre 2014, esibisce un curriculum ben articolato e dodici pubblicazioni scientifiche, di cui quattro sono studi monografici e otto sono scritti minori.

## MONOGRAFIE

'Dolus pro facto. Alle radici del problema giuridico del tentativo', del 1998, è uno studio monografico destinato alla ricostruzione del tentativo nel diritto penale romano e dunque alla verifica del buon fondamento dello stroncante giudizio espresso da Mommsen, il quale asseriva che il diritto romano non elaborò per il tentativo né una nozione né una terminologia tecnica. Dopo un excursus storiografico – che consente all'A. di rilevare la netta diminuzione, negli studi della romanistica, del ricorso al termine 'tentativo' dopo la pubblicazione dello *Strafrecht* mommseniano, nonché il radicarsi della convinzione che soltanto i giuristi medioevali pervennero alla elaborazione della teoria del tentativo punibile – Sperandio passa al vaglio i materiali di studio relativi all'età romana. L'A. sottolinea che il pensiero giuridico romano in effetti non conobbe la locuzione e neppure il concetto di *iter criminis*, mentre il vocabolo *conatus* compare nei Digesti una volta sola (in un contesto, peraltro, in cui ne va esclusa la punibilità), il verbo *conari* non risulta mai usato con riferimento alla materia criminale e, infine, l'impiego del verbo *temptare* nel Codice Teodosiano vale ad indicare il delitto perfettamente consumato. Ciononostante, l'A. si propone di verificare se l'analisi della casistica consenta di enucleare un 'pensiero latente' dei giuristi romani (felice espressione di Ferrini), ovvero un criterio in forza del quale essi operavano concretamente, pur senza avere formulato esplicite concettualizzazioni sul tema allo studio. L'esame delle soluzioni proposte dai giuristi per casi particolari (Paul. D. 48.8.7; Call. 48.8.14; Claud. Sat. D. 48.19.16.8; Paul. D. 50.16.53.2; P.S. 5.23.3) palesa tuttavia notevoli oscillazioni ed apparenti incongruenze, che rendono difficile risalire ad un pensiero univoco. Sperandio rivolge allora la sua attenzione al significato tecnico dell'espressione *inire consilia* nel linguaggio ciceroniano, pervenendo alla conclusione che in particolari contesti il vocabolo *consilia* non indicava la semplice manifestazione di volontà antiggiuridica, bensì il complotto, il quale non può che essere represso nella fase preparatoria, così come del resto risulta, per un'epoca molto posteriore, da CTh. 9.14.3, relativamente ai complotti orditi contro la vita di magistrati e senatori (disposizione che richiama la disciplina del *crimen maiestatis* quale doveva essere già al tempo



di Cicerone, come suggerisce il richiamo ivi contenuto agli antichi iura). Alla luce di tali acquisizioni l'A. respinge però la teoria soggettivistica, secondo cui il diritto criminale tardo repubblicano avrebbe previsto come regola generale l'incriminabilità del consilium criminoso manifestato da atti esterni univoci, a prescindere dal loro esito: Cicerone intendeva enunciare un principio valido non per tutti i crimina, ma per la specifica fattispecie criminosa prevista dalla lex Cornelia maiestatis. Del tutto infondato – sostiene Sperandio – è poi il ricorso alla moderna figura di 'delitto tentato' al fine di interpretare la problematica legata all'antitesi ciceroniana exitus-consilia, di cui si ritrova l'eco in alcuni rescritti adrianei in tema di omicidio (Marcian. D. 48.8.1.3; Coll. 1.6; Call. D. 48.8.14). L'analisi del primo caput della lex Cornelia de sicariis (l. 4.18.5; Marcian. D. 48.8.1pr.; Sen. de ben. 5.14.2) attesta che i concetti di animus e di voluntas si erano affermati in un'età anteriore rispetto ai rescritti adrianei, sotto la spinta interpretativa della fattispecie dell'ambulare cum telo. Sperandio ritiene, pertanto, di non escludere che la lex Cornelia de sicariis potesse essere applicata, ben prima dell'età adrianea, al 'tentato omicidio'. La portata innovativa del rescritto adrianeo in D. 48.8.1.3 e Coll. 1.6.1-4 (dove si affronta una problematica diversa da quella del tentativo) sarebbe da indicare piuttosto nella enucleazione della figura dell'omicidio 'preterintenzionale' (stabilendo che l'omicidio commesso senza voluntas occidendi nel corso di una rissa può essere punito con una pena meno severa), quale punto di approdo di uno sviluppo interpretativo della lex Cornelia de sicariis et veneficis già iniziatosi nella tarda Repubblica. Quanto alla massima attribuita da Callistrato ad Adriano (D. 48.8.14), *in maleficiis voluntas spectatur, non exitus*, Sperandio rileva l'ambiguità della formulazione, tradizionalmente intesa come volta a sancire il primato della volontà sull'evento (Casavola). L'esegesi di D. 48.19.16.8, passo che l'A. ritiene essere stato spesso frainteso, corrobora l'ipotesi che la distinzione concettuale tra voluntas e casus, mai disattesa dalla successiva legislazione imperiale, sottenda il principio secondo cui si deve rispondere soltanto di ciò che si è 'voluto' commettere, non di ciò che è 'accaduto', perfettamente rispecchiato nella massima adrianea sopra citata, ispirata alle idee di humanitas e di clementia. Lo studio si completa con l'esame di effectus sceleris e voluntas perniciosae libidinis in tema di pudicitia e di effectus e voluntas sceleris nelle fonti dell'età tardoantica, dalle quali non risulta l'avvenuta generalizzazione del concetto di tentativo. Nelle considerazioni finali su genesi e struttura del delitto, Sperandio avverte che il frazionamento ideale dell'iter criminis – su cui attualmente si imposta il problema giuridico del tentativo – è un topos della scienza criminalistica medioevale e moderna. Con la elaborazione della categoria concettuale actus proximus-actus remotus, da parte di Jacques de Rêvigny, si viene a scomporre la condotta dell'agente e ad affermare la punibilità criminaliter del solo actus proximus. Su questa scia, Cino da Pistoia, Jacopo Butrigario, Baldo degli Ubaldi sostengono la punibilità dell'actus proximus con la stessa



pena del delitto consumato e l'irrogazione di una pena più lieve per l'*actus remotus*, ammettendo la punibilità della *cogitatio* soltanto per i crimini di lesa maestà e di eresia.

Nel 2005 viene pubblicato lo studio monografico su 'Codex Gregorianus. Origini e vicende'. Sperandio prende le mosse dall'espressione iniziale di CTh. 1.1.5, la costituzione con cui Teodosio II concepiva il primo progetto del suo codice: *ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis*. La fase alludeva al 'modello' proposto da Teodosio ai commissari: il codice Gregoriano e il codice Ermogeniano (il cui ordo fu però, secondo l'opinione dominante, ricalcato sul primo). Ma quali sono – si chiede Sperandio – le origini, i motivi ispiratori, i precedenti di questo modello? E cosa può dirsi della personalità del suo autore (un componente della cancelleria imperiale; oppure un maestro di diritto della scuola di Berito, secondo la congettura di Mommsen, ritenuta da Sperandio tra le più plausibili), di cui non conosciamo con sicurezza neppure il nome? Non aiuta, nella ricerca di risposte a queste domande, il carattere indiretto e frammentario della tradizione manoscritta, tale da indurre persino il dubbio che il Gregorianus non fosse, in origine, un codex. L'A. ripercorre i principali studi e tentativi palinogenetici, mettendo in evidenza alcuni ulteriori aspetti oscuri. Tra questi, vi sono l'incertezza in ordine all'ambiente – geografico e culturale – del codice Gregoriano, che nulla rende certo essere lo stesso dell'Ermogeniano, e in ordine alle finalità (antiquarie o pratiche) delle due raccolte. Dubbi, questi, che l'A. si propone di sciogliere almeno in parte attraverso l'analisi della *subscriptio* delle costituzioni dioclezianee, che nei due codici presenta differenze di rilievo, avvalorando l'ipotesi di diverse provenienze e modalità di raccolta dei materiali raccolti nei due codici. L'esame dei contenuti dell'opera rafforza l'idea che le fonti del Gregoriano fossero disperate (l'origine siriana dei testi è segnalata da più studiosi) e non limitate agli archivi imperiali, il che addensa ulteriori perplessità sull'ipotesi dell'appartenenza dell'autore del codice Gregorianus, come risulta da Int. CTh. 1.4.3, dove peraltro viene definito *iurisconsultor*, insieme a Ermogeniano, Gao, Papiniano, Paolo- alla burocrazia diocleziana. La datazione dell'opera è indicata da Sperandio ad un periodo non di molto successivo al maggio del 295 (mentre l'Ermogeniano sarebbe stato pubblicato poco dopo, prima del 300). Le disomogeneità tra Gregoriano ed Ermogeniano, in termini di materiali raccolti, strutturazione interna dell'opera, cura nella redazione, consentono di ipotizzare la provenienza dei due codici da ambienti diversi e la finalità delle due raccolte non identica. A differenza del codice Ermogeniano, preordinato a rispondere ad interessi pratici, il codice Gregoriano rispecchia la vocazione scientifica del suo autore, antecessor beritese o adessor del governatore di Siria. Quanto alla sua struttura interna, la raccolta si caratterizza – sottolinea l'A. – per un elevato grado di elaborazione: la sistematica si rifà in prevalenza all'ordine dell'editto e i contenuti, che rivelano un interesse 'storico', accanto

a quello per l'attualità, sono ripartiti in libri e titoli. Una particolarità, quest'ultima, non assolutamente nuova, ma da considerare come una svolta degna di rilievo nel campo della letteratura giuridica.

'Nomen Christianum I. La persecuzione come guerra al nome cristiano' è una monografia del 2009. Sperandio orienta l'indagine sulle coordinate tracciate da Mazzarino, il quale aveva denunciato come 'paradosso' dell'Impero romano la qualifica come crimine del cristianesimo, che tuttavia veniva punito soltanto in caso di denuncia: attesa la vigenza del principio accusatorio nell'età imperiale, la particolare situazione dei cristiani si spiegherebbe tenendo presente il diritto di coercizione del magistrato romano, il quale aveva il potere di impedire che l'accusa di cristianesimo facesse il suo corso. Sperandio obietta al riguardo che neppure la coercizione magistratuale chiarisce in pieno il 'paradosso' in questione, dal momento che secondo quanto afferma Tertulliano (apol. 1.4; 2.3) soltanto ai cristiani non era concesso difendere sé stessi e la verità, mirando il processo soltanto a ciò che voleva l'odio pubblico, e cioè la confessione del nomen, non l'esame delle accuse; la condanna, dunque, conseguiva all'accertamento del nomen. Poste queste premesse, Sperandio procede all'esame delle numerose fonti letterarie e giuridiche idonee a lumeggiare le questioni agitate, pervenendo alla conclusione – già sostenuta e argomentata da altri studiosi – che fino a Diocleziano il vero fondamento giuridico delle persecuzioni dei Cristiani sarebbe stato appunto il 'nome cristiano', ovvero la semplice professione di cristianesimo. Sperandio nega pertanto che sacrilegium e maiestas costituissero le fattispecie criminose tipicamente imputate ai cristiani.

Su temi analoghi Sperandio pubblica nel 2013 lo studio monografico intitolato 'Diocleziano e i cristiani. Diritto religione politica nell'era dei martiri'. Le ricerche di Sperandio focalizzano la 'grande persecuzione', con il preciso intento di approfondirne le cause, ma al tempo stesso con la finalità di risalire alle oscure ragioni per le quali l'Imperatore attese ben diciannove anni prima di scatenare l'attacco ai cristiani. A fronte della incertezza registrabile nella letteratura moderna, che prende atto della disomogeneità dei resoconti ricavabili dalle fonti (eccessiva libertà della Chiesa, che avrebbe provocato il 'giudizio di Dio', secondo Eusebio di Cesarea; l'istigazione di Galerio, secondo Lattanzio), l'A. esamina le diverse ipotesi formulate in letteratura per poi dedicarsi ad un compiuto esame delle parole di Eusebio, e dunque dei non meglio precisati dissidi insanabili sorti all'interno della Chiesa, per mascherare i quali, da parte di alcuni scrittori cristiani, si preferì addossare le responsabilità della reazione diocleziana a Galerio. Su queste basi, Sperandio imposta lo studio dell'edictum diocleziano e della grande persecuzione nei suoi vari aspetti, tra cui l'applicazione delle misure persecutorie. L'A. sottolinea come per Diocleziano la distruzione del cristianesimo si sarebbe potuta realizzare senza previsione della pena di

morte, ripristinando i provvedimenti di Valeriano contro il clero, gli honestiores e i Caesariani, e ricorrendo alla tortura per indurre costoro e i comuni cristiani all'apostasia. L'inasprimento delle misure persecutorie sarebbe pertanto da attribuirsi a Galerio, secondo quanto l'A. ritiene di ricavare dalla lettura di un passaggio dell'«editto di tolleranza» del 311.

## ARTICOLI E CONTRIBUTI

«Sullo scopo delle codificazioni tardoantiche, I: I codices dell'età diocleziana» è un contributo del 2010, volto ad approfondire scopi (pratici e non), strutturazione e criteri alla base della compilazione dei codici Gregoriano ed Ermogeniano (opere tra loro assai diverse sul piano sistematico e funzionale), quali prime forme di stabilizzazione testuale dei rescritti imperiali. In particolare, Sperandio mette in luce la differenza tra il metodo di citazione delle costituzioni imperiali adottato dai giuristi classici – i quali richiama-vano tali provvedimenti generalmente in parte o in sintesi, spesso «per sentito dire», e comunque soltanto quale «materia grezza» per le loro elaborazioni – e quello applicato dagli autori dei codices diocleziani, che invece dimostrarono un inusitato rispetto per il testo, raccogliendo le costituzioni senza commentarle.

Nel 2011 compare l'articolo intitolato «Incip(iunt) Tituli ex corpore Ulpiani. Il liber singularis regularum» pseudoulpiano e il Codex Vaticanus Reginae 1128», dedicato all'esame del manoscritto classificato come Codex Vaticanus Reginae 1128, contenente la breve trattazione di diritto romano, ordinata sistematicamente in ventinove titoli, denominata nel 1549 Tituli ex corpore Ulpiani. Lo studio di Sperandio mira in particolare a discutere l'originario materiale scrittoria, la paternità dell'opera e la datazione della divisione in titoli, alla luce del dibattito acceso al riguardo tra filologi e romanisti e in considerazione dei contenuti del manoscritto in questione. L'A. perviene alla conclusione che ci si trova di fronte ad una trascrizione su codex delle regulae ulpianee, un «codice di Ulpiano», rielaborato all'inizio del IV sec., da cui un ignoto autore ha tratto ventinove titoli, unendoli al Breviario.

Del 2013 è l'articolo intitolato «Gai scripta universa: note su Gaio e la legge delle citazioni». L'A. prende l'abbrivio dalla constatazione che il nome di Gaio non compare prima del 426, anno della emanazione della «legge delle citazioni». Sulle ragioni della «congiura del silenzio», come la definì Stanojevic, molto si è discusso. Sperandio ritiene verosimile l'ipotesi che le opere di Gaio per circa due secoli non avessero oltrepassato i confini della provincia in cui aveva dispensato i suoi insegnamenti, nonostante il fatto che già intorno al 300 le Institutiones vennero riedite per la prassi forense. Degli altri scritti non si hanno invece indicazioni precise, in ordine alla loro utilizzazione davanti ai tribunali, fino al 426. Soltanto quando Valentiniano III inserì Gaio nel novero

dei giuristi più eminenti, parificandolo a Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino, e riconoscendo autorità ai suoi scripta universa, fu consentito alle parti di recitare brani gaiani, tratti da qualunque sua opera.

Costantino 'vescovo universale' è un articolo del 2015, incentrato sul 'sacerdozio' e sull' 'episcopato' di Costantino in base al racconto reso da Eusebio di Cesarea, il quale lo descrive come 'protettore universale' dei cristiani in ogni luogo della terra. Attraverso l'analisi del ruolo assunto dall'Imperatore nella convocazione, inaugurazione e presidenza del concilio di Nicea, Sperandio mira da un lato a precisare gli intenti perseguiti da Costantino, già resi oggetto di ampia discussione in letteratura, dall'altro lato a chiarire le funzioni della suggestiva immagine eusebiana, quale raffinato tentativo di tradurre in termini teologici l'inaudita novità dell'impero romano cristiano. L'autoproclamazione enigmatica di Costantino come vescovo 'di quelli di fuori' secondo Sperandio allude alla volontà imperiale di proporre un proprio episcopato universale, esteso oltre la Chiesa e l'Impero, dunque all'intera umanità. Un passo prodromico, questo, alla concettualizzazione di un Impero senza fine e senza limiti, guidato da una figura imperiale da intendere come legislatore universale.

'Formalismo e antiformalismo in alcune costituzioni dell'Imperatore Costantino', pubblicato nel 2017, è un contributo focalizzato al concetto di 'formalismo' quale tratto caratteristico dell'antico diritto romano. L'A. prende le mosse dalle riflessioni di Jhering, il quale notava una stretta dipendenza reciproca tra quelle che riteneva essere le due idee fondamentali alla base del diritto romano, la libertà e la forma, tra di loro in contraddizione soltanto apparente (in quanto l'apogeo della libertà coincide con il periodo del maggiore rigore formale). La scomparsa della forma, verificatasi nell'età imperiale, secondo Jhering sarebbe coincisa con l'affermazione del 'capriccio sovrano' e si sarebbe accentuata sotto Costantino, con lo spregio per la inanis observatio di verba e iuris formulae e per l'affermazione della inutilità dell'osservanza della scrupolosa solemnitas. Attraverso un excursus storiografico, Sperandio procede innanzitutto ad una revisione critica del concetto di 'formalismo' applicato all'esperienza giuridica romana, che viene generalmente ricondotto e circoscritto alla fase del diritto romano arcaico. A seguire, l'A. rivolge la sua attenzione ad un brano di Eusebio di Cesarea (vita Const. 4.26.5) e ad alcune fonti giuridiche, dimostrando come le riforme costantiniane in materia di diritto ereditario ivi illustrate si rivelano complesse e contraddittorie, sotto il profilo del 'formalismo': pur segnando una netta cesura rispetto alle forme solenni dei negozi testamentari, le disposizioni richiedono infatti il rispetto dei sollemnia legum.

Del 2016 è l'articolo su 'L'impero e la 'ripa Gothica': vicende belliche, foedus costantiniano, consacrazione ed esilio dei Vescovo dei cristiani in terra getica'. L'A. sottolinea che la lettura di un'epistola costantiniana riportata da



Atanasio di Alessandria ed alcuni brani di Eusebio di Cesarea ci restituiscono una immagine di Costantino come 'soldato invincibile' e 'vincitore dei barbari', fermamente impegnato nella sua missione evangelizzatrice. Tale politica costantiniana, legata al discusso foedus – o pax firmata – del 332 (su cui ci informano tre fonti tra di loro non in tutto coincidenti), segnava una svolta nei rapporti internazionali, rispetto ai modelli tradizionali. Nella cristianizzazione dei Goti rivestì un ruolo determinante la 'missione' del vescovo Ulfila, poi espulso durante la persecuzione (le cui cause rimangono oscure, ma vengono individuate da Sperandio nella incompatibilità dello spirito bellicoso dei Goti con la evangelizzazione di Ulfila) ordinata da un *inreligiosus et sacrilegus iudex Gothorum*. Tale persecuzione evidenziò la crisi dei rapporti tra Romani e Goti.

Nel 2018 compare il contributo in lingua francese '*Une règle de Papinien sur le ius publicum et son histoire* (D. 2,14,38: *ius publicum privatorum pactis mutari non potest*)'. Partendo dal discorso pronunciato da Portalis il 14 dicembre 1801, l'A. illustra e discute il tenore dell'art. 8 del progetto del Code civil, in materia di inderogabilità delle leggi concernenti l'ordine pubblico e il buon costume, che il tribuno Andrieux aveva definito, nei giorni appena precedenti, più un dogma del diritto (*axiome de droit*) che un articolo di legge. Un axiome, aggiungeva Andrieux, che si presentava come la traduzione dal latino dei passaggi '*Privatorum pactis iuri publico non derogat*' (Ulp. D. 50.17.45.1) e '*ius publicum privatorum pactis mutari non potest*' (Pap.D.2.14.38), sebbene poi contestasse al 'traduttore' il travisamento dell'originaria accezione di *ius publicum*. Attraverso una minuziosa ricostruzione storica e storiografica, Sperandio discute le ragioni della mutata accezione di tale formula.

Il '*Digesto Antegustiniano*'. Osservazioni sui *Fragmenta iuris del Codex Vaticanus Latinus n. 5766* è un articolo del 2019 dedicato alla ricostruzione di una 'oscura vicenda testuale', legata al ritrovamento di brani di diritto romano in un codice rescritto della biblioteca Vaticana. Dei *Fragmenta Vaticana* Sperandio discute le numerose congetture elaborate, nel corso degli anni, in ordine alla datazione dell'opera, alla paternità dei brani ivi contenuti, all'entità delle alterazioni e degli scoli apposti nel corso del tempo. Sperandio avanza una ipotesi in ordine alla vicenda editoriale di Fr.Vat.: intorno al 318, per finalità pratiche fu pubblicata una raccolta di brani tratti da opere di Papiniano, Paolo, Ulpiano e da costituzioni imperiali; dopo il 324 tale raccolta fu riedita con alcune integrazioni e in questa occasione vennero forse apportate le glosse; intorno al 400 apparve una terza edizione dell'opera, ulteriormente incrementata; successivamente una mano ignota appose al manoscritto due scoli di rinvio e ciò consente di pensare ad un impiego dell'opera dopo il V secolo.



Giudizio complessivo individuale del Commissario prof. Laura Solidoro sul prof. Sperandio

Il curriculum esibito dal prof. Sperandio e la sua produzione scientifica si qualificano complessivamente di buon livello. In particolare, le pubblicazioni presentate tracciano il profilo di uno studioso serio ed impegnato, capace di affrontare con competenza e profondità di analisi svariate tematiche, tutte coerenti con il settore disciplinare IUS/18, con una particolare predilezione per il diritto criminale romano e per le vicende legate alla trasmissione dei testi. La vasta produzione del prof. Sperandio -che raggiunge livelli di eccellenza nello studio monografico sul Codice Gregoriano- si caratterizza per approcci originali, matura capacità nell'esegesi testuale, sensibilità storica, attenzione per i profili filologici, ottima collocazione editoriale.

Commissario: Patrizia Giunti

Il candidato Marco Urbano Sperandio è Professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 presso l'Università degli Studi di Roma Tre. Ai fini della presente procedura esibisce un buon curriculum e dodici pubblicazioni scientifiche, articolate in quattro monografie e otto saggi pubblicati in volumi collettanei e riviste. Tutte le pubblicazioni esibite sono individuali.

In dettaglio, i lavori monografici sono:

'Dolus pro facto'. Alle radici del problema giuridico del tentativo, Napoli, Jovene, 1998;

'Codex Gregorianus'. Origini e vicende, Napoli, Jovene, 2005;

'Nomen Christianum'. I. La persecuzione come guerra al nome cristiano, Torino, Giappichelli, 2009;

Diocleziano e i cristiani. Diritto, religione, politica nell'era dei martiri, Napoli, Jovene, 2013.

In dettaglio, i lavori qualificabili come articoli in volumi collettanei e riviste sono:

Sullo scopo delle codificazioni tardoantiche, I: i 'codices' dell'età diocleziana, in «Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana», XVII/2, Roma, Aracne, 2010, 975-997;

L'impero e la 'ripa Gothica': vicende belliche, 'foedus' costantiniano, consacrazione ed esilio del 'vescovo dei cristiani in terra getica' (322-348 d.C.), in «Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana», XXI, Roma, Aracne, 2016, 539-570;

Formalismo e antiformalismo in alcune costituzioni dell'imperatore Costantino, in M. Boudot – M. Faure-Abbadé – M.U. sperandio – D. Veillon (éds.), *Formalisme et néoformalisme*, Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers / LGDJ, 2017, 5-24;

Une règle de Papinien sur le *ius publicum* et son histoire (D. 2,14,38: '*ius publicum privatorum pactis mutari non potest*'), in P. Alvazzi Del Frate – S. Bloquet – A. Vergne (éds.), *La 'summa divisio' droit public/droit privé dans l'histoire des systèmes juridiques en Europe (XIX<sup>e</sup> – XXI<sup>e</sup> siècles)*, Paris, Institut Universitaire Varenne, 2018, 71-92;

'Incip(iunt) Tituli ex corpore Ulpiani'. Il 'liber singularis regularum' pseudoulpiano e il 'Codex Vaticanus, Reginae 1128', in «Revue Internationale des Droits de l'Antiquité», Bruxelles, Service des Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 58 (2011), 357-392;

'Gai scripta universa'. Note su Gaio e la legge delle citazioni', in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», Romae, Apollinaris, 79 (2013), 153-189;

Costantino 'vescovo universale' in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna» 7 (2015), 1-17;

Il 'Digesto Antegiustiniano'. Osservazioni sui 'Fragmenta iuris' del 'Codex Vaticanus Latinus' n. 5766, in «Historia et Ius. Rivista di Storia giuridica dell'età medievale e moderna», Roma, 15 (2019), 1-25.

## MONOGRAFIE

“Dolus pro facto”. Alle radici del problema giuridico del tentativo”, Napoli, Jovene, 1998. La monografia assume a proprio oggetto un'indagine sulla configurabilità tecnica del reato tentato nell'ambito del diritto penale romano. Sviluppata lungo sei capitoli, orientati ora in funzione di una ricognizione diacronica, ora in vista di una lettura per fattispecie tipiche di reati, l'indagine prende l'abbrivio, ed assume a proprio riferimento, il giudizio formulato da Mommsen sulla mancanza, nell'ambito dell'esperienza romana, della nozione del tentativo: giudizio sulla scorta del quale la dottrina maggioritaria si sarebbe conformata nel riconoscere soltanto alle fonti medievali il primato di una configurazione teorica del reato tentato. Procedendo ad un riscontro

interno alla documentazione antica, Sperandio muove da una valutazione degli aspetti terminologici che confermano la carenza di un lessico dedicato, passando di seguito a considerare l'effettività delle problematiche affrontate e delle soluzioni proposte, alla ricerca di un possibile "pensiero latente", seppur non riversato in categorie logiche espressamente formalizzate. A tal fine, l'indagine si concentra in primo luogo sulle formulazioni rinvenibili nella produzione ciceroniana, giungendo alla conclusione che i segnali ivi presenti – in particolare l'espressione *inire consilia* – non consentano di concludere per una generica rappresentazione della condotta tentata, e dunque per la punibilità del *consilium* criminoso in senso ampio ma solo relativamente alle ipotesi di *maiestas* così come configurata dalla *lex Cornelia* e tuttora presente alla riflessione dell'Arpinate. Passando a considerare l'incidenza dei profili legati al tentativo in rapporto alle previsioni della *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, Sperandio, pur ammettendo una possibile apertura manifestatasi già in rapporto alle previsioni repubblicane originarie, si sofferma nel valutare l'incidenza adrianea al riguardo, nell'ottica del definirsi sistematico dell'intervento imperiale in materia criminale grazie allo strumento del *rescriptum*. Riferita piuttosto all'omicidio preterintenzionale, con graduazione della sanzione, l'innovazione adrianea documentata in D. 48.8.1.3, l'ulteriore enunciazione riferita ad Adriano ed esplicitante la dialettica *voluntas* – *exitus* come fondativa dei profili di punibilità, viene ricondotta alla emersione dei valori umanitari e dello spirito di *clementia* propri di questa fase della storia imperiale. Prima di procedere ad una lettura di tale dialettica nell'esperienza tardoimperiale, e ad una lettura conclusiva sul frazionamento dell'iter *criminis* quale portato della riflessione medievale e moderna, Sperandio si sofferma in una ricognizione del rapporto tra *effectus* e *voluntas sceleris* nell'ambito dei reati sessuali, con particolare attenzione alla disciplina sancita da Augusto con la *lex Iulia de adulteriis*. Ancora una volta rifiutando la pretesa "concezione soggettivistica dei giuristi romani", l'Autore esamina in dettaglio le previsioni contenute in D. 48.5.14 (13).4, rilevando giustamente che esse estendono la perseguibilità della relazione sessuale illegittima nell'ambito di rapporti che non siano qualificabili come *matrimonia iusta* ma si pongano quali relazioni di fatto integranti una 'apparenza' di diritto, nell'ottica di un superamento interpretativo dei limiti dettati dalla *lex Iulia* alla reazione del marito che si viene riscontrando nei secoli successivi all'emanazione della legge: senza che si possa tuttavia configurare un riferimento alla tematica del tentativo in senso proprio.

"Codex Gregorianus'. Origini e vicende", Napoli, Jovene, 2005. Prendendo le mosse dalle parole della costituzione teodosiana che evidenziano il valore esemplare attribuito ai due codici diocleziane in vista della costruzione del nuovo progetto codificatorio; soffermandosi nella puntuale, analitica lettura delle testimonianze che riflettono la presenza dell'opera nei *Fragmenta Vaticana*, nella *Consultatio* e nella *Collatio*, la monografia –che si articola in

tre densi capitoli - intende indagare le origini, la struttura ed il significato del Codex Gregorianus, interrogandosi sulla incerta identificazione dell'autore; riflettendo sulle difficoltà interpretative intrinseche alla tradizione manoscritta; sottolineando le oscurità intorno all'ambiente in cui il Gregoriano prese vita – considerato distintamente da quello che vide la nascita dell'Ermogeniano – come pure in ordine alla finalità dell'opera, anch'essa valutata in modo autonomo rispetto a quanto riferibile al codice Ermogeniano. Prospettata la datazione del Gregoriano attorno al 295 d.C., e rinviata di qualche anno la collocazione cronologica dell'Ermogeniano, l'indagine mira a dar conto delle difformità rilevabili tra il Gregoriano e l'Ermogeniano su una pluralità di livelli, che vanno dai materiali raccolti alla scansione interna della raccolta, alla tecnica e qualità della compilazione: in questa luce, si argomenta la diversa provenienza dei due codici e la loro diversa destinazione, attribuendosi una finalità eminentemente pratica all'Ermogeniano, di contro al carattere scientifico del Gregoriano, frutto della competenza peculiare del suo autore e riflesso altresì nell'elevata capacità elaborativa dimostrata dalla scansione sistematica dell'opera.

“‘Nomen Christianum’. I. La persecuzione come guerra al nome cristiano”, Torino, Giappichelli, 2009. Monografia agile, sviluppata su due parti, lo studio presenta la persecuzione contro i cristiani come ‘guerra al nome cristiano’, secondo il titolo del paragrafo conclusivo poi rifluito nel sottotitolo dell'opera. Intesa ad investigare sul piano del diritto criminale il fondamento giuridico della repressione del cristianesimo, la ricerca rigetta, sulla base della lettura delle fonti letterarie e giuridiche, l'opinione ricorrente in dottrina secondo cui la persecuzione, da Nerone a Diocleziano, si sarebbe svolta assumendo quali capi di imputazione, tecnicamente, il *sacrilegium* e il *crimen maiestatis* in quanto mancata partecipazione ai *vota publica* in onore dell'imperatore. Muovendo dalla riflessione svolta da Santo Mazzarino secondo cui “la persecuzione contro i cristiani era sempre allo stato permanente” –e dunque non riferibile soltanto a fenomeni temporanei o a inclinazioni particolari e congiunturali di singoli imperatori-, la ricerca si sofferma sulla testimonianza di Tertulliano (*Apologeticum*, 1.4; 2,3) per inferirne la peculiare finalità del processo contro i cristiani, avente di mira non l'accertamento della verità ma soltanto ‘ciò che l'odio pubblico esige’: una finalità che avrebbe trovato risposta nella repressione determinata dal *nomen Christianum*, dunque dalla semplice professione di fede: una conclusione null'affatto riduttiva, nell'ottica seguita dall'Autore, giacché proprio nella appartenenza al *nomen Christi* si esaltava la dimensione identitaria ed escatologica della professione di fede.

“Diocleziano e i cristiani. Diritto, religione, politica nell'era dei martiri”, Napoli, Jovene, 2013. Connessa alla precedente, sia nella prospettiva tematica che nel taglio agile, la monografia del 2013 prende in esame particolarmente

la grande persecuzione diocleziana, momento di estrema drammaticità ma anche punto di arrivo di questa parabola che avrebbe conosciuto di lì a pochi anni il rovesciamento di prospettiva a seguito delle scelte politiche adottate da Costantino. Con l'intento di esplorare le cause della persecuzione, ma anche le ragioni del suo quasi ventennale rinvio, l'Autore riscontra i diversi resoconti offerti dalla tradizione antica nonché le diverse ipotesi emerse in dottrina, per arrivare ad una lettura dall'interno del fondamento normativo della persecuzione –nella unitarietà ovvero pluralità degli editti di cui parlano rispettivamente Lattanzio ed Eusebio-, sino ad investire il terreno degli strumenti coercitivi. Su questo piano l'Autore ritiene che Diocleziano sarebbe ricorso ad un ampio utilizzo della tortura per spingere i cristiani all'apostasia, senza tuttavia prevedere quella pena di morte che sarebbe invece da attribuire all'inasprimento voluto da Galerio.

## ARTICOLI E CONTRIBUTI

Sullo scopo delle codificazioni tardoantiche I: i 'codices' dell'età diocleziana, in «Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana», XVII/2, Roma, Aracne, 2010, 975-997. Il saggio, muovendo da una riflessione sul valore della 'codificazione', esamina dall'interno i codici Gregoriano ed Ermogeniano, nel loro ruolo prodromico alle codificazioni delle età successive ma anche nelle loro specificità strutturali e compositive. Sviluppando osservazioni provenienti dalle voci più alte della romanistica novecentesca, il lavoro intende sottolineare la non opportunità di una prospettiva omologante le diverse opere entro un concetto unitario di codificazione, a fronte della necessità di distinguere non soltanto i codici diocleziane dal Teodosiano e Giustiniano, ma anche Gregoriano ed Ermogeniano tra di loro: a partire dagli interrogativi sulla identificazione degli autori, sulle rispettive datazioni delle due opere e sulle prospettate, divergenti finalità. Condivisa appare, per altro verso, la tecnica di citazione presente in entrambi i codici che si mostrano, a fronte del metodo di citazione 'libera' seguito dai giuristi classici, molto più rispettosi del testo imperiale, offrendo un primo momento di 'stabilizzazione testuale'.

L'impero e la 'ripa Gothica': vicende belliche, 'foedus' costantiniano, consacrazione ed esilio del 'vescovo dei cristiani in terra getica' (322-348 d.C.), in «Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana», XXI, Roma, Aracne, 2016, 539-570. Il saggio riflette intorno all'immagine restituita di Costantino impegnato sul 'fronte' della evangelizzazione come modalità innovativa di costruzione della politica internazionale. Nel rapporto con i Goti, sulla base del trattato firmato nel 332 d.C., la missione evangelizzatrice guidata dal vescovo Ulfila conobbe tuttavia un momento di grave crisi, sfociata nella persecuzione che determinò l'espulsione del vescovo: una



persecuzione determinata dall'incontenibile natura belligerante dei Goti, irriducibile ad ogni tentativo di stabile pacificazione, e dalle prospettive egemoniche del progetto sotteso all'accordo.

Formalismo e antiformalismo in alcune costituzioni dell'imperatore Costantino, in M. Boudot – M. Faure-Abbadé – M.U. Sperandio – D. Veillon (éds.), *Formalisme et néoformalisme*, Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers / LGDJ, 2017, 5-24. Il saggio offre una attenta e consapevole ricognizione intorno al valore del formalismo, considerato nella sua dimensione teorico-concettuale –nell'ambito della dialettica, prospettata da Jhering, con il valore della libertà- e nella sua dimensione storica, tradizionalmente connessa al formalismo dell'età arcaica e al progressivo allentarsi dei rigidi paradigmi formali nel corso della età repubblicana avanzata. In particolare Sperandio mette in discussione la consueta impostazione che vede declinare il formalismo in età imperiale, in ossequio alla asserita inutilità del rispetto della sollemnitas: considerando in dettaglio alcuni interventi costantiniani in tema di diritto ereditario, l'Autore ricava una immagine molto più articolata dell'atteggiamento assunto da Costantino di fronte alla tradizione antica ed in particolare di fronte alla necessità di garantire il rispetto di forme determinate nell'ambito dei negozi mortis causa.

'Incip(iunt) Tituli ex corpore Ulpiani'. Il 'liber singularis regularum' pseudoulpiano e il 'Codex Vaticanus Reginae 1128', in «Revue Internationale des Droits de l'Antiquité», Bruxelles, Service des Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 58 (2011), 357-392. Il saggio affronta l'affascinante vicenda 'diplomatica' che accompagna l'apparizione nel 1549 – e poi la successiva scomparsa sino alla riapparizione nel XIX secolo - dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, muovendo dalla lettura di *Vaticanus Reginae 1128* e dalle questioni interne alla struttura del manoscritto, alla sua composizione miscellanea, sino alla natura di glossa marginale dell'indicazione *Tituli ex corpore Ulpiani* che induce l'Autore ad ipotizzare un diverso significato dell'annotazione dell'amanuense, intesa ad evidenziare peculiari caratteristiche del testo circolante in epoca tardo antica. Riflettendo sui numerosi interrogativi aperti, dalla paternità dell'opera alla sua provenienza e datazione, alla sua struttura e funzione e al dibattito dottrinario intorno a queste tematiche, Sperandio raggiunge la conclusione che il *Vaticanus Reginae 1128* contenga un 'codice' di Ulpiano, le *Regulae ulpianee* suddivise in titoli 'riedite' in forma di codice.

Une règle de Papinien sur le ius publicum et son histoire (D. 2,14,38: 'ius publicum privatorum pactis mutari non potest'), in P. Alvazzi Del Frate – S. Bloquet – A. Vergne (éds.), *La 'summa divisio' droit publique/droit privé dans l'histoire des systèmes juridiques en Europe (XIX<sup>e</sup> – XXI<sup>e</sup> siècles)*, Paris,

Institut Universitaire Varenne, 2018, 71-92. Il saggio indaga il progetto del Code civil, in particolare la formulazione dell'art.8 in tema di contrarietà a ordine pubblico e buon costume. Al riguardo l'Autore muove dalle considerazioni avanzate da Portalis in risposta alle censure che ritenevano l'inderogabilità delle disposizioni in materia come un puro assioma disceso dalla applicazione acritica, e travisante, di alcune testimonianze di giuristi classici contenenti un riferimento a ius publicum sul cui significato Sperandio svolge una accurata disamina che mostra l'evoluzione interna alla categoria.

'Gai scripta universa'. Note su Gaio e la 'legge delle citazioni', in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», Romae, Apollinaris, 79 (2013), 153-189. Il saggio riprende il tema annoso della problematica ricostruzione della figura e del ruolo svolto da Gaio nel suo tempo, e della sua presenza nei contesti pratici e didattici successivamente al II sec.d.C. Muovendo dalla 'legge delle citazioni' che fa riemergere per la prima volta la figura di Gaio ed interrogandosi sulle ragioni di questo suo 'oscuramento', Sperandio traccia una ricostruzione di questo profilo, umano e professionale in pari tempo, sulla base di una approfondita ricognizione delle fonti e del dibattito dottrinario, sino a prefigurare le ragioni che nel 426 d.C. determinarono la reviviscenza degli scritti gaiani accanto a quelli di Paolo, Papiniano, Ulpiano e Modestino.

Costantino 'vescovo universale', in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 7 (2015), 1-17. Il saggio riflette sul ruolo assunto da Costantino nella sua titolarità di una posizione 'vescovile', secondo la suggestiva rappresentazione offerta da Eusebio di Cesarea nella sua 'Vita di Costantino', la quale "traduce in termini teologici l'inaudita novità dell'impero romano cristiano". Considerando in particolare le funzioni svolte dall'imperatore nell'ambito del Concilio di Nicea, lo studio di Sperandio ricostruisce, anche grazie ad un'attenta ricognizione storiografica, le dinamiche interne alla nuova stagione dell'impero romano cristiano sulla base di una compenetrazione avvertita da Costantino rispetto alla 'missione' evangelizzatrice di cui si sarebbe sentito portatore, oltre gli stessi confini dell'Impero: una missione capace di creare una condivisione con la Chiesa, in nome di un progetto politico di portata 'universalizzante', *sine fine*, e di natura teocratica.

Il 'Digesto Antegiustiniano'. Osservazioni sui 'Fragmenta iuris' del 'Codex Vaticanus Latinus' n. 5766, in «Historia et Ius. Rivista di Storia giuridica dell'età medievale e moderna», Roma, 15 (2019), 1-25. Il saggio prende in esame il Codex Vaticanus Latinus 5766 e dunque l'oscura vicenda relativa ai Fragmenta Vaticana ivi contenuti. Ripercorrendo i termini di una parabola dottrinarica particolarmente sofferta in ordine alla provenienza dell'opera nonché alla sua paternità e datazione, Sperandio ritiene che la raccolta si sia accresciuta per momenti successivi, partendo da un primo nucleo di materiali

di Papiniano Paolo e Ulpiano, nonché costituzioni imperiali, pubblicato nel 318. A questa prima stabilizzazione testuale avrebbero fatto seguito ulteriori ampliamenti, intorno al 324 e intorno al 400, sino ad arrivare al quadro di completo che rasenta la metà dei frammenti –circa quattromila- rispetto a quelli contenuti nel Digesto e dunque legittima la rappresentazione del codice vaticano e del suo contenuto quale uno dei potenziali pre-digesta.

Giudizio complessivo individuale del Commissario prof. Patrizia Giunti sul prof. Sperandio:

Il prof. Sperandio esibisce un curriculum di buona qualificazione dal quale si evince un impegno di buon livello nell'ambito delle attività didattiche ed accademiche. Le pubblicazioni presentate ai fini della procedura, complessivamente di buon livello con una punta di eccellenza rappresentata dalla monografia sul Gregoriano, consentono di apprezzare la maturità scientifica dello studioso, disponibile a confrontarsi con tematiche diversificate e sempre coerenti con il settore scientifico disciplinare IUS/18. La produzione scientifica del prof. Sperandio si segnala altresì per il continuativo impegno, per il rigore metodologico, per il controllo della letteratura e la buona capacità esegetica. Le pubblicazioni presentate, di ottima collocazione editoriale, rivelano originalità degli approcci, sensibilità interdisciplinare ed apprezzabile accuratezza filologica.

#### Giudizio collegiale:

Preliminarmente la Commissione rileva che il Candidato Marco Urbano Sperandio ha conseguito la ASN di I fascia nel settore concorsuale 12H1, s.s.d. IUS/18 e ciò gli dà pieno titolo per partecipare – come previsto dal Bando – alla presente procedura avente a oggetto la selezione di un Professore di I fascia nel settore concorsuale 12H1, s.s.d. IUS/18.

#### Lavori scientifici

##### *a) Originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore nella metodologia*

Il Candidato affronta una serie di temi relativi al diritto romano, fornendo con i suoi lavori un buon contributo, significativo e innovativo. La metodologia utilizzata appare adeguata.

##### *b) Apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione*

Il Candidato non presenta lavori in collaborazione.

*c) Congruenza dell'attività del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche interdisciplinari*

Tutta la produzione del Candidato è congruente con il settore disciplinare per cui è indetta la procedura concorsuale. Inoltre, si presenta supportata da attenzione verso l'interdisciplinarietà con altri saperi.

*d) Valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica*  
Ottimo.

*e) Continuità temporale della produzione scientifica, e suo grado di aggiornamento rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico-disciplinare*

La produzione scientifica è aggiornata e innovativa; è altresì continua, ancorché i lavori classificati nel genere monografico si arrestino al 2013.

Titoli:

*a) L'attività didattica svolta e, in particolare, nelle valutazioni comparative relative a posti di professore, l'attività didattica svolta a livello universitario.*

Adeguate e continua.

*b) I servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri.*  
Intensi e prevalentemente in ambito nazionale.

*c) L'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.*

Qualificata e, in particolare, svolta anche in prestigiosi istituti stranieri.

*d) La fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati a attività di ricerca.*

Adeguate.

*e) L'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca.*

Non dichiarata.

*f) Il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale.*

Presente.

**ALLEGATO B)**  
**Giudizio comparativo della Commissione**

La Commissione manifesta in primo luogo apprezzamento per la buona qualità delle domande pervenute, le quali, tutte, meritano singolarmente, a pieno titolo, di partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa.

In termini comparativi, assumendo i criteri posti nella prima riunione e confrontando i giudizi collegiali espressi nell'all. A), la Commissione rileva quanto segue.

**SUI TITOLI**

- a) La particolare intensità dell'attività didattica [punto 4, lettere a) e b) dei criteri di valutazione] svolta dal Candidato Dalla Massara, sia in Italia che all'estero, viene valutata in termini di eccellenza.

Buona l'attività didattica del Candidato Bartocci. Significativa l'attività del Candidato Sperandio, svolta, seppure limitatamente, anche all'estero.

- b) Con riguardo all'attività di ricerca, comunque svolta presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, e alla fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca [punto 4, lettere c) e d) dei criteri di valutazione], eccellente viene valutato il curriculum del Candidato Dalla Massara, per i periodi trascorsi come 'Mitarbeiter' presso il Max-Planke Institut di Francoforte (2003) e di Amburgo (2004), presso il Leopold Wenger Institut dell'Università Ludwig Maximilians di Monaco di Baviera (2008), come 'Visiting' presso l'Università di Heidelberg (2007) e presso l'Università di Paris I Panthéon-Sorbonne (2013).

Buona l'attività in merito allo stesso punto del Candidato Bartocci. Significativa l'attività in merito allo stesso punto del Candidato Sperandio, il quale è stato vincitore di una borsa di studio del CNR, goduta presso l'Institut für Rechtsgeschichte und geschichtliche Rechtsvergleichung dell'Università di Freiburg im Breisgau (Germania) ed è stato Visiting Professor presso la Faculté de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers (5-30 giugno 2019).

- c) Con riguardo all'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca [punto 4, lettera e) dei criteri di valutazione], eccellente viene valutata la posizione del Candidato Dalla Massara.

Buona viene valutata l'attività del Candidato Bartocci.

Non si rilevano sul punto specifici titoli del Candidato Sperandio.



- d) Infine, giudizio di eccellenza viene espresso sulle qualifiche del Candidato Dalla Massara con riguardo al coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale [punto 4, lettera f) dei criteri di valutazione].

Buona sul punto è la valutazione dei Candidati Bartocci e Sperandio.

## SUI LAVORI SCIENTIFICI

- a) Con riguardo alla originalità e alla innovatività [punto 3, lettera a) dei criteri di valutazione], la Commissione, all'unanimità, valuta in termini di eccellenza tutti i contributi del Candidato Dalla Massara.

Buona valutazione viene, all'unanimità, formulata per i lavori esibiti dal Candidato Sperandio, valutandosi, però, come eccellente la monografia «'Codex Gregorianus'. Origini e vicende».

I lavori esibiti dal Candidato Bartocci sono, all'unanimità, tutti qualificati di buon livello.

- b) Con riguardo al rigore nella metodologia [punto 3, lettera a) dei criteri di valutazione], la Commissione, all'unanimità, ritiene di dovere qualificare la produzione complessiva del Candidato Dalla Massara come eccellente, sia per l'attenta ricostruzione storica e giuridica, sia per il costante ricorso al supporto di altre discipline giuridiche – mettendo a frutto in questa prospettiva l'approccio interdisciplinare – sia per il costante confronto e la diffusa intersecazione tra le diverse opzioni interpretative, sia per l'approfondita analisi delle fonti utilizzate, sia per la capacità di inquadramento tecnico delle problematiche affrontate, all'interno della giuridicità tout court, sia per il rigore delle argomentazioni e delle soluzioni cui il Candidato perviene al termine delle sue analisi.

Sotto gli stessi profili, sempre all'unanimità, senz'altro di buon livello viene valutata la produzione del Candidato Sperandio, il quale, in particolare, ha indirizzato nel tempo le sue ricerche prevalentemente verso la storia e la ricostruzione del testo.

Buona è valutata, ancora una volta all'unanimità, anche la produzione complessiva del Candidato Bartocci, il quale, a sua volta, ha teso nel tempo a indirizzare i suoi interessi di studio verso la storia della storiografia.

- c) Tutti i Candidati presentano esclusivamente lavori scientifici individuali [punto 3, lettera b) dei criteri di valutazione].

- d) Con riguardo alla congruenza con il settore per cui è bandita la procedura [punto 3, lettera c) dei criteri di valutazione], la produzione dei Candidati viene, all'unanimità, valutata come ottima, anche per la misurata caratterizzazione interdisciplinare, che appare rivolta a tematiche sia

giuridiche che non giuridiche. Sotto quest'ultimo punto di vista, la Commissione, all'unanimità, rileva che il Candidato Dalla Massara orienta i suoi interessi interdisciplinari verso un dialogo con i cultori del diritto vigente. Sotto lo stesso profilo, nei Candidati Bartocci e Sperandio gli interessi interdisciplinari si orientano verso l'approfondimento di tematiche storiche e filologiche.

e) Per tutti i candidati si rileva l'ottima collocazione editoriale [punto 3, lettera d) dei criteri di valutazione], sia dei lavori monografici che degli altri contributi. È un punto che la Commissione desidera sottolineare con decisione, anche per dare conto di ispirarsi a standard che devono essere seguiti nel s.s.d. IUS/18.

f) Tutti i Candidati dimostrano continuità temporale nella loro produzione scientifica ed elevato grado di aggiornamento [punto 3, lettera e) dei criteri di valutazione]. Anche in questo caso, complessivamente più accentuati appaiono gli esiti produttivi del candidato Dalla Massara.

Alla luce della valutazione comparativa effettuata tra i diversi Candidati, **la Commissione, all'unanimità, indica quale vincitore dell'indetta procedura il Prof. Tommaso Dalla Massara**, il quale eccelle in tutti i parametri valutativi posti dalla legge, dai regolamenti, dal bando e dai criteri fissati dalla Commissione nella sua prima riunione, tanto con riguardo alla produzione scientifica, ampia, variegata, innovativa e originale nei risultati, continua e metodologicamente inappuntabile, tanto con riguardo all'attività didattica, di ricerca e ai connessi titoli.

Nello stesso tempo, la Commissione esprime sentito apprezzamento verso gli altri due Candidati, sia per la loro attività e produzione accademica e scientifica, che per essersi sottoposti, in confronto, a valutazione da parte della comunità scientifica di cui questa Commissione è espressione.

## **ALLEGATO C)** **Relazione**

**Della Commissione giudicatrice nella Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari ai sensi dell'Art. 18, c. 1 della L. 240/2010, Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12H1, s.s.d. IUS/18, bandita con D.R. 09/07/2017, prot. 97303, Rep. 1033/2020.**

La Commissione ha complessivamente tenuto n. 3 riunioni, iniziando i propri lavori il 14 Settembre 2020 e concludendoli il 13 e 14 Gennaio 2021. In particolare, si è riunita:

- il 14 Settembre 2020
- il 26 Novembre 2020
- nei giorni 13 e 14 Gennaio 2021.

Nella prima riunione ha nominato Presidente il Prof. Santino Vincenzo Mannino e Segretario la Prof. Patrizia Giunti.

Sempre nella prima riunione del 14 Settembre 2020 sono stati definiti i criteri per la valutazione dei candidati, nel rispetto della legge, dei decreti attuativi, nonché del regolamento di Ateneo e del bando. Tali criteri, debitamente resi pubblici, sono stati riversati nell'Allegato 1 del verbale della riunione e sono i seguenti:

1. Nel caso in cui taluno dei candidati abbia trasmesso un numero di lavori scientifici superiore a quello massimo indicato nel bando di concorso, la Commissione giudicatrice valuterà gli stessi lavori scientifici secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite numerico stabilito dal bando ed escludendo i lavori indicati oltre tale limite.
2. Per quanto concerne i lavori in collaborazione e in particolare la possibilità di individuare l'apporto dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino svolte in collaborazione con i componenti della Commissione o con terzi, si precisa che si prenderanno in esame solo quelle parti che nella pubblicazione stessa sono espressamente attribuite singolarmente al candidato.
3. Quanto alla valutazione dei lavori scientifici, la Commissione si atterrà ai criteri indicati nell'art. 4 del bando di concorso, e precisandoli con riferimento al settore per cui è stata bandita la procedura in epigrafe:
  - a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico

- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione
- c) congruenza dell'attività del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche interdisciplinari
- d) valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica
- e) continuità temporale della produzione scientifica e suo grado di aggiornamento rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Quanto alla valutazione dei titoli didattici e del curriculum la Commissione prenderà in esame i seguenti elementi:

- a) L'attività didattica svolta e, in particolare, nelle valutazioni comparative relative a posti di professore, l'attività didattica svolta a livello universitario
- b) I servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri
- c) L'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri
- d) la fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca
- e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
- f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale.

Gli Uffici di Roma Tre, successivamente alla prima riunione del 14 Settembre 2020 e anteriormente alla seconda riunione del 26 Novembre 2020, hanno comunicato che sono pervenute cinque domande da parte dei Proff. Ugo Bartocci, Tommaso Dalla Massara, Marco Urbano Sperandio, Giuseppe Valditara, Massimiliano Vinci, nonché che dopo la prima riunione del 14 Settembre 2020 il Prof. Giuseppe Valditara e il Prof. Massimiliano Vinci hanno proceduto al ritiro della loro domanda.

Le 3 (tre) domande residue sono tutte ammissibili.

Nella seconda riunione del 26 Novembre 2020, la Commissione ha preso visione delle domande, della documentazione, delle pubblicazioni effettivamente inviate, decidendo che i candidati da valutare, a seguito del ritiro della domanda da parte dei Professori Giuseppe Valditara e Massimiliano Vinci comunicata dagli uffici, ai fini della procedura sarebbero stati 3 (tre), e precisamente i Professori:

- 1) Ugo Bartocci
- 2) Tommaso Dalla Massara

### 3) Marco Urbano Sperandio

I Commissari hanno, poi, dichiarato di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4° grado incluso con i candidati (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172).

Tutti i Commissari hanno altresì dichiarato la non sussistenza tra di loro e i candidati delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.

La Commissione ha, quindi, proceduto a verificare la conformità fra le pubblicazioni presentate (trasmesse dall'Ufficio Concorsi dell'Ateneo) e quelle indicate dai candidati quali oggetto della valutazione.

La Commissione ha preso anche atto che tutti i candidati hanno presentato 12 pubblicazioni, decidendo di prendere in esame, secondo l'ordine alfabetico dei candidati, solo le pubblicazioni corrispondenti all'elenco delle stesse allegato. Al riguardo, il Presidente ha ricordato che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Commissione e con i terzi potevano essere valutate solo se rispondenti ai criteri individuati nella prima riunione.

Nella terza riunione del 13 e 14 Gennaio 2021, i Commissari hanno espresso e confrontato i singoli giudizi individuali, formulando quelli collegiali, come riversati nell'allegato A) del verbale della riunione svoltasi nei giorni 13 e 14 Gennaio 2021.

Al termine delle valutazioni individuali e collegiali, la Commissione ha formulato il seguente giudizio comparativo, riversato nell'allegato B) allo stesso verbale:

“La Commissione manifesta in primo luogo apprezzamento per la buona qualità delle domande pervenute, le quali, tutte, meritano singolarmente, a pieno titolo, di partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa.

In termini comparativi, assumendo i criteri posti nella prima riunione e confrontando i giudizi collegiali espressi nell'allegato A), la Commissione rileva quanto segue.

#### SUI TITOLI

- a) La particolare intensità dell'attività didattica [punto 4, lettere a) e b) dei criteri di valutazione] svolta dal Candidato Dalla Massara, sia in Italia che all'estero, viene valutata in termini di eccellenza.

Buona l'attività didattica del Candidato Bartocci. Significativa l'attività del Candidato Sperandio, svolta, seppure limitatamente, anche all'estero.



- b) Con riguardo all'attività di ricerca comunque svolta presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, e alla fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca [punto 4, lettere c) e d) dei criteri di valutazione], eccellente viene valutato il curriculum del Candidato Dalla Massara, per i periodi trascorsi come 'Mitarbeiter' presso il Max-Planke Institut di Francoforte (2003) e di Amburgo (2004), presso il Leopold Wenger Institut dell'Università Ludwig Maximilians di Monaco di Baviera (2008), come 'Visiting' presso l'Università di Heidelberg (2007) e presso l'Università di Paris I Panthéon-Sorbonne (2013).

Buona l'attività in merito allo stesso punto del Candidato Bartocci. Significativa l'attività in merito allo stesso punto del Candidato Sperandio, il quale è stato vincitore di una borsa di studio del CNR, goduta presso l'Institut für Rechtsgeschichte und geschichtliche Rechtsvergleichung dell'Università di Freiburg im Breisgau (Germania) ed è stato Visiting Professor presso la Faculté de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers (5-30 giugno 2019).

- c) Con riguardo all'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca [punto 4, lettera e) dei criteri di valutazione], eccellente viene valutata la posizione del Candidato Dalla Massara.

Buona viene valutata l'attività del Candidato Bartocci.

Non si rilevano sul punto specifici titoli del Candidato Sperandio.

- d) Infine, giudizio di eccellenza viene espresso sulle qualifiche del Candidato Dalla Massara con riguardo al coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale [punto 4, lettera f) dei criteri di valutazione].

Buona sul punto è la valutazione dei Candidati Bartocci e Sperandio.

## SUI LAVORI SCIENTIFICI

- a) Con riguardo alla originalità e alla innovatività [punto 3, lettera a) dei criteri di valutazione], la Commissione, all'unanimità, valuta in termini di eccellenza tutti i contributi del Candidato Dalla Massara.

Buona valutazione viene, all'unanimità, formulata per i lavori esibiti dal Candidato Sperandio, valutandosi, però, come eccellente la monografia «'Codex Gregorianus'. Origini e vicende».

I lavori esibiti dal Candidato Bartocci sono, all'unanimità, tutti qualificati di buon livello.

- b) Con riguardo al rigore nella metodologia [punto 3, lettera a) dei criteri di valutazione], la Commissione, all'unanimità, ritiene di dovere qualificare la

produzione complessiva del Candidato Dalla Massara come eccellente, sia per l'attenta ricostruzione storica e giuridica, sia per il costante ricorso al supporto di altre discipline giuridiche – mettendo a frutto in questa prospettiva l'approccio interdisciplinare – sia per il costante confronto e la diffusa intersecazione tra le diverse opzioni interpretative, sia per l'approfondita analisi delle fonti utilizzate, sia per la capacità di inquadramento tecnico delle problematiche affrontate, all'interno della giuridicità tout court, sia per il rigore delle argomentazioni e delle soluzioni cui il Candidato perviene al termine delle sue analisi.

Sotto gli stessi profili, sempre all'unanimità, senz'altro di buon livello viene valutata la produzione del Candidato Sperandio, il quale, in particolare, ha indirizzato nel tempo le sue ricerche prevalentemente verso la storia e la ricostruzione del testo.

Buona è valutata, ancora una volta all'unanimità, anche la produzione complessiva del Candidato Bartocci, il quale, a sua volta, ha teso nel tempo a indirizzare i suoi interessi di studio verso la storia della storiografia.

c) Tutti i Candidati presentano esclusivamente lavori scientifici individuali [punto 3, lettera b) dei criteri di valutazione].

d) Con riguardo alla congruenza con il settore per cui è bandita la procedura [punto 3, lettera c) dei criteri di valutazione], la produzione dei Candidati viene, all'unanimità, valutata come ottima, anche per la misurata caratterizzazione interdisciplinare, che appare rivolta a tematiche sia giuridiche che non giuridiche. Sotto quest'ultimo punto di vista, la Commissione, all'unanimità, rileva che il Candidato Dalla Massara orienta i suoi interessi interdisciplinari verso un dialogo con i cultori del diritto vigente. Sotto lo stesso profilo, nei Candidati Bartocci e Sperandio gli interessi interdisciplinari si orientano verso l'approfondimento di tematiche storiche e filologiche.

e) Per tutti i candidati si rileva l'ottima collocazione editoriale [punto 3, lettera d) dei criteri di valutazione], sia dei lavori monografici che degli altri contributi. È un punto che la Commissione desidera sottolineare con decisione, anche per dare conto di ispirarsi a standard che devono essere seguiti nel s.s.d. IUS/18.

f) Tutti i Candidati dimostrano continuità temporale nella loro produzione scientifica ed elevato grado di aggiornamento [punto 3, lettera e) dei criteri di valutazione]. Anche in questo caso, complessivamente più accentuati appaiono gli esiti produttivi del candidato Dalla Massara.

Alla luce della valutazione comparativa effettuata tra i diversi Candidati, **la Commissione, all'unanimità, indica quale vincitore dell'indetta**

**procedura il Prof. Tommaso Dalla Massara**, il quale eccelle in tutti i parametri valutativi posti dalla legge, dai regolamenti, dal bando e dai criteri fissati dalla Commissione nella sua prima riunione, tanto con riguardo alla produzione scientifica, ampia, variegata, innovativa e originale nei risultati, continua e metodologicamente inappuntabile, tanto con riguardo all'attività didattica, di ricerca e ai connessi titoli.

Nello stesso tempo, la Commissione esprime sentito apprezzamento verso gli altri due Candidati, sia per la loro attività e produzione accademica e scientifica, che per essersi sottoposti, in confronto, a valutazione da parte della comunità scientifica di cui questa Commissione è espressione”.

La Commissione, pertanto, propone la chiamata del Prof. Tommaso Dalla Massara, quale vincitore della procedura di chiamata a 1 posto di Professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12H1, s.s.d. IUS/18, bandita con D.R. 09/07/2017, prot. 97303, Rep. 1033/2020.

Il Prof. Santino Vincenzo Mannino, Presidente della presente Commissione, si impegna a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali su ciascun candidato, il giudizio comparativo e una copia della relazione), al Responsabile del Procedimento.

La Commissione conclude i suoi lavori e scioglie la riunione alle ore 16,00 del 14 Gennaio 2021.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione

F.to Prof. Santino Vincenzo MANNINO (Presidente)

F.to Prof. Laura SOLIDORO

F.to Prof. Patrizia GIUNTI (Segretario)